

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

RESOCONTO STENOGRAFICO

487.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

PAG.	PAG.
Missioni 42135, 42143	in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3677).
Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa:	PRESIDENTE 42144, 42146, 42161, 42162, 42173, 42174, 42175, 42176, 42187, 42188, 42193, 42194, 42199, 42200, 42207, 42212, 42213
PRESIDENTE 42135, 42136, 42137	BINELLI GIAN CARLO (PCI) 42187
TEODORI MASSIMO (PR) 42136	DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i> 42144
Disegno di legge di conversione:	DIGLIO PASQUALE (PSI) 42173
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) 42143	MACIS FRANCESCO (PCI) 42188, 42207
Disegno di legge (Seguito della discussione):	MUSCARDINI PALLI CRISTIANA (MSI-DN) 42161
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti	PANDOLFI FILIPPO MARIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . 42187, 42212, 42213
	PELLIZZARI GIANMARIO (DC), <i>Relatore per la XI Commissione</i> . . 42186, 42187, 42212, 42213

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

PAG.	PAG.
POCHETTI MARIO (PCI) 42175, 42176, 42194, 42212	Interrogazioni e interpellanze:
POLI GIAN GAETANO (PCI) 42172, 42193, 42194, 42199	(Annunzio) 42222
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . 42160, 42173	Risoluzione:
RUTELLI FRANCESCO (PR) 42161, 42199, 42200	(Annunzio) 42222
ZAMBON BRUNO (DC) 42174	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	(Annunzio) 42143
Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 (3672).	Ministro di grazia e giustizia:
PRESIDENTE 42213	(Trasmissione di un documento) . . 42144
FERRARI MARTE (PSI) 42214	Nomina ministeriale:
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) 42135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (3671).	Parlamento europeo:
LOBIANCO ed altri: Nuove norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (3657).	(Trasmissione di risoluzioni) 42135
PRESIDENTE 42214, 42216	Per lo svolgimento di una interpellanza:
PANDOLFI FILIPPO MARIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . 42216	PRESIDENTE 42222
BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE (DC) 42216	LABRIOLA SILVANO (PSI) 42222
Proposte di legge:	Proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94 (doc. II, n. 19) (Seguito della discussione):
(Annunzio) 42143	PRESIDENTE 42138, 42141, 42142
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 42222	LODA FRANCESCO (PCI) 42138
	RUTELLI FRANCESCO (PR) 42141, 42142
	SEGNÌ MARIOTTO (DC), <i>Relatore</i> 42142
	Sull'ordine dei lavori:
	PRESIDENTE 42221
	Votazioni segrete 42188, 42193, 42194, 42195, 42200, 42207
	Votazione segreta di disegni di legge . 42216
	Ordine del giorno della seduta di domani 42222

La seduta comincia alle 10,30.

ERIASSE BELARDI MERLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 maggio 1986.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Patria e Susi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissione di risoluzioni del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Il presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni:

«sull'Unione europea e l'Atto unico» (doc. XII, n. 144);

«recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione della Comunità europea al Consiglio intitolata "La Comunità e il Mediterraneo: orientamenti per la cooperazione economica"» (doc. XII, n. 145),

approvate da quel consesso rispettivamente il 17 aprile 1986 la prima e il 18 aprile 1986 la seconda.

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti: alla III Commissione (doc. XII, n. 144), alla XII Commissione (doc. XII, n. 145), nonché alla III Commissione.

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Michele Giuseppe Dipace a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XIII Commissione permanente (Lavoro).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

«Finanziamento degli oneri per l'orga-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

nizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, nonché concessione di un contributo straordinario, per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi, a favore dell'università Cornell negli Stati Uniti d'America» (3702) *(con parere della I, della III, della V e della VIII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito)

S. 1441. — Senatori GHERBEZ ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 982, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali» *(approvato dal Senato)* (3740) *(con parere della I e della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III Commissione (Esteri):

«Concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico per l'anno 1985» *(già approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dal Senato)* (2451-B) *(con parere della V Commissione)*.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa del progetto di legge concernente la concessione di un contributo straordinario al Comitato atlantico per l'anno 1985; e ciò perché tale Comitato riceve contributi e sovvenzioni a diverso titolo da una pluralità di ministeri: sicuramente dal Ministero dei beni culturali e ambientali, sicuramente dal Ministero della pubblica istruzione, sicuramente dal Ministero degli esteri. In ogni caso, a me è capitato più volte di

imbattermi in contributi dati al Comitato atlantico sotto varie forme e quindi sarebbe opportuno poter disporre di un prospetto che ci dica da chi e per quale ammontare tali contributi sono erogati, visto che si tratta di sovvenzioni statali di pubblico denaro. Non vorrei infatti che, approfittando di una certa disattenzione, si stesse mettendo in atto una manovra convergente destinata a rifornire questo comitato di grosse cifre.

Ecco perché mi oppongo alla assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Teodori darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 2451-B alla III Commissione (Esteri) in sede legislativa.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, l'assegnazione in sede legislativa, sempre alla III Commissione, del seguente disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia alle attività organizzative riguardanti il programma EUREKA» (3721) *(con parere della V, della VIII e della XII Commissione)*.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Anche in questo caso, signor Presidente, mi oppongo alla assegnazione in sede legislativa visto che, con la concessione di questo contributo, anche se minimo, alla attività organizzativa del programma EUREKA si finisce per prevedere in realtà surrettiziamente la partecipazione dell'Italia ad un programma molto importante che però non è mai stato discusso in Parlamento. È per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

questa ragione che ritengo più opportuno che il disegno di legge in oggetto venga discusso in Assemblea.

PRESIDENTE. Ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Teodori darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 3721 alla III Commissione (Esteri) in sede legislativa.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano assegnati alla sottoindicata Commissione in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

«Norme per l'esecuzione penale nei confronti dei minorenni» (3594) *(con parere della I Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione» (3582) *(con parere della XII Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Difesa):

CACCIA ed altri: «Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sani-

tarie locali ed esperti esterni» *(già approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dal Senato) (3009-B) (con parere della I e della XIV Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

«Rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale» (3661) *(con parere della I e della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1320. — «Norme sul calendario scolastico» *(approvato dal Senato) (3705) (con parere della I e della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1453. — Senatori URBANI ed altri: «Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca» *(approvato dal Senato) (3706).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1517. — «Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca» *(approvato dal Senato) (3707) con parere della I e della III Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa del deputato MATTEOLI:

«Riconoscimento agli effetti della normativa italiana del dottorato di ricerca conseguito presso l'Istituto universitario europeo» (1670), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato.

XII Commissione (Industria):

«Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati» (3675) (con parere della III e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di modificazione del regolamento: Proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94 (doc. II, n. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla proposta di modificazione del regolamento: proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94.

Proseguiamo la discussione, iniziata nella seduta del 7 maggio scorso, sui principi emendativi enucleati dalla Giunta per il regolamento e sulle proposte di modifica dalla Giunta ritenute suscettibili di autonoma valutazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, intervengo in questa fase della discussione sulle modifiche regolamentari per formulare talune valutazioni che il nostro gruppo ha fatto sulle proposte della Giunta per il regolamento, illustrate dal collega relatore Segni nella seduta del 7 maggio raccogliendo indicazioni emerse nel dibattito sulle linee generali del doc. II, n. 19, riassunte in alcuni principi a sintesi degli emendamenti proposti ed

esprimendo il parere della Giunta sui principi in questione.

Credo che la discussione svoltasi in sede di Giunta per il regolamento abbia consentito di fare un ulteriore passo avanti nel dibattito concernente questo insieme di modifiche regolamentari, che riguardano più specificatamente l'economia dei tempi di discussione nei nostri lavori. La Giunta anche in questa occasione si è presentata, attraverso la relazione del collega Segni, aperta ai rilievi, alle osservazioni emerse durante la discussione avvenuta in aula. Noi apprezziamo questo atteggiamento e lo consideriamo un fatto positivo che aiuterà la conclusione dei nostri lavori su questo pacchetto importante di modifiche contenute nel doc. II, n. 19. È già stato osservato durante la discussione sulle linee generali, ed ha ispirato il filo conduttore delle diverse iniziative emendative, come il tempo sia un fattore fondamentale dei lavori parlamentari, come la valutazione di tale fattore sia di grande rilievo, debba cioè essere guardato con grande attenzione. Le preoccupazioni che avevano ispirato le proposte di modifica di questa parte del nostro regolamento, in particolar modo per quanto attiene alle iscrizioni a parlare e quindi al tempo di iscrizione a parlare, in nessun modo intendevano modificare, comprimere l'economia del dibattito, ma si preoccupavano di disciplinare in termini di maggior funzionalità e razionalità, anche nei suoi risvolti politici, l'obiettivo di avere un percorso dialettico chiaro sul provvedimento.

È stato obiettato — e tale rilievo è contenuto in alcuni emendamenti — che aver costretto i deputati nelle 24 ore precedenti l'inizio della discussione, per quanto riguarda i provvedimenti già inseriti nel calendario, ad iscriversi a parlare, forzava in qualche misura il cammino procedimentale in termini che andavano al di là dell'esigenza di contenere i tempi ai fini della chiarezza del tracciato procedimentale, e che quindi il termine delle 24 ore in qualche modo finiva per alterare potenzialmente la pienezza e la chiarezza della discussione stessa.

Mi sembra giusto riconoscere che la Giunta è venuta congruamente incontro a questa obiezione, posto che la preoccupazione da cui muoveva quella modifica regolamentare era tutta finalizzata alla concretezza e alla efficacia nel tenere il passo su un programma dei lavori dell'Assemblea e sul calendario definito, senza tuttavia forzare la ragione politica interna all'economia del dibattito. Che da parte della Giunta sia stato accettato, come abbiamo ascoltato dal relatore Segni, di contenere in una sola giornata di discussione il tempo di iscrizione a parlare (ad un'ora prima dell'inizio della discussione stessa), credo che corrisponda positivamente a questa esigenza.

Anche qui un problema di razionalizzazione dei tempi della discussione non doveva diventare un elemento tale da interferire sull'economia del dibattito, non tanto da un punto di vista procedimentale e tecnico, ma sotto un aspetto in qualche misura politico.

Questo è un po' il filo conduttore che mi sembra abbia giustamente ispirato il lavoro della Giunta, rispetto sia al testo proposto sia agli emendamenti che sono stati presentati. Esso costituisce un'equilibrata risposta nella formulazione dei principi, sicché questioni di perfezionamento delle ragioni tecniche della modifica non sconfinino, non debordino in una forzatura che in qualche modo vulneri quello che ho definito prima la ragione politica, che deve essere con grande serietà e rigore difesa, del procedimento di discussione della legge.

È un punto importante, è una delle questioni che il relatore Segni ha esplicitamente lasciato aperta; voglio subito affrontarla perché anche questa rappresenta un punto politico. Se la risposta della Giunta è stata positiva, condivisibile, per la prima delle questioni che abbiamo affrontato, ho apprezzato l'affermata disponibilità a seguire con attenzione la discussione ora in corso, prima di tirare conclusioni su questioni, come quella che riguarda il procedimento, nella parte delicata degli emendamenti, dei termini e dei *quorum* di presentazione degli emen-

damenti nel corso della discussione, o come quella, anch'essa assai rilevante, relativa alla possibilità, di fronte ad un emendamento ritirato, che altri gruppi possono appropriarsi di esso. Sono questioni sulle quali il relatore, come dicevo, ha rinviato ad una valutazione ulteriore, a conclusione del dibattito che stiamo facendo. Credo che sia stato giusto che la Giunta, si muovesse in questa direzione.

Vorrei, in proposito, fare alcune osservazioni. Anche qui noi ci troviamo di fronte a problemi inerenti a questo insieme di modifiche del regolamento, volte a conferire maggiore efficacia alla discussione dei progetti di legge e quindi a rendere più stringato, più essenziale, il nostro lavoro. In sostanza si tratta di quella parte di modifiche del regolamento che prosegue una esperienza che viene da lontano, che è cominciata nel 1971 ed è proseguita nel 1981. La nostra Assemblea ha via via sperimentato e valutato gli effetti di modifiche regolamentari imperniate sull'obiettivo dell'efficienza e sulla capacità della Camera di corrispondere ad un disegno programmatico dei lavori stessi. Credo che sia giusto sorvegliare con rigore, con grande attenzione quando, rispetto ad una «mossa», ad un'esperimento tecnico, noi abbiamo, viceversa, implicazioni politiche di un segno che ci deve far valutare con rigore i singoli problemi e le singole modificazioni. Ne abbiamo parlato prima in riferimento alla questione, positivamente risolta, delle iscrizioni a parlare. Vale, con maggior ragione, rispetto all'insieme dei problemi cui ho accennato, relativi all'iniziativa emendativa. Anche qui, io credo che il relatore abbia giustamente anticipato quella che mi sembra essere una linea di conclusione positiva, cui la giunta è disponibile, cui il relatore si è pronunciato disponibile, e cioè quella di arrivare ad una modifica di questa parte del nostro regolamento che meglio disciplini l'esercizio del potere di iniziativa emendativa, tuttavia senza interferire su un diritto fondamentale, che appartiene al singolo deputato, di partecipare e di essere protagonista

del dibattito nel corso del procedimento legislativo.

A noi questo sembra un punto di grande rilievo, su cui è stato giusto che il dibattito abbia in qualche modo recuperato le ragioni integre che sono alla base del procedimento legislativo: il ruolo del singolo deputato e, quindi, la salvaguardia dei suoi diritti in ogni fase del procedimento legislativo.

Apro una parentesi, a questo punto, per quanto attiene alla questione positivamente risolta, per altro non in antitesi con la proposta precedente, che riguarda il diritto dei singoli deputati, nelle diverse fasi del procedimento, di pronunciare dichiarazioni in dissenso rispetto al proprio gruppo. Già la proposta contenuta nel documento consentiva una interpretazione non difforme dalle conclusioni cui oggi la Giunta è pervenuta, nel recepire positivamente gli emendamenti a questo proposito presentati. Tuttavia, credo che sia giusta la precisazione ulteriormente esplicitata e formulata, secondo la quale il diritto alla dichiarazione in dissenso rispetto alla posizione espressa dal gruppo è formalmente riconosciuto, mentre rispetto ad esso è eccezionale la facoltà da parte del Presidente di intervenire a limitare tale diritto quando esso sia esercitato con un palese intento diverso da quello della esplicitazione del dissenso.

Ma dicevo — e chiudo questa parentesi — che la Giunta farà bene a dare una risposta conclusiva su un punto che il relatore ha lasciato aperto in ordine a questo insieme di emendamenti e, quindi, a questa parte dei principi (*quorum* e termini della iniziativa emendativa), anche qui rigorosamente nel senso di non comprimere un irrinunciabile diritto del singolo deputato e rimanendo dentro la dimensione funzionale allo snellimento dei tempi, all'essenziale stringatezza del procedimento senza vulnerare in alcun modo la ragione politica del procedimento stesso.

Quanto al diritto, diciamo così, di appropriazione dell'emendamento ritirato, ritengo che questo sia un altro punto in

cui dobbiamo distinguere con molta schiettezza regole che hanno una ragione ed un senso in quanto funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi e regole che, viceversa, interferiscono con un dato che è squisitamente politico. Ora, onorevoli colleghi, questo è un punto certamente molto delicato. Ma, se modificassimo in senso restrittivo questo tradizionale diritto che ha accompagnato la prassi e la disciplina dei nostri lavori, toccheremmo un punto importante nei modi di formazione della volontà parlamentare.

Credo che su questo non sia giusto concedere più di tanto alle ragioni dell'economia dei tempi, quando, viceversa, il problema non è di economia dei tempi, ma è tutto essenzialmente di politica procedimentale.

Che cos'è l'appropriarsi di un emendamento ritirato se non un momento (aggiungo, di grande rilievo politico) del confronto attraverso il quale matura una certa definizione di volontà legislativa, che sta tutta nella logica politica del confronto tra i gruppi? Questa non può essere conculcata, né vi è ragione di tempi che in qualche modo possa interferire su questa che, viceversa, è una questione squisitamente ed essenzialmente politica, attenendo al libero manifestarsi delle volontà dei parlamentari e dei gruppi nell'Assemblea e, quindi, in sostanza al modo di formarsi della volontà politica in ordine al provvedimento.

Su altre questioni, signor Presidente, credo che le proposte del relatore siano sostanzialmente condivisibili. Tale è stato il nostro giudizio nel corso della discussione in Giunta e tale si manterrà, signor Presidente, anche nel prosieguo del dibattito e nelle sue conclusioni.

Vorrei solo aggiungere che i problemi sollevati non credo siano tali da toccare, in qualche modo, ciò che concretamente deve a noi interessare nell'approvare questa parte di modifiche del regolamento: intendo parlare del raggiungimento delle ragioni di efficienza del nostro lavoro, dell'obiettivo che la nostra parola sia ascoltata, che la stessa sia fi-

nalizzata a decisioni in cui le ragioni della politica non siano svuotate dall'abuso dei tempi o dal non corretto loro governo.

Parlerò infine, concludendo, di alcune delle questioni sollevate, come proposte autonome, sulle quali il relatore ha espresso parere contrario. Su di esse il nostro giudizio è più sfumato, più prudente. Ad esempio, quanto al parere contrario espresso sulla proposta Rutelli che prevede che le iscrizioni avvengano comunque al banco della Presidenza, noi riteniamo che tale proposta abbia un significato, come dire, simbolico, di mantenimento di una prassi, di mantenimento di quello che è un punto di riferimento per il deputato che intenda prendere la parola.

Ci rendiamo conto che il no formulato dall'onorevole Segni è interno a tutte le modificazioni che, in ordine al punto delle iscrizioni a parlare, sono state approvate, e che hanno il nostro consenso. Mi rendo altresì conto che, da un punto di vista squisitamente organizzatorio e tecnico dei nostri lavori, diventa conseguente che le iscrizioni a parlare seguano altre modalità, abbiano altri punti di riferimento. E tuttavia, anche in virtù del fatto che la Giunta, attraverso il primo principio, ha accettato di modificare talune rigidità contenute nella proposta precedente, che riguardavano le iscrizioni a parlare (che avrebbero dovuto essere effettuate il giorno precedente l'inizio della discussione generale), accedendo a tempi diversi, sembra a noi che non sarebbe incoerente, e che vada quindi guardata con più benevola attenzione, l'esigenza cui fanno riferimento i colleghi del gruppo radicale, di tenere aperta, cioè, di tenere accesa la tradizione di accesso al banco della Presidenza, come valore simbolico che non incide sulle questioni concrete di cui si tratta.

Mi sembra giusto altresì che la Giunta abbia accettato la proposta del collega Russo sull'ammissibilità di un breve intervento da parte di chi ritira un emendamento. Ho già espresso un consenso di ca-

rattere generale, riferito all'insieme delle proposte già formulate dal relatore. È sulla base di questa complessiva linea di indirizzo che noi assegniamo alla Giunta il compito di tirare le ulteriori conclusioni dal dibattito in corso, per pervenire, secondo gli auspici già formulati in sede di dibattito generale, ad una positiva definizione delle proposte di modificazione contenute nel documento II, n. 19.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, chiedo un rinvio del seguito della discussione. Credo che non siano necessari commenti a questa mia richiesta, ma solo una brevissima illustrazione. Siamo presenti solo in tre, in quest'aula: ebbene, ricordo che io stesso ho acceduto, nella Conferenza dei capigruppo, alla proposta di inserire una seduta supplementare, nella giornata di oggi, per consentire la prosecuzione del dibattito sulla riforma regolamentare, ma osservo ora che non è casuale che ben tre colleghi, che si erano iscritti a parlare per questa mattina, abbiano rinunciato; e non è casuale che l'impegno che era stato assunto di assicurare una attenzione almeno dignitosa, considerata l'importanza dell'argomento che stiamo affrontando, non sia stato assolutamente rispettato. La mia richiesta di rinvio assume dunque un valore semplicemente simbolico, perché la sua incidenza sull'organizzazione dei lavori non può che essere assai modesta, dato che vi è ancora un solo oratore iscritto; mi sembra però che non possa essere rifiutata.

Svolgo un'ultima considerazione. Sono dell'avviso che i membri della Giunta per il regolamento debbano essere presenti in aula. Non si tratta di una regola tassativa, ma di un principio di opportunità politica che ritengo sia assolutamente elementare: e, appunto, il rinvio della discussione si chiede sulla base di motivi di opportunità politica.

Qual è la funzione del dibattito che

stiamo svolgendo, soprattutto per quanto riguarda l'intervento dei gruppi che, come il nostro, non sono rappresentati in seno alla Giunta? Essenzialmente quella di consentire che vengano esposte delle argomentazioni che possano essere recepite dai membri della Giunta, dato che nella Giunta a quei gruppi non è consentito svolgerle.

Ora, la Giunta per il regolamento è composta da dieci deputati. È presente in questo momento in aula solo uno di questi dieci deputati, il collega Segni (che io ringrazio per questo), il quale è tra l'altro relatore per il documento ora all'esame. Gli altri nove non hanno avvertito l'esigenza di essere presenti, per ascoltare argomentazioni che direttamente riguardano lo svolgimento dei lavori dell'organo di cui fanno parte, il cui prosieguo mi sembra sia previsto per oggi pomeriggio, comunque dopo la conclusione del dibattito attualmente in corso in Assemblea, in vista appunto dell'opportunità di consentire una valutazione delle posizioni qui manifestate.

Ciò non potrà avvenire perché questi colleghi non sono in aula, hanno ritenuto di non essere presenti ed in questo modo si è violata la consegna di correttezza oltre che di cortesia (non è solo questione di cortesia) che comportava l'inserimento nel calendario di una seduta supplementare questa mattina, come si era deciso nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

Per questo ordine di ragioni, che a mio giudizio parlano da sole (ma ancor più da sola parla l'aula, con il suo aspetto), chiedo il rinvio della discussione, o meglio il rinvio dell'ultimo intervento previsto alla seduta già programmata per l'esame e la votazione finale della proposta di modifica al regolamento di cui al documento II, n. 19.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Se alla Pre-

sidenza può interessare il parere del relatore, vorrei precisare che non posso che essere favorevole ad un rinvio della discussione.

Si tratta, francamente, di un argomento che meriterebbe dall'Assemblea attenzione assai maggiore di quanta non ve ne sia oggi, e lo dimostra anche l'intervento dell'onorevole Loda, che ha svolto considerazioni, come al solito, interessanti e che avrebbero certamente meritato un pubblico che ora, invece, non c'è e, credo, non ci sarà nemmeno più tardi.

La discussione delle proposte di modifica del regolamento non può, a mio avviso, essere confinata in scampoli di settimana o in buchi dei lavori dell'Assemblea, così come sta avvenendo. Si tratta di un dibattito fondamentale. Certo, la competenza in materia è della Conferenza dei presidenti di gruppo e non mia, come relatore su un argomento che ritengo di grande importanza, anche ai fini del lavoro futuro della Camera, mi sembra che la richiesta di rinvio meriti di essere accolta.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Rutelli per le sue osservazioni e ringrazio anche il relatore per aver voluto esprimere la sua opinione.

La proposta dell'onorevole Rutelli è motivata e certamente fondata su argomentazioni logiche, ma non posso nascondere che mi trovo di fronte a difficoltà di calendarizzazione che non so come superare.

FRANCESCO RUTELLI. Ponendo la questione ai voti.

PRESIDENTE. Se mi consente, ho già detto che mi rendo conto della situazione. Il fatto testè ricordato dall'onorevole Rutelli che i colleghi siano assenti è un argomento valido, però ci troviamo di fronte ad un calendario dei lavori dell'Assemblea, adottato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo lo scorso 12 maggio, che io sono costretto a far osservare e rispetto al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

quale, quindi, non so bene come intervenire.

Non vi sono altri iscritti a parlare, anzi, come lei ha ricordato, onorevole Rutelli, vi erano alcuni iscritti a parlare (avevano manifestato l'intenzione di intervenire e l'avevano poi confermata anche successivamente) ma ora tali iscrizioni sono state cancellate e, quindi, il suo è l'ultimo degli interventi previsti. Dopo di che la discussione sulle linee generali dovrebbe essere dichiarata chiusa. La Giunta per il regolamento è già convocata per domani, mentre oggi pomeriggio altri argomenti sono all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Di fronte a queste considerazioni, che sono di fatto sostanziali, avrei deciso di non accogliere la sua proposta onorevole Rutelli; tuttavia essendosi il relatore espresso in senso favorevole al rinvio, ritengo di appellarmi all'Assemblea, sulla sua proposta di rinvio del dibattito, sulla quale, ripeto, il relatore ha espresso parere favorevole.

Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Rutelli di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

(Segue la votazione).

Il risultato della votazione non è chiaro, e pertanto ne dispongo la ripetizione.

Pongo nuovamente in votazione la proposta dell'onorevole Rutelli di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito.

(È approvata).

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sospendo fino alle 16,30 la seduta, che riprenderà con l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 11,25,
è ripresa alle 16,30.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del re-

golamento, il deputato Galasso è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

DI DONATO: «Norme concernenti l'inquadramento del personale postelegrafonico» (3774).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1986, n. 63, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (3581).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Barbato, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa mediante omissione del controllo del direttore responsabile su pubblicazioni periodiche) (doc. IV, n. 223);

contro il deputato Bellocchio, per il reato di cui all'articolo 595 del codice

penale ed agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 224).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 16 maggio 1986, ha trasmesso — in attuazione dell'ordine del giorno n. 0/3336-Tab. 5/1/IV Macis ed altri, presentato il 18 dicembre 1985 presso la Commissione giustizia ed accettato dal Governo — la relazione sul numero dei procedimenti disciplinari promossi dal ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione nel corso di ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, sui criteri di massima cui si è attenuto, sugli accertamenti compiuti prima della promozione del procedimento, sulla fase degli stessi e sul loro esito.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, e hanno replicato il relatore per la XI Commissione, onorevole Pellizzari, e il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro della sanità.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Signor Presidente, onorevoli deputati, il dibattito in ordine a questo decreto-legge ha avuto una serie di fasi, in realtà già precedenti alla presentazione del decreto stesso, ed esattamente riferite al momento in cui, nel pieno della vicenda che di recente ci ha tutti così amaramente e violentemente colpito, la Camera ha dovuto occuparsi di questo argomento. Convenimmo tutti insieme, Governo e Parlamento, sull'opportunità di un provvedimento urgente; e quello che adesso esaminiamo è passato al vaglio delle Commissioni riunite XI e XIV.

Desidero esprimere il mio ringraziamento ai relatori e a quanti sono intervenuti, anche per aver accolto, specialmente nelle Commissioni riunite, alcune integrazioni al decreto-legge com'era stato presentato, volte a migliorare la capacità di controllo, e comunque di indirizzo e di coordinamento, del Ministero della sanità, ai sensi della Costituzione e della legge n. 833.

Come è stato rilevato durante la discussione, specialmente nel corso delle riunioni delle Commissioni riunite XI e XIV, il decreto deve fornire alcune risposte, e non tanto al caso in sé, che resta, nella nostra convinzione, impreveduto, certamente imprevedibile e difficilmente evitabile, considerato che non si è trattato né di frode, né di sofisticazione, ma di vero e proprio avvelenamento.

Il decreto-legge è inteso a fornire indirizzi pregnanti al servizio sanitario nazionale per quanto riguarda il versante degli interessi del Ministero della sanità, perché gli ex laboratori di igiene e profilassi — così li chiamiamo nel testo, dal momento che non tutte le regioni hanno provveduto a trasformarli nei presidi multinazionali di prevenzione, secondo le indicazioni della riforma sanitaria — vengono dotati di strutture e fatti oggetto di una attenzione che non sempre si è constatata; anzi, dobbiamo rilevare che il sistema nel suo complesso non ha conti-

nuato a prestare quella attenzione specifica al settore che pure nelle indicazioni della riforma sanitaria era prevista.

Non abbiamo subito la tentazione di affrontare questa tematica sul versante istituzionale (che pertanto non abbiamo voluto prendere in considerazione), ma abbiamo invece provveduto a creare un sistema di relazioni fra Ministero, unità sanitarie locali, regioni e presidi multizonali di prevenzione, o laboratori di igiene e profilassi, per assicurare un'iniziativa che consenta (soprattutto per alcune questioni particolarmente rilevanti, o che tali possono apparire, per condizioni di fatto oppure per le particolari attenzioni che si possano determinare) al sistema di attivarsi in controlli pianificati a livello nazionale, in modo da percepire e colpire i fenomeni che possano avere un rilievo nei confronti della salute pubblica. È chiaro che la frode e spesso la stessa sofisticazione non hanno rilievo dal punto di vista della salute pubblica, mentre il fenomeno che ci ha coinvolto ed altri analoghi tale rilievo possono invece avere.

Si tratta, quindi, di un'iniziativa in grado di assicurare, facendo capo sul piano tecnico all'Istituto superiore di sanità e sul piano organizzativo e dei controlli al Ministero stesso, una capacità di pianificati interventi. Ciò non diminuisce l'autonomia che caratterizza il servizio sanitario nazionale, ma gli conferisce delle finalità specifiche e precise, tali da consentirgli di affrontare le emergenze vere e quelle ipotizzabili.

Da questo punto di vista, quindi, riteniamo di poter anche corrispondere alle osservazioni critiche che si sono sollevate, sulla base degli otto anni di esperienza che abbiamo alle spalle, rispetto alla conduzione di questo comparto del sistema del servizio sanitario nazionale.

Alcuni colleghi — ed in particolare, credo, l'onorevole Pastore — hanno insistito perché questa iniziativa, che ha uno specifico riferimento ai laboratori di igiene e profilassi, si estenda anche agli istituti zooprofilattici, nonché all'intero sistema dei presidi di igiene pubblica.

Il problema certamente esiste ma in

questo momento appare necessario, di fronte ad una specifica emergenza, concentrare l'attenzione sull'oggetto di questo decreto-legge. Il che naturalmente non vuol dire che nell'ambito del piano sanitario nazionale (e dei relativi progetti-obiettivo) non si possa prevedere quanto suggerito, come del resto è stato indicato anche nel parere espresso dal consiglio sanitario nazionale sulla bozza originaria di piano.

Per quanto riguarda gli istituti di zooprofilassi, faccio presente che nell'ambito della ripartizione dei fondi vincolati del fondo sanitario nazionale le spese correnti e quelle di investimento sono già comprese in capitoli a sé stanti; e che già nel 1985 si è provveduto alla ripartizione dei fondi vincolati sulla base proprio dei programmi presentati dagli istituti di zooprofilassi, i quali dunque già godono in un certo senso della specifica condizione che oggi, con questo decreto-legge, si concretizza per i laboratori di igiene e profilassi.

Sono convinto che l'iniziativa del Governo, così come è andata integrandosi nel corso della discussione davanti alle Commissioni riunite, abbia trovato, per quanto riguarda il versante sanitario, un punto di consolidamento sufficiente ed adeguato. Desidero pertanto fin d'ora auspicare e raccomandare alla Camera di voler consentire il varo della legge di conversione, sostanzialmente nel testo elaborato dalle Commissioni riunite e tenendo conto degli ulteriori approfondimenti emersi questa mattina nel Comitato dei diciotto. Sulla scorta di questi dati, sarà certo utile e possibile pervenire ad una celere conversione del decreto-legge.

Desidero infine assicurare fin d'ora che, passata anche l'emergenza legata alla nube radioattiva di Chernobil, l'Istituto superiore di sanità e il Ministero si impegneranno a dare immediato corso a quanto previsto nel provvedimento, in modo da consentire quelle campagne pianificate di campionatura e di rilevamento che, sia per gli aspetti strettamente sanitari sia anche per quelli che sono congiuntamente agricoli e sanitari, sono con-

siderate urgenti per una intensificazione dei controlli. Il che, se non ci garantisce di fronte a fenomeni del tutto straordinari, certamente aumenta la possibilità di far fronte anche ad essi.

D'altra parte, anche in questa circostanza il sistema ha dimostrato di potersi attivare con sufficiente omogeneità e ampiezza. Il numero delle campionature e delle analisi effettuate nell'ultimo mese e mezzo è stato straordinariamente grande e ci ha consentito di accertare che si è effettivamente trattato di un fenomeno singolo, circoscritto nel modo che è stato più volte ricordato. Un risultato questo che abbiamo potuto ottenere proprio attraverso l'attivazione pianificata di tutte le strutture periferiche.

Senza enfatizzare, questo ci induce a ritenere che un tale tipo di intervento possa essere ripetuto con l'impegno dei presidi zionali di prevenzione, i quali devono comunque continuare a svolgere gli altri loro compiti. È un aspetto che definiremo anche sulla base di una valutazione comune con gli assessori regionali ma tenendo sempre presente che resta necessaria una generale responsabilità di indirizzo e di coordinamento.

Torno a ringraziare tutti i colleghi, chiedendo scusa a coloro che non ho citato, abbiano essi dato valutazioni positive o abbiano avanzato critiche; in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati sarà, però, possibile approfondire ulteriormente la posizione del Governo in relazione alle proposte ed agli atteggiamenti dei gruppi e dei singoli parlamentari (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti, devo osservare che il decreto-legge in esame, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni elementari, si limita a prevedere una nuova disciplina dei controlli e delle sanzioni, nonché norme per la riorganizzazione e il potenziamento degli uffici preposti alla vigilanza.

Molti degli emendamenti presentati prevedono invece una nuova disciplina,

anche fiscale, dell'attività di produzione e commercializzazione, al fine di prevenire le sofisticazioni o comunque di modificare la disciplina sostanziale.

La Presidenza ha valutato attentamente i profili di ammissibilità che si pongono in relazione al disposto dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento ed ha ritenuto che tali emendamenti debbano ritenersi ammissibili poiché configurano interventi che, pur ispirandosi ad una logica diversa da quella che informa il decreto-legge in esame, appaiono comunque strettamente attinenti alle finalità di prevenzione e di repressione che costituiscono l'oggetto dello stesso decreto, come risulta del resto dal titolo del provvedimento.

La Presidenza non ritiene invece ammissibili gli emendamenti Binelli 5.2 e Zambon 7.4, che riguardano modifiche al trattamento economico di alcune categorie di personale, l'articolo aggiuntivo Rabino 5.02, che contiene una delega legislativa al Governo e l'emendamento Rabino 11.1, che riguarda il regime giuridico di atti di trasferimento di beni immobili.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite XI e XIV.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonché al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dopo il primo comma dell'articolo

448 del codice penale, è inserito il seguente:

“La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale”.

All'articolo 2:

al comma 2, ultimo periodo, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi»;

al comma 6, dopo la parola: «governo» sono inserite le seguenti: «e alla regione»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le imprese produttrici di alcool metilico, propilico e isopropilico sono tenute a comunicare alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che vio-

lino le norme di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati».

All'articolo 3:

al comma 5 le parole: «, in quanto occorra, in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «in concorso».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Arma dei carabinieri,» sono inserite le seguenti: «dal Corpo forestale dello Stato,»;

al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I dati elaborati dal servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare. Detto elenco, a cura del Servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità ai consumatori».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

“ART. 109-bis. — Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni”.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi»;

al comma 2, dopo le parole: «uffici a livello» *è inserita la seguente:* «interregionale,».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono conferiti mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di accelerare l'espletamento delle operazioni di inquadramento in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 610, si intende che il periodo di servizio prestato presso l'AIMA dal personale indicato nell'articolo 15, anteriormente alla sua immissione nei ruoli dell'Azienda, è valutato per metà, agli effetti giuridici, quale anzianità nella qualifica attribuita a detto personale.

4-ter. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi del presente articolo sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole «articoli 18 e 22 della medesima legge,» sono inserite

le seguenti: «nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali»;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 1 ed ai servizi a questi connessi» *sono sostituite dalle seguenti:* «già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del servizio sanitario nazionale»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior onere derivante dalle esigenze di funzionamento del Servizio ispettivo, centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«ART. 12-bis. — 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 ed all'articolo 12, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle C e D.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-bis.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni».

All'articolo 13:

al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «Bolzano» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale»;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera o)» sono aggiunte le seguenti: «lettera p)».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la Tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla Tabella E allegata al presente decreto.

2. La lettera a) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

"a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali".

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 42».

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«ART. 14-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

"1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge".

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, e 13, in lire 16.090 milioni per l'anno 1986, in lire 22.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 23.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

b) quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Piano agricolo nazionale e piano della forestazione";

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato";

c) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga e disciplina del regime agricolo per la zona di Gorizia";

f) quanto a lire 750 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità".

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Le tabelle cui fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, riferite, le prime due, agli articoli 12-bis e la terza all'articolo 14 del decreto-legge, nel testo delle Commissioni, sono del seguente tenore:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

TABELLA C.

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI
 DEL MINISTERO DELLA SANITÀ (TABELLA XIX — DECRETO
 DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748)

Quadro B — Dirigenti amministrativi

Funzioni

D - Dirigente Superiore: 1	Vice direttore generale
E - I dirigente: 1	Direttore di divisione

Quadro C — Dirigenti medici

Funzioni

E - I dirigente: 1	Ispettore capo
------------------------------	----------------

Quadro D — Dirigenti veterinari

Funzioni

E - I dirigente: 1	Ispettore capo
------------------------------	----------------

Quadro E — Dirigenti chimici

Funzioni

E - I dirigente: 1	Ispettore capo
------------------------------	----------------

Quadro F — Dirigenti farmacisti

Funzioni

E - I dirigente: 1	Ispettore capo
------------------------------	----------------

Quadro G — Dirigenti ingegneri

Funzioni

E - I dirigente: 1	Ispettore capo
------------------------------	----------------

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

TABELLA D.

INTEGRAZIONI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 LUGLIO 1980, N. 614

QUALIFICA FUNZIONALE		VII ingegnere	1
<i>Amministrativi:</i>			
VIII funzionario amministrativo	2	<i>Ragionieri:</i>	
VII collaboratore amministrativo	1	VI ragioniere	2
<i>Medici:</i>			
VIII medico direttore	3	<i>Assistenti sanitari:</i>	
VII medico	2	VI assistente sanitario	4
<i>Veterinari:</i>			
VIII medico veterinario direttore	3	<i>Segretari amministrativi:</i>	
VII medico veterinario	2	VI segretario amministrativo	4
<i>Chimici:</i>			
VIII chimico direttore	2	<i>Coadiutori:</i>	
VII chimico	1	IV coadiutore	3
<i>Farmacisti:</i>			
VIII farmacista direttore	1	<i>Dattilografi:</i>	
VII farmacista	1	IV dattilografo	5
<i>Ingegneri:</i>			
VIII ingegnere direttore	1	<i>Autisti:</i>	
		III autista	3
		<i>Operai:</i>	
		II operai comuni	3

TABELLA E.

(Legge 24 luglio 1985, n. 410)

	Organici al 1° genn. 1985	Organici al 1° genn. 1986	Organici al 1° genn. 1987	Organici al 1° genn. 1988	Organici al 1° genn. 1989	Organici al 1° genn. 1990
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.800	25.000
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200	67.200

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

“Articolo 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria”.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

“La condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque”».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona.

1. 1.

BINELLI, POLI, PASTORE, MACIS.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribu-

zione di sostanze alimentari o di altre cose contraffatte o adulterate destinate al commercio.

1. 2.

BINELLI, POLI, PASTORE, MACIS.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

«La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale».

1. 3.

BINELLI, POLI, MACIS.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 2 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente comma.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico,

propilico, isopropilico, nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. I trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporti o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

1. 01.

BINELLI, BELLOCCHIO, PASTORE,
POLI, TRIVA.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa è richiesta dal sindaco.

3. Se le analisi di revisione non confer-

mano la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere immediatamente revocata.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di governo per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino casi di frodi e di sofisticazioni o accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari conseguenti. A tale fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

sopra citati e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti o bevande.

2. 1.

BINELLI, PASTORE, POLI, MACIS.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

2. 2.

RUTELLI.

Al comma 5, sostituire le parole: dal prefetto con le seguenti: dal presidente della giunta regionale.

2. 3.

BINELLI, POLI, PASTORE.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per coloro che abbiano subito condanne per frode alimentare o che siano responsabili delle operazioni di manipolazione di alimenti o bevande non consentite o del trasporto di alimenti o bevande adulterati o sofisticati è disposta dalle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni o la patente di guida, la sospensione o la revoca delle medesime, la cancellazione dal registro per gli esercenti il commercio e l'interdizione a partecipare a qualsiasi titolo ad attività uguali o comunque attinenti a quella esercitata al momento della denuncia.

2. 4.

BINELLI, POLI, PASTORE, COCCO, MACIS.

Al comma 8, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il presidente della giunta regionale.

2. 5.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. È fatto obbligo ai produttori di riportare sull'etichetta dei vini immessi in commercio la analitica composizione merceologica e chimica del contenuto. Tale obbligo entra in vigore dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 6.

RUTELLI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. È fatto obbligo ai produttori di riportare sull'etichetta dei vini immessi in commercio l'indicazione della presenza e dei quantitativi di alcool etilico, alcool metilico e dei metalli pesanti contenuti.

2. 7.

RUTELLI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Quando a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per frode tossica o comunque dannosa alla salute, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

2. 01.

BINELLI, POLI, PASTORE, COCCO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I Ministri della sanità e dell'agricol-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

tura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e di repressione nel settore delle frodi alimentari.

2. A tal fine i Ministri predetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 4.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 12, comma 5.

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorre, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE CONTROL SpA).

6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'agricoltura e delle foreste e del ministro della sanità, di intesa con gli altri ministri interessati.

7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. — Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni, comitati di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi con il compito di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza».

3. 1.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il compito della prevenzione e repressione delle frodi e sofisticazioni alimentari, spetta ad un organo di coordinamento che si avvale dell'azione integrata dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'ispettorato centrale repressioni frodi, nonché del servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e

repressione nel settore delle frodi alimentari.

3. 2.

MUSCARDINI, PALLI, BERSELLI,
MAZZONE, AGOSTINACCHIO,
DEL DONNO, CARADONNA.

Al comma 1, sostituire le parole: I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono *con le seguenti:* Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presiede.

3. 3.

RUTELLI.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. — L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 114. — Il comitato di cui al precedente articolo costituito presso il ministro dell'agricoltura e delle foreste è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è composto da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra cui il Ministro con funzione di presidente, dal Ministro e da due rappresentanti del Ministero delle finanze, dal Ministro della sanità, da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante di ciascuna regione interessata. Le mansioni di segreteria del comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

I comitati di cui al precedente articolo costituiti presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni e nominati dagli assessori all'agricoltura sono composti dall'assessore all'agricoltura delle regioni o suo delegato con funzioni di presidente, dagli assessori competenti per materia delle amministrazioni provinciali, dai direttori degli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti

nell'ambito della regione, dai rappresentanti dei vari servizi di vigilanza (NAS, Guardia di finanza, unità sanitarie locali e servizi provinciali)».

3. 4.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Al comma 2, sostituire le parole: i Ministri predetti *con le seguenti:* i comitati istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso le regioni.

3. 5.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in particolare definiscono una procedura per la vidimazione dei documenti di accompagnamento delle merci prima o all'inizio del trasporto.

3. 6.

RABINO, BRUNI, RINALDI, ZAMBON.

Al comma 5, sostituire le parole: operano, in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato *con le seguenti:* ed il Corpo forestale dello Stato operano, in quanto occorra, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della Guardia di finanza.

3. 7.

RABINO, BAMBI, BALZARDI, RINALDI.

Al comma 5, dopo le parole: con la polizia di Stato *aggiungere le seguenti:* con l'Arma dei carabinieri.

3. 8.

BINELLI, POLI, PASTORE, TOMA.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e con l'Agenzia *fino alla fine del comma.*

3. 9.

BINELLI, POLI, PASTORE, BARZANTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nell'ambito della collaborazione delle Regioni di cui lo Stato si avvale ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede al coordinamento, anche in forma di rilevazione e analisi sistematica, dei dati raccolti, dell'attività svolta dalle province e dai comuni compresi nel proprio territorio nel campo della prevenzione e della repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli. I risultati complessivi sono annualmente trasmessi con apposita relazione dalle regioni e province autonome al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al commissario del Governo.

3. 13.

GOVERNO.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 3.13, dopo le parole: Provincia autonoma aggiungere le seguenti: in raccordo con gli organi periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi e sofisticazioni.

0. 3. 13. 1.

POLI, BINELLI, POCETTI.

Sono stati ancora presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 6.

3. 10.

RUTELLI.

Sostituire il comma 7 col seguente:

7. Dopo l'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 162, è aggiunto il seguente:

«ART. 119-bis. — Le regioni istituiscono un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, nell'ambito della col-

laborazione tra Stato e regioni prevista dall'ultimo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e, ferme restando la specifiche competenze dell'amministrazione statale e degli istituti ed enti interessati, coordinano lo svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni. Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti dal presente decreto.

3. 11.

BINELLI, POLI, PASTORE, TOMA.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, le amministrazioni provinciali, d'accordo con gli istituti di vigilanza competenti per territorio, per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad essere attribuiti dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei comuni.

7-ter. Le regioni attuano iniziative di coordinamento dei poteri di cui al precedente comma anche attraverso la definizione di programmi annuali o pluriennali di rilevazione di controllo, sentite le organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei produttori del settore viti-vinicolo di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

7-quater. Le regioni, attraverso i comuni interessati alla viti-vinicoltura:

a) istituiscono l'anagrafe viti-vinicola, distinta per sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commer-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

ciali, che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati e provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe viti-vinicola;

b) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

c) esercitano il controllo per accertare la veridicità delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a DOC di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata;

d) collaborano con gli istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;

e) provvedono alla timbratura dei documenti di accompagnamento previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione in conformità con l'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori dal territorio nazionale;

f) per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, istituiscono una commissione comunale o intercomunale composta da:

1) il sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo;

2) due consiglieri comunali di cui uno della minoranza;

3) un rappresentante imprenditore agricolo per ognuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative

a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;

4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentativi a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali;

5) rappresentanti della aziende industriali e commerciali, qualora nei territori comunali operino tali tipi di aziende nel settore di produzione e vendita dei prodotti viticoli. In ogni caso l'integrazione è limitata ad un rappresentante per ogni tipo di azienda, su designazione delle medesime;

6) un rappresentante delle associazioni dei produttori viti-vinicoli nominato in accordo tra le associazioni riconosciute.

7-quinquies. I rappresentanti delle organizzazioni di cui ai numeri 3, 4 e 6 della lettera f) del comma *7-quater*, devono essere residenti nel comune. La commissione è nominata dal sindacato, le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale designato dal sindaco. La commissione deve essere costituita entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

7-sexies. Per lo svolgimento delle attività indicate ai commi precedenti, presso i comuni viene istituito entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un ufficio viti-vinicolo.

7-septies. Sono esentati dalla presentazione della denuncia di produzione e dall'anagrafe viti-vinicola i produttori le cui aziende abbiano una superficie a vi-

gneto inferiore a 10 are e la cui produzione di vino, di mosto di uva o di uve destinate alla vinificazione non è stata e non sarà neppure in parte direttamente o indirettamente commercializzata.

7-octies. Le regioni assegnano alle province, per le attività previste dai precedenti commi, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri sostenuti nel prestare la collaborazione.

7-novies. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per consentire la concessione di contributi straordinari alle regioni in relazione alla fase di avvio degli interventi di cui ai precedenti commi.

3. 12.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI,
BONCOMPAGNI.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e sul subemendamento riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, il quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge recita: «L'ispettorato centrale repressione frodi ed i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorra, in collaborazione» — le parole sono state poi modificate con «in concorso» — «con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie, nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva (AGECONTROL SpA)».

L'attività di questa agenzia è regolata da un disegno di legge pendente dinanzi al Senato, avente per oggetto «sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo». A proposito dell'attività di questa agenzia, inoltre, prevista dall'articolo 5 del di-

segno di legge n. 1606, si dice, ad esempio, nel parere della Commissione giustizia del Senato: «Con quest'ultima disposizione si attribuiscono funzioni di pubblico ufficiale e poteri squisitamente pubblicistici tali da incidere, in modo decisivo, su diritti costituzionalmente garantiti ed aventi diretta influenza sull'accertamento sia di infrazioni amministrative che di reati, ad una agenzia costituita nella forma di società per azioni e regolata dalle norme relative alle società per azioni. Una novità questa che non trova sufficiente giustificazione, almeno per ciò che riguarda il nostro ordinamento, nè nelle previsioni dei regolamenti CEE, nè nella generica alta direzione e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste prevista, rispetto all'AGECONTROL, dal citato articolo 5».

La motivazione, completamente negativa, prosegue affermando che il sistema congegnato dal disegno di legge riguardante il soppresso articolo 8 del decreto-legge in esame, che però vede riemergere questa fantomatica società al quinto comma dell'articolo 3, presenta *ictu oculi* il duplice pericolo per una omissione di controllo sugli atti afferenti le tre federazioni socie della agenzia, e viceversa di un controllo vessatorio nei confronti degli atti delle associazioni concorrenti non facenti capo alle federazioni socie dell'agenzia.

Comunque, al di là di ogni malevola presunzione, anche se purtroppo fondata sul costume e sull'esperienza, dal punto di vista rigorosamente giuridico l'attribuzione di poteri pubblicistici all'AGECONTROL, almeno fino a quando essa sia costituita nelle forme attuali, si presenta obiettivamente contrastante con l'elementare principio per cui la persona del controllore non può coincidere con quella del controllato.

Il senatore Vassalli conclude il suo parere affermando: «La sottocommissione non ignora che, mentre il presente parere veniva elaborato, è stato pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del 14 aprile 1986 il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, concernente misure urgenti in materia di pre-

venzione e repressione delle sofisticazioni alimentari — è il decreto-legge al nostro esame — e che purtroppo nell'articolo 8 di detto decreto trovasi riprodotto l'articolo 5 del disegno di legge in titolo, ma nessuna ragione di urgenza potrebbe indurla a deflettere dal punto di vista sopra rappresentato nel momento in cui le sarà trasmesso per il prescritto parere il disegno di legge di conversione del decreto-legge sopramenzionato».

Le Commissioni agricoltura e sanità riunite hanno soppresso l'articolo 8, però al quinto comma dell'articolo 3 si prevede l'attività di una società per azioni la quale è di fatto allineata, per poteri e competenze, ai nuclei di polizia tributaria, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. In pratica si instaura un perfetto allineamento di poteri tra una società privata, sia pure avente un particolare carattere, e gli organi di polizia dello Stato. Ritengo quindi che in sede di coordinamento debbano essere sopresse le parole da: «e con l'agenzia» fino al termine del comma quinto dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Muscardini Palli. Ne ha facoltà.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, desidero ricordare che l'emendamento da noi presentato all'articolo 3 del decreto-legge nasce dalla necessità di dover trovare un organismo che possa coordinare le diverse attività svolte dai nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri o dall'ispettorato centrale repressione frodi o dal servizio della sanità.

Sappiamo bene che in questi anni, da quando la legge di riforma sanitaria è entrata in vigore, tutto quello che riguarda il controllo delle sofisticazioni alimentari ha subito una notevole *impasse* anche per il problema non indifferente della mancanza di personale adeguato e specifico. Ad esempio, sappiamo che il personale dei NAS è assolutamente insuf-

ficiente a svolgere i compiti istituzionali; così per i laboratori di analisi abbiamo appreso da dati certi e molto preoccupanti che i controlli non sono stati in gran parte effettuati, con la conseguenza di arrivare alle ben note vicende, non ultima quella del metanolo.

Riteniamo giusto che al di sopra di tali strutture, che con compiti diversi hanno le stesse finalità, vi debba essere un organismo di controllo, per effettuare interventi rapidi, precisi e soprattutto non a livello incrociato, che alla fine invece che proficui risulterebbero dannosi.

Il nostro emendamento era stato accettato in Commissione dal relatore. Il Governo ci ha chiesto di ritirarlo per riformularlo in maniera diversa, in quanto noi identificavamo in uno specifico organismo, cioè in un'agenzia, l'organo di controllo di questi servizi. Noi abbiamo ripresentato l'emendamento in una nuova stesura sia per venire incontro alle esigenze del Governo, sia per cercare di dare un contributo alla soluzione di un problema che, senza un organo di coordinamento, rischia di rimanere irrisolto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero, signor Presidente, intanto fornire alla nostra Assemblea l'unico intervento che faremo sull'articolato e poi anche, spero, un po' di edificazione morale e psicologica, daché mi appresto a leggere le parole che il ministro dell'agricoltura ha pronunciato non più tardi di ieri sera in quest'aula.

Il ministro dell'agricoltura ha detto ieri sera: «Do anche volentieri atto che la discussione sulle linee generali ha recato ulteriori elementi per il prosieguo del lavoro della Camera, nonché per l'approvazione del testo e dei relativi emendamenti». A proposito degli emendamenti radicali, in particolare, ha riconosciuto che esiste nell'ambivalenza tra esigenze del progresso e difesa del consumatore un lato negativo, «che è quello consistente nel fatto che il consumatore è disarmato rispetto a progressi tecnologici che

qualche volta sotto l'assillo del profitto, qualche altra volta sotto il venir meno di un'etica civile, che mi pare fosse quella a cui si richiamava l'onorevole Rutelli, qualche altra volta ancora per l'insufficienza dei pubblici poteri nel compiere alcune normali operazioni di controllo, rappresentano, dicevo, alla fine un rischio serio qualche volta per il consumatore».

Ancora: «Terremo conto anche degli emendamenti che sono stati presentati, alcuni dei quali in parte coincidono con quelli che hanno formato oggetto dei riferimenti dell'onorevole Binelli». Ancora: «Ho preferito dedicarmi prima ai parlamentari dell'opposizione per cercare di cogliere quanti più possibile elementi positivi e spunti migliorativi del provvedimento in esame». Infine il ministro ha detto: «Il rapporto maggioranza-opposizione è fatto dalla possibilità che il Governo si senta sufficientemente sostenuto da una maggioranza parlamentare, ma poi anche dalla capacità collettiva di Governo e maggioranza parlamentare di tener conto, in un dialogo aperto e costruttivo, degli apporti dell'opposizione».

Abbiamo tutti, ieri sera, lasciato questa aula soddisfatti (io, almeno, lo ero) dopo aver ascoltato le parole del ministro, perché ci ritenevamo sicuri che il ministro, con la serietà che lo contraddistingue, avrebbe dato seguito a queste sue importanti e significative dichiarazioni ed a queste sue importanti e significative aperture di metodo e di merito all'opposizione. Oggi, invece, entriamo in aula e leggiamo il testo degli emendamenti unitari predisposti dal Governo e dalla maggioranza, che non recepiscono neppure una sillaba dei contenuti, delle proposte, delle indicazioni e dei suggerimenti, alcuni dei quali assolutamente ragionevoli ed equi, al punto che sono stati perfino ritenuti accettabili dal ministro dell'agricoltura. Prendo quindi atto che il ministro dell'agricoltura ci ha preso in giro, e termino il mio intervento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emenda-

menti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la previsione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 162, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un centro di raccolta informatizzata dei dati relativi

alle anagrafi viti-vinicole regionali e alla produzione, trasporto e commercializzazione dei mosti e dei vini e delle sostanze di uso enologico vietate, nocive o comunque soggette a limitazioni d'uso o atte a sofisticare gli alimenti e le bevande.

4. 1.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI,
BONCOMPAGNI.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la pubblicazione integrale, una volta all'anno, sui 4 principali quotidiani a diffusione nazionale.

4. 2.

RUTELLI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Le risultanze delle indagini e i dati comparati raccolti dal centro di cui al comma 1, vengono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari.

4. 3.

RUTELLI.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4-bis introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione):

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, vini e vini speciali, deve, ogni anno entro il 6 settembre, per la quantità detenuta alla data del 31 agosto, ed entro il 15 dicembre per la produzione dell'annata farne denuncia, in 4 copie, al comune competente per territorio.

2. I produttori ed i trasformatori di uve, nella denuncia, devono indicare, oltre al nome, cognome ed indirizzo, i dati catastali relativi alla superficie in ettari dei vigneti posseduti, distinti per coltura

principale, per coltura secondaria e per ciascun tipo di impianto e le relative quantità di uve prodotte, nonché ogni altra informazione richiesta dall'anagrafe vitivinicola e dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. Le quantità denunciate debbono essere espresse in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti.

4. I comuni trasmettono entro il 19 settembre una copia delle denunce di giacenza ed entro il 31 dicembre una copia di quelle di produzione all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed agli organi regionali dell'agricoltura, competenti per territorio.

5. La denuncia delle uve destinate alla trasformazione in vino, deve essere seguita da un giudizio di congruità espresso da un'apposita commissione operante presso gli stessi comuni, entro il 30 di novembre per le denunce di giacenza ed entro il 31 di gennaio per le denunce di produzione.

6. Il giudizio di congruità, per quanto attiene alla denuncia di produzione dell'annata, tiene conto della media delle tre annate precedenti della stessa azienda con riferimento al corrispondente andamento registrato nel territorio del comune per lo stesso vitigno.

7. La commissione, per l'espressione del giudizio, può avvalersi degli uffici tecnici della regione.

8. Una copia della denuncia rimane al comune presso il quale è stata consegnata, l'altra viene rilasciata al denunciante, previa vidimazione.

9. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i modelli per le denunce di cui al presente articolo al fine di riunire, in un'unica dichiarazione, i dati richiesti per la denuncia di produzione con quelli previsti per l'esecuzione dell'anagrafe vitivinicola di cui al precedente articolo 3, nonché le modalità per il controllo di dette documentazioni.

4-bis. 01.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI,
BARZANTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. La bolletta di accompagnamento è composta da un originale e da tre copie. L'originale deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario. Delle tre copie rimanenti le prime due, a cura del venditore e dello speditore, devono essere consegnate al comune od imbucate con una apposita cassetta con la timbratura automatica dell'ora predisposta dal comune in cui si trova l'azienda, prima od all'atto dell'inizio del trasporto ed in ogni caso prima che il mezzo di trasporto esca dal confine del comune di appartenenza. Il comune tratterrà una copia e settimanalmente provvederà all'inoltro dell'altra copia all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. La terza copia deve essere conservata da colui che cede il prodotto. Le bollette d'accompagnamento trattenute dal comune devono essere archiviate distinte per aziende, con la tenuta di un casellario utile alla raccolta di tutti i documenti vitivinicoli.

4-bis. 02.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI, COCCO.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 162, è sostituito dal seguente:

«I recipienti fissi negli stabilimenti vinicoli, nelle cantine, negli acetifici e nelle distillerie devono essere denunciati, con comunicazione scritta, in duplice copia, presentata all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio, con la specificazione della relativa capacità e con l'indicazione

dell'ubicazione mediante cartina planimetrica.

Deve essere altresì denunciata l'ubicazione dei locali o cortili nei quali sono depositati recipienti mobili di capacità superiore ad ettolitri 100, corredando la denuncia di cartina planimetrica.

I recipienti devono essere contrassegnati con numeri indelebili corrispondenti ai numeri riportati sulla planimetria di cantina ed è fatto obbligo di riportare sulla vasca l'indicazione del prodotto vinoso contenuto come da registro di carico e scarico.

Una copia della denuncia e della planimetria, previa vidimazione, deve essere restituita al dichiarante e da questi esibita agli operatori addetti ai controlli.

Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente denunciata nelle forme stabilite nei commi precedenti.

Ai fini del presente articolo, si intendono stabilimenti vinicoli o cantine i locali destinati alla detenzione di mosti o di vini o vinelli o aceti in recipienti fissi o mobili la cui capienza complessiva risulti superiore a hl 100».

4-bis. 03.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI, COCCO.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«La detenzione negli stabilimenti enologici e l'uso enologico delle sostanze ammesse nelle pratiche e nei trattamenti enologici previsti dall'allegato III del regolamento CEE 337/79 e successive modifiche, sono consentiti a condizione che esse abbiano i requisiti e le caratteristiche di purezza determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità, e siano conservate in recipienti o involucri portanti in caratteri ben leggibili ed inde-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

lebili in lingua italiana anche l'indicazione "per uso enologico" oltre che:

a) il nome e la sede della ditta confezionatrice, nonché la sede dello stabilimento;

b) la denominazione chimica del prodotto secondo la terminologia comunitaria.

La vendita per uso enologico delle suddette sostanze è consentita a condizione che si abbiano i requisiti di purezza di cui al comma precedente e siano confezionate in recipienti ed involucri portanti le indicazioni prescritte dal comma medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano per le miscele dei prodotti di cui sopra, comunque confezionate e presentate, per le quali dovrà essere indicata sulle confezioni la composizione qualitativa e, quando entrino nella composizione o nella miscela sostanze soggette a limitazione di impiego, anche le percentuali quantitative di tutti i componenti.

Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo limitazioni più restrittive previste dalla vigente normativa.

Il confezionamento per la vendita delle suddette sostanze può essere effettuato esclusivamente dalle ditte produttrici».

4-bis. 04.

BINELLI, POLI, BARZANTI, PALOPOLI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Presso i rivenditori di prodotti enologici è vietato detenere e mettere in commercio preparati aromatizzanti atti a conferire artificialmente ai mosti e ai vini caratteristiche specifiche a particolari uve, mosti o vini.

Le sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire ai vini aroma-

tizzati particolari odori e sapori estranei al vino devono riportare in etichetta la denominazione dei costituenti e la dizione "prodotto consentito per l'elaborazione di vini aromatizzati". È fatto obbligo al rivenditore di cedere le sostanze di cui ai commi precedenti esclusivamente a persone munite dell'autorizzazione alla produzione di vini aromatizzati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, annotando, al momento della vendita in un apposito registro, le generalità dell'acquirente, gli estremi dell'autorizzazione, la qualità e la quantità del prodotto ceduto. Il registro di cui al comma precedente, composto di fogli fissi, dovrà essere vidimato, prima dell'utilizzazione, dall'istituto di vigilanza competente per territorio».

4-bis. 05.

BINELLI, PALOPOLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«I prodotti utili per la pulizia, il risanamento dei fusti, damigiane, fiaschi, bottiglie e tappi, nonché attrezzi, pareti, pavimenti ed accessori di cantina, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti e la dizione «da usarsi esclusivamente per l'igiene della cantina» in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore ad un centimetro e del colore adottato per la iscrizione più evidente.

I prodotti di cui al comma precedente non possono essere composti da sostanze atte alla sofisticazione dei vini ed in particolare dai costituenti naturali del vino e da sostanze con azione antifermentativa o coadiuvanti di eventuali inversioni del saccarosio.

È vietato produrre, vendere e detenere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

negli stabilimenti enologici, cantine e locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, spacci di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, di mosti e vini, sostanze e specialità per l'igiene della cantina non corrispondenti ai requisiti di cui al primo comma».

4-bis. 06.

BINELLI, PASTORE, TOMA.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«È vietato produrre, vendere per uso enologico o comunque vendere a stabilimenti enologici, e detenere per la vendita negli stabilimenti di produzione, nei negozi, nelle cantine, nei magazzini, nonché nei locali intercomunicanti con essi anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti non permessi nel presente decreto.

Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi, gli antibiotici, purché in quantitativi strettamente necessari nel normale lavoro analitico e purché sui contenitori sia indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile ed indelebile, in lingua italiana.

I rivenditori di prodotti enologici devono esplicitamente richiedere l'autorizzazione per la vendita di prodotti per uso enologico.

Il rilascio di tale autorizzazione esclude la possibilità di commerciare altri prodotti chimici.

È fatto divieto alle aziende commerciali non autorizzate alla vendita di prodotti per uso enologico di detenere sostanze chimiche con l'indicazione "per uso enologico"».

4-bis. 07.

BINELLI, PALOPOLI, BONCOMPAGNI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«La circolazione, in quantità superiore a kg. 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore e dello speditore, da appositi libretti a madre e 3 figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio dello stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al secondo comma devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. I rivenditori al dettaglio non possono esitare in commercio saccarosio in confezione superiore ai 2 kg.

A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente quarto comma e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli istituti di vigilanza di cui al secondo comma l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente, in tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati dal tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti della vigilanza».

4-bis. 08.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«La circolazione, in quantità superiore a kg. 10 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore e dello speditore, da appositi libretti a madre e 3 figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio dello stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al secondo comma devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando nominativo e recapito dell'acquirente. I rivenditori al dettaglio non possono esitare in commercio saccarosio in confezione superiore ai 2 kg.

A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimate dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste o del registro modello H 18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente quarto comma e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli istituti di vigilanza di cui al secondo comma l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente, in tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati dal tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti della vigilanza».

4-bis. 09.

BINELLI, POLI, PASTORE.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare in lingua italiana, sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, stabilisce, con proprio decreto, le norme per la corretta indicazione dei requisiti di cui al precedente comma.

4-bis. 010.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.

1. Nella preparazione dei vini è consentita l'aggiunta di mosto concentrato rettificato (zucchero d'uva) secondo le modalità previste per i mosti concentrati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

2. Al fine di favorire la produzione e l'uso nella vinificazione di mosto concentrato rettificato, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro stabilirà, con proprio decreto, le modalità di tale produzione, gli incentivi alla produzione e ai produttori viti-vinicoli nonché i sistemi di vigilanza e di controllo.

4-bis. 011.

BINELLI, POLI, PASTORE, IANNI.

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole: ed interprovinciale.

5. 1.

IANNI, POLI.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Prima delle parole: ed interprovinciale *aggiungere la seguente:* interregionale.

0. 5. 1. 1.

BINELLI, COCCO, POCETTI.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, seguenti commi:

3-bis. Al personale di cui all'allegata tabella A adibito al servizio ispettivo è riconosciuta l'indennità mensile pensionabile attualmente identificata dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 3, terzo comma e della legge 24 novembre 1981, n. 675, nella misura prevista dalla

legge 23 dicembre 1970, n. 1074 e successive modificazioni.

3-ter. Al restante personale che opera presso l'ispettorato centrale e negli uffici regionali ed interprovinciali è riconosciuta l'indennità di cui al comma precedente nella misura del 50 per cento non pensionabile.

5. 2.

BINELLI, POLI, PASTORE, COCCO.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno distintivo di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al precedente comma 1 è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000».

5. 3.

GOVERNO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. La seconda copia del documento di accompagnamento deve essere imbucata, a cura del venditore o dello speditore, in una apposita cassetta con timbratura automatica, con data e ora, predisposta dal comune, prima o all'atto dell'inizio del trasporto.

2. Tale adempimento va assolto anche

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

per la circolazione all'interno del territorio del comune. I comuni, con frequenza settimanale, provvedono al ritiro dei documenti di cui al precedente comma e, compilata apposta distinta, provvedono all'invio all'ufficio dell'ispettorato centrale repressione frodi, territorialmente competente.

3. La presente disposizione si applica dal 1° gennaio 1987.

5. 01.

BRUNI, RABINO, ZAMBON, RINALDI.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, un decreto avente valore di legge ordinaria, per assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti nonché per regolare il mercato vitivinicolo.

2. Il decreto dovrà tener conto della disciplina riguardante l'attuazione della politica agricola comune e stabilire:

a) l'istituzione di un catasto viticolo nazionale affidata alle unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori del settore, le quali potranno svolgere tale compito anche con la collaborazione delle associazioni riconosciute loro aderenti, e le norme per la rilevazione dei produttori agricoli non aderenti ad alcuna associazione;

b) l'invio, da parte delle associazioni riconosciute di produttori del settore, agli organismi competenti ad effettuare la vigilanza, di tutta la documentazione relativa ai produttori agricoli loro soci, che questi sono tenuti a predisporre ai sensi della legislazione vigente;

c) l'obbligo, da parte delle associazioni

riconosciute di produttori del settore, di inviare agli organismi di vigilanza copia di tutti i contratti di vendita di uva e di vino stipulati dalle associazioni medesime o dai produttori agricoli loro soci.

5. 02.

RABINO, ZAMBON, BRUNI, RINALDI.

Ricordo che l'emendamento Binelli 5.2 e l'articolo aggiuntivo Rabino 5.02 sono stati dichiarati inammissibili.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge e del seguente tenore:

«1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 5, sostituire le cifre: 17.500 milioni e 9.240 milioni rispettivamente con le seguenti: 35.000 milioni e 18.480 milioni.

6. 1.

RUTELLI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al «Ministro per le finanze» con quello al «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'Azienda disposto

con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1-bis, dopo le parole: I posti disponibili nella qualifica di primo dirigente aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 6

GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 5 con le seguenti: dall'articolo 7.

7. 1.

IANNI, POLI.

Al comma 3, sostituire le parole: nell'articolo 6 con le seguenti: nell'articolo 8, secondo comma.

7. 2.

IANNI, POLI.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ai concorsi da bandire fino a: con legge 14 agosto 1962, n. 610, e.

7. 3.

IANNI, POLI.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 14, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 3 relativa-

mente all'acquisizione dei servizi specializzati e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

7. 5.

GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-quater. Il personale dipendente dai laboratori di analisi per l'esportazione istituiti con regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2594, e regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2594, e regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, ed attualmente operanti presso gli istituti di sperimentazione agraria è immesso, a domanda, nei ruoli centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato alle sedi ubicate negli istituti di provenienza.

4-quinquies. Ai fini dell'inquadramento del citato personale si applicano i criteri stabiliti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, recante norme sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, nonché quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 12 e 13 della citata legge n. 312 del 1980. Il personale in questione conserva altresì l'anzianità di carriera e di qualifica già maturate. Il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, come servizio di ruolo per l'intera sua durata, in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

7. 4.

ZAMBON, RABINO, BRUNI, DONAZZON, CAMPAGNOLI, MORO.

Ricordo che l'emendamento Zambon 7. 4 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo agli interventi sul complesso

degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Poli. Ne ha facoltà.

GIAN GAETANO POLI. Signor Presidente, con riferimento a questo articolo del provvedimento debbo esprimere alcune perplessità, relative soprattutto al quarto comma, nonché ai commi secondo e terzo. A questi ultimi, per altro, insieme al collega Ianni ho presentato alcuni emendamenti: ci è sembrato in particolare, per i concorsi da bandire all'AIMA, che le questioni riguardanti questo ente non possano essere trattate opportunamente in questo provvedimento sulle sofisticazioni alimentari, in quanto la materia delle sofisticazioni non rientra tra i compiti istituzionali dell'AIMA.

A questo proposito, signor Presidente, mi corre l'obbligo di sollevare una perplessità in relazione alla dichiarazione di non ammissibilità dell'emendamento Zambon 7.4, che tendeva a dare una sistemazione ai dipendenti dei laboratori di analisi sui prodotti per l'esportazione, con ciò quindi riferendosi a lavoratori e strutture che attengono direttamente e strettamente alla materia in esame. Dal 1967 i dipendenti di questi laboratori di Conegliano Veneto, di Asti, di Modena, di Barletta, attendono un inquadramento ed una certezza nella loro situazione. La dichiarazione di inammissibilità di tale emendamento meraviglia ancora di più se si considera che al testo originario dell'articolo 7 il Governo, in Commissione, ha aggiunto un comma 4-bis in cui si dice: «Al fine di accelerare l'espletamento delle operazioni di inquadramento in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 610, si intende che il periodo di servizio prestato presso l'AIMA dal personale indicato nell'articolo 15, anteriormente alla sua immissione nei ruoli dell'azienda, è valutato per metà, agli effetti giuridici, quale anzianità nella qualifica attribuita a detto personale». Ebbene, la motivazione di inammissibilità dell'emendamento Zambon 7.4 (di cui, naturalmente prendiamo atto) concerneva il fatto che in tale

emendamento si parlava di trattamento economico del personale. Mi pare però — e su questo, signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione — che anche in questo comma 4-bis, aggiunto su proposta del Governo dalla Commissione, seppure con il nostro parere contrario, si configuri una situazione simile, se non addirittura uguale.

Ecco, dunque, che gli emendamenti che noi abbiamo presentato a questo proposito si propongono di eliminare tali distorsioni all'articolo 7; riteniamo, però, che un metro analogo debba essere anche utilizzato nei confronti dell'emendamento riferito al comma 4-bis. Mi rivolgo, a questo fine, anche al Governo per sapere se non ritenga di presentare un emendamento soppressivo del comma 4-bis, alla luce del fatto che su questo punto si interviene in modo improprio. Infatti, ripeto, l'AIMA non ha nessun compito istituzionale in materia di sofisticazioni e di frodi, mentre gli istituti che ho richiamati hanno un ruolo ben preciso e determinante in proposito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, intervengo brevissimamente per sottoporre all'attenzione del Governo, della Commissione e dei colleghi l'opportunità di riflettere (avrei potuto presentare degli emendamenti, ma ho ritenuto di non farlo dato il punto cui è arrivata la discussione) sul primo comma dell'articolo 7, là dove si prevede che «per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249».

Ebbene, non è possibile ritenere che, con una procedura di questo genere, sia possibile coprire, in un periodo di tempo inferiore ad un paio d'anni, i 24 posti di dirigente disponibile, e ciò è tanto più grave se si tiene conto che si tratta di diri-

genti chiamati a svolgere le funzioni più delicate per il coordinamento e la gestione di questi istituti di controllo e vigilanza, oggi più che mai preziosissimi.

Non è compito mio fare previsioni di questo genere, ma è largamente attendibile che le cose stiano nel modo da me esposto. Pertanto, è forse opportuno che il Governo e la Commissione prendano in considerazione l'idea di prevedere un meccanismo in forza del quale i posti della qualifica di primo dirigente portati in aumento vengano conferiti con una procedura concorsuale abbreviata, da stabilirsi con apposito decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Un'ultima osservazione vorrei formulare, e spero che essa sia accolta nel suo giusto significato, e non come il tentativo di attirare benevolenze dato che, oltre tutto, si tratterebbe anche di un tentativo piuttosto goffo. Il personale degli istituti in questione (io conosco, ad esempio, per esperienza diretta, il lavoro che viene svolto dall'istituto di Conegliano) svolge un lavoro di intensità e di valore tali da farci dire che la retribuzione è assolutamente sproporzionata alla qualità delle prestazioni. Quindi, io credo che sia opportuno che la misura giornaliera del compenso incentivante della produttività, di cui al decreto presidenziale 25 giugno 1983, n. 344, venga maggiorata in misura che sarà ritenuta idonea dal ministro o dalla Commissione o da entrambi. Io mi permetto di suggerire la misura del 130 per cento per le prestazioni rese dal personale del servizio repressione frodi presso gli uffici periferici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Diglio. Ne ha facoltà.

PASQUALE DIGLIO. Signor Presidente, devo anch'io richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul comma 4-bis dell'articolo 7. Ritengo infatti anche io che la Presidenza debba prendere in considerazione un problema di ammissibilità dell'emendamento che ha introdotto tale comma, in quanto mi pare che esso sia assoluta-

mente estraneo alla materia del decreto-legge sulle sofisticazioni alimentari.

È quanto mai specioso affermare che si accelerano operazioni di inquadramento di un personale che risulta già inquadrato nei ruoli dell'AIMA dal 1° gennaio 1985. Quindi condivido pienamente l'intervento del collega Poli in ordine a questo problema.

Richiamo l'attenzione dei colleghi anche sul comma 1-bis dell'articolo 7, che mi sembra in contrasto con la legge n. 301 del 1984, recante norme sull'accesso alla dirigenza. Se non ricordo male, tale legge prevede una più accurata selezione per l'accesso alla carriera dirigente. Inviterei pertanto il Governo a presentare un emendamento soppressivo del comma in questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zambon. Ne ha facoltà.

BRUNO ZAMBON. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, intervengo brevemente per dire, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del mio emendamento 7.4, che mi pare abbastanza strano che tale emendamento non trovi una sua collocazione nel decreto-legge in esame. Il decreto-legge si occupa infatti di materie diverse e l'articolo 7, in particolare, si riferisce al potenziamento dei posti disponibili nei laboratori di analisi e di certificazione.

L'emendamento da me presentato, secondo le intenzioni mie e degli altri proponenti, aveva ed ha l'obiettivo di portare un po' di chiarezza e di serietà nell'ambito dei laboratori di analisi per l'esportazione e partiva dalla seguente considerazione. Il personale degli istituti di sperimentazione agraria, che rilasciano certificazioni per l'esportazione di vini, ha acquisito da tempo una professionalità ed una preparazione che giustificano la sua collocazione nell'ambito degli organici degli istituti in questione. Tenendo presente che è necessario qualificare ulteriormente tale personale, non credo che si possa non tener conto di quello che ha già acquisito esperienza e professionalità.

Non riesco pertanto a capire le motivazioni in base alle quali il mio emendamento è stato dichiarato inammissibile anche perché, come ho già detto, il decreto-legge si occupa di materie diverse, e quella contenuta nel mio emendamento mi pare sufficientemente attinente all'oggetto del decreto. Confermo pertanto di ritenere più che opportuno, quando si parla di potenziamento degli organici, tener conto delle situazioni in atto e mantenere questo personale nella sua giusta e legittima posizione.

Lo stesso ministro dell'agricoltura, in Commissione, aveva riconosciuto l'esistenza del problema, e si era impegnato ad affrontarlo. In ogni caso riproporrò la questione in altra sede, perché è importante una sua soluzione ai fini di una migliore funzionalità degli organismi in questione. In definitiva, partendo dalla considerazione della situazione esistente, si può migliorare il servizio in armonia con gli obiettivi che lo stesso decreto-legge si prefigge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, desidero formulare alcune osservazioni circa la dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti. Non c'è dubbio che l'emendamento Zambon 7.4 debba essere dichiarato inammissibile, trattando di materia sicuramente estranea al decreto-legge. Ritengo pertanto superfluo soffermarmi ulteriormente su tale problema. Capisco anche l'osservazione che è stata formulata, che ha una sua legittimità. Debbo dire che se la Presidenza fosse stata abilitata ad esprimere un giudizio, probabilmente vi sarebbero legittimi dubbi di ammissibilità anche sull'articolo 4-bis. Tutto questo, ripeto, riconoscendo che le obiezioni avanzate corrispondono anche per analogia — oltre che per altre ragioni — a quanto accaduto, anche se si tratta, per la verità, di valutazioni o considerazioni diverse, sulle quali forse qualcuno potrebbe a sua volta obiettare.

A questo punto, per altro, l'emendamento in questione è ormai acquisito dal testo base ed esiste una consolidata e co-

stante interpretazione del regolamento in tal senso: non è consentito, cioè, alla Presidenza di modificare una decisione adottata da una Commissione. Il problema, ripeto, avrebbe potuto essere legittimamente sollevato in Commissione. Qui è stato suggerito che il Governo ritiri l'emendamento. Debbo osservare che il Governo non può ritirare l'emendamento; può presentarne altro soppresivo. Può farlo, d'altronde, la stessa Commissione. L'aver appreso della non ammissibilità dell'emendamento Zambon, della quale è stata data comunicazione in questo momento, può legittimare la Commissione a proporre un emendamento soppresivo. In questo senso rimango in attesa delle loro decisioni, onorevoli colleghi. Possiamo nel frattempo proseguire.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, poiché si tratta di questione di grande rilievo, debbo far osservare che con l'emendamento del Governo approvato in Commissione si è allargata l'area di interesse del decreto originario. In una situazione di questo genere, ritengo che debbano essere dichiarati ammissibili tutti gli emendamenti che tendano a modificare quanto dal Governo introdotto nel vecchio testo. Mi guarderei bene dal modificare un testo che introduce un miglioramento delle condizioni economiche o del trattamento giuridico del personale! Sarebbe un tornare indietro e noi non pensiamo assolutamente che sia possibile agire in questo modo. Prendiamo soltanto atto del fatto che l'area di interesse del Governo non è più quella del decreto originario, poiché l'introduzione di una determinata norma ha modificato il quadro generale. Quindi, a mio parere, si dovrebbero, a questo punto, ammettere tutti gli emendamenti che attengano ad una modifica del trattamento economico e giuridico del personale. Tra l'altro, si tratta di una cosa di non grande rilievo, né credo che le decisioni che sono state assunte dalla Presidenza, nel proprio seno, debbano essere ritenute un Talmud... La Camera esprime un parere diverso: si deve avere l'umiltà di dichiarare ammissibili

anche questi emendamenti, sottoponendoli all'esame ed alla votazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, è inutile che le ripeta quanto lei sa, che la Giunta per il regolamento, cioè, si è espressa in materia nel senso che ho prima sostenuto. Per altro, anche volendo assumere la sua proposta, anche considerando, dunque, l'emendamento del Governo come parte integrante del decreto-legge, debbo dire che, in ogni caso, l'emendamento Zambon non è ammissibile. Dato e non concesso che possa venir accettata la posizione alla quale mi sono riferito, cioè, l'emendamento Zambon potrebbe essere ammesso solo se incidesse sul comma 4-bis. Esso, viceversa, incide su materia del tutto estranea (non riferendosi soltanto al trattamento giuridico del personale dell'AIMA, ma ad altro) che complessivamente stravolge il contenuto della norma. L'unica via, voglio ripeterlo, dal punto di vista regolamentare (nel merito non è la Presidenza a dover esprimere giudizi) è che il Governo presenti un emendamento o che lo faccia la stessa Commissione.

MARIO POCHEZZI. Le chiedo scusa, Presidente, ma non è un battibecco o un dialogo quello che intendo fare. Proprio nei giorni scorsi è stato avanzato da parte del gruppo del Movimento sociale italiano, e successivamente ciò è avvenuto anche da parte del nostro gruppo, un richiamo alla norma del regolamento che disciplina l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge. Si tratta dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis, che vorrei ora rileggere, come ho già avuto modo di fare, in questa stessa aula, pochi giorni fa: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Ora, non si può assolutamente dire che, in presenza di un emendamento come quello che, con riferimento al decreto-legge in esame, è stato presentato dal Governo ed approvato dalla Commissione e con il quale si è

introdotta la disciplina alla quale si è qui poc'anzi fatto riferimento, l'emendamento che è stato oggetto della decisione della Presidenza debba ancora considerarsi non strettamente attinente alla materia.

Mi rendo conto che, nell'era della relatività, tutto può considerarsi relativo. Tuttavia, signor Presidente, io credo che o noi procediamo ad una puntualizzazione di questa parte del regolamento, stabilendo finalmente i criteri di ammissibilità, oppure non ci possiamo più affidare alle decisioni, sia pure illuminate, che vengono assunte dalla Presidenza e dagli uffici e che si pongono spesso in contrasto con le valutazioni del Governo e della stessa Assemblea di Montecitorio.

Signor Presidente, non voglio assolutamente chiedere che si addivenga ad una modifica delle determinazioni già assunte. Richiamo però l'attenzione della Presidenza sulla delicatezza di quanto stabilito dall'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pochetti, e convengo con lei sulla delicatezza della materia. Lei ha richiamato il comma ottavo dell'articolo 96-bis, che io rileggo per mia ulteriore riflessione: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Io credo che un appunto potrebbe essere legittimamente mosso per la larghezza con cui si è esaminata, da parte della Presidenza, l'ammissibilità degli emendamenti...

MARIO POCHEZZI. Non è in discussione l'interpretazione estensiva della Presidenza, ma il fatto che non sia stato ammesso un emendamento! Non allarghiamo il discorso!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, stavo svolgendo un ragionamento! Ora, debbo dire che l'interpretazione estensiva, per quanto possa essere stata scelta come criterio di indirizzo, nel caso speci-

fico da lei sollevato non avrebbe potuto essere adottata, perché altrimenti si sarebbe andati al di là di ogni larghezza consentita e ammissibile.

Per quanto si riferisce sempre al caso specifico, poi, gli uffici mi fanno notare che l'emendamento cui si è fatto riferimento non è stato neppure presentato dal Governo, bensì dal relatore, per cui cade una parte del ragionamento che qui si è sostenuto (*Commenti del deputato Pochetti*). In ogni caso, onorevole Pochetti, credo che il suo richiamo ci debba ulteriormente far riflettere per quanto attiene al prosieguo della discussione; e sul piano generale i suoi rilievi potranno essere oggetto di approfondimento da parte della Presidenza, ed eventualmente della stessa Giunta per il regolamento.

Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è stato soppresso dalle Commissioni riunite.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, possono essere apportate, in base a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, integrazioni ai divieti, alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

2. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto od in parte alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici, altre sostanze antifermentative, glicerina, ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, ovvero impiega acido salico, acido malico, ceneri è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Alla reclusione è aggiunta la multa di lire 500.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato.

Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal precedente comma, chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi precedenti, si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta.

Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione di altre sostanze non consentite contemplate dal primo comma, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione, possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al comma 1, limitatamente

all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad 1/4».

2-bis. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, nella preparazione dei vini liquorosi e delle mistelle non si attiene alle prescrizioni e limitazioni previste dal primo, secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa di lire 150.000 per ogni quintale di prodotto riconosciuto irregolare, ma la stessa non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 1.000.000.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque nella preparazione delle mistelle non si attiene alle prescrizioni ed alle limitazioni previste dai commi primo e secondo dell'articolo 6».

2-ter. L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque produce, detiene per vendere o comunque mette in commercio vini spumanti contro i divieti, le limitazioni e le prescrizioni degli articoli 9, primo comma, 10, 11, primo e terzo comma, e 12 è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

La stessa pena si applica a chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 9, secondo comma».

2-quater. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 15 milioni.

Chiunque viola le norme di cui all'articolo 21 è punito con le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni quintale di uva od ettolitro di vino e relative frazioni dichiarati in eccesso o in di-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

fetto sulla denuncia di produzione e giacenza;

b) da lire 1.000.000 a lire 4.500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro dichiarato in eccesso sulla denuncia di produzione. Tali sanzioni sono applicate unicamente nel caso si superi la tolleranza del 15 per cento delle produzioni e del 5 per cento nella dichiarazione delle superfici;

c) da lire 600.000 a lire 15.000.000 per l'omessa o tardiva presentazione delle denunce di giacenza e produzione nonché per errori di compilazione diversi da quelli di cui alla lettera a)».

2-quinquies. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto stabilito dal successivo comma, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 22, primo e secondo comma, 23, lettere a), b), d), i), n), o), p), e 24 è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60 milioni.

La detenzione a scopo di commercio ed il commercio di vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 180.000 per ogni quintale o frazione di quintale detenuto o venduto».

2-sexies. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 25 è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000».

2-septies. L'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa di lire 500.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto, detenuto per la vendita o venduto».

2-octies. L'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 74 è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto a qualunque titolo detenuto. Alla condanna consegue la pena accessoria prevista dall'articolo 30 del codice penale».

2-novies. L'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Il giudice nel pronunciare la condanna per infrazione alle disposizioni del presente decreto dispone:

a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati;

b) che la sentenza venga affissa all'Albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e a quello del comune in cui risiede il contravventore;

c) nei casi di condanna a pena detentiva la chiusura degli stabilimenti o esercizi fino a 2 anni ferma restando l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale a carico del condannato.

2-decies. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo l'articolo 119 è aggiunto il seguente:

«ART. 119-bis. — Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 56 e 58 è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 9.000.000».

2-undecies. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente:

«ART. 119-ter. — Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 35 e 44 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 15.000.000. Per quanto concerne la tenuta del registro di carico e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

scarico qualora la differenza, tra le giacenze contabili ed i prodotti vinosi, rilevata dal bilancio fra carico e scarico del citato registro e la giacenza effettiva dei prodotti vinosi riscontrata in cantina, nello stabilimento, nel magazzino o nei depositi enologici, al momento della verifica, sia superiore in eccesso o in difetto al 20 per cento, anziché la sanzione precedente, si applica la pena dell'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto vinoso realmente presente che sia in eccesso o in difetto rispetto a quanto risulta dal registro di carico e scarico. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano distintamente per ogni tipo di prodotto riportato sul registro di carico e scarico».

2-duodecies. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo l'articolo 119-ter, è aggiunto il seguente:

«ART. 119-quater. — Chiunque viola le disposizioni comunitarie in materia vinicola, per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000».

2-terdecies. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo l'articolo 119-quater, è aggiunto il seguente:

«ART. 119-quinquies. Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni».

2-quaterdecies. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo l'articolo 119-quinquies, è aggiunto il seguente:

«ART. 119-sexies. — I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti agli enti a cui appartengono gli organi di vigilanza che hanno proceduto alla contestazione delle relative infrazioni. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato direttamente presso le tesorerie degli enti ai quali appartengono gli organi accertatori e nelle ordinanze ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere indicato l'ufficio competente a riscuotere il pagamento».

9. 1.

BINELLI, MACIS, POLI, PALOPOLI,
COCCO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nei casi di particolare gravità gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati sino al triplo.

9. 2.

RABINO, ZAMBON, BRUNI, RINALDI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in essa contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle sue parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

bilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

2. Nella forma indicata dal precedente comma saranno determinate le modalità per l'attuazione dell'anagrafe vitivinicola e per il suo collegamento con il catasto che sarà realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con le normative comunitarie.

9.0.1

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori all'interno ed all'estero.

2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli Organismi nazionali di settore».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. È autorizzata la spesa di L. 15.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare del consumatore.

2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero della sanità di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata anche mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la parte della campagna, non eccedente il 20 per cento dell'importo complessivo, impiegata all'estero.

10. 1.

RUTELLI.

Sostituirlo con il seguente:

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori, promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore.

10. 2.

BINELLI, PALOPOLI, PASTORE,
COCCO, MONTANARI FORNARI.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: comprese le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori.

10. 3.

RABINO, ZAMBON, BRUNI, RINALDI.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del Trattato di Roma».

A tale articolo è riferito il seguente emendamento, poc'anzi dichiarato inammissibile:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ogni atto di trasferimento di beni immobili o di beni mobili registrati o di costituzione di diritti reali di godimento a favore di terzi posto in essere dai medesimi responsabili, trascritto dopo la spedizione all'estero del prodotto di cui al comma 1, è nullo di diritto. I soggetti che pongono in essere tali atti ed i contraenti in malafede sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 1 a 10 milioni. I beni, oggetto degli atti, sono confiscati.

11. 1.

RABINO, ZAMBON, BRUNI, RINALDI.

Ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori indivi-

duati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori di cui al comma 1, ed ai servizi a questi connessi, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei servizi di igiene pubblica e veterinari delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali, di cui agli articoli 16 e 22

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti strutturali ed organizzativi, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi e dei servizi multizonali di cui al precedente comma.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai servizi, di cui ai precedenti commi, i criteri e le metodiche di analisi ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

4. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità, avvalendosi delle facoltà previste all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può richiedere ai presidi e servizi di cui al comma 1 indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. Detti presidi e servizi forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

5. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale, prevista dal presente articolo, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 35 miliardi.

12. 1.

PASTORE, BINELLI, PALOPOLI, DI GIOVANNI, IANNI.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

12. 2.

PASTORE, DI GIOVANNI, BINELLI, CALONACI, POLI.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più am-

biti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità, avvalendosi delle facoltà previste all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può richiedere ai presidi e servizi di cui al comma 1 indagini, prelievi ed analisi di speciale interesse. Detti presidi e servizi forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

12. 3.

PALOPOLI, BINELLI, DI GIOVANNI, PASTORE, POLI, MONTANARI, FORNARI.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia».

12. 4.

PASTORE, DI GIOVANNI, BINELLI, TOMA, MACCIOTTA.

È stato altresì presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 12-bis introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione):

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-bis.

12-bis. 1.

GOVERNO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale degli istituti zooprofilattici sperimentali, con particolare riferimento alle attività dirette al controllo e vigilanza igienico-sanitaria degli alimenti.

2. È autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 5 miliardi, al cui onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo esercizio finanziario.

12-bis. 01.

PALOPOLI, BINELLI, CALONACI,
POLI, PASTORE.

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. Per far fronte alla crescente complessità delle analisi di prima istanza richieste al servizio per la repressione delle frodi negli alimenti, presso i laboratori dei presidi multizonali di prevenzione è istituita una sezione per le analisi degli alimenti.

2. Con decreto del Ministro della sanità vengono individuati i presidi multizonali di prevenzione presso i cui laboratori possono essere inviati campioni di alimenti che richiedono particolari o complesse tecniche analitiche, specificate nel decreto stesso.

3. Il decreto stabilisce i parametri relativi alla dotazione strumentale ed al personale di cui debbono essere dotati i laboratori per far fronte alle analisi di prima istanza ed alle analisi previste al comma 2.

4. I servizi multizonali di prevenzione

comunicano annualmente al Ministero della sanità il numero ed il tipo di analisi effettuate sugli alimenti e le irregolarità eventualmente riscontrate.

12-bis. 02.

PALOPOLI, BENELLI, PASTORE,
COCCO, POLI, BARZANTI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 12 e 12-bis, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge e del seguente tenore:

«1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 12, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettera o), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: laboratori con le seguenti: presidi e servizi.

13. 1.

PALOPOLI, BINELLI, POLI, PASTORE,
DI GIOVANNI.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in via prioritaria con le seguenti: ove compatibile dal punto di vista delle qualifiche.

13. 2.

PALOPOLI, BINELLI, POLI, PASTORE.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1986 e lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia».

13. 3.

DI GIOVANNI, PASTORE, BINELLI,
IANNI, MACCIOTTA.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: A tal fine debbono prevedersi finanziamenti stralcio per interventi da realizzarsi in forma aggiuntiva alle previsioni dei piani sanitari regionali.

13. 4.

BINELLI, POLI, PASTORE, PALOPOLI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'adeguamento della dotazione di personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

13. 01.

BINELLI, POLI, PASTORE, CALONACI,
PALOPOLI, DI GIOVANNI,
COCCO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 13, ricordo che all'articolo 14, nel testo interamente sostitutivo formulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), non sono riferiti emendamenti, mentre all'articolo 14-bis introdotto dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:

ART. 14-ter.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente provvedimento è autorizzata la spesa di lire 60 milioni da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 15, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) quanto a lire 60 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

14-bis. 01.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 14-bis del decreto-legge, ricordo che l'articolo 15 del decreto stesso è stato interamente riformulato dalle Commissioni riunite, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione. A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: lire 16.090 milioni per l'anno 1986 con le seguenti: lire 15.090 milioni per l'anno 1986.

Conseguentemente sostituire la lettera a) del medesimo comma 1 con la seguente:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per lo

scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna»;

conseguentemente alla lettera b) del medesimo comma 1, sostituire le parole: lire 5.600 milioni per l'anno 1986 con le seguenti: lire 4.600 milioni per l'anno 1986.

15. 1.

GOVERNO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

ART. 15-bis.

1. Gli alcoli metilico, butilico, isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici.

2. Le imprese che effettuano la cessione di beni soggetti ad imposta sono tenute ad esporre in fattura l'importo di detta imposta che insiste sui beni stessi.

3. Alle imprese che utilizzano nel settore industriale gli alcoli metilico, butilico, isopropilico compete un credito di imposta pari all'imposta di fabbricazione applicata sui prodotti fatturati e soggetti alla stessa imposta.

4. I soggetti acquirenti gli alcoli metilico, butilico, isopropilico sono tenuti ad indicare alle imprese di cui al comma 2 i termini della autorizzazione amministrativa che dà diritto all'acquisto.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo si applica la pena pecuniaria da lire 5 milioni a lire 150 milioni.

15. 01.

RUTELLI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Gli alcoli metilico, propilico isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici.

2. Le imprese che effettuano la cessione di beni soggetti ad imposta sono tenute ad esporre in fattura l'importo di detta imposta che insiste sui beni stessi.

3. Alle imprese che utilizzano nel settore industriale gli alcoli metilico, propilico, isopropilico compete un credito di imposta pari all'imposta sui prodotti fatturati e soggetti alla stessa imposta.

4. I soggetti acquirenti gli alcoli metilico, propilico, isopropilico sono tenuti ad indicare alle imprese di cui al comma 2 i termini della autorizzazione amministrativa che dà diritto all'acquisto.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo si applica la pena pecuniaria da lire 5 milioni a lire 150 milioni.

15. 02.

BINELLI, POLI, PASTORE, PALOPOLI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 15, ricordo che all'articolo 16, ultimo del decreto-legge, non sono stati presentati emendamenti.

Invito ora i relatori ad esprimere l'avviso delle Commissioni su tutti gli emendamenti che sono stati presentati al decreto-legge.

GIANMARIO PELLIZZARI, *relatore per la XI Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Binelli 1.1 e 1.2, nonché sull'articolo aggiuntivo Binelli

1.01. L'emendamento Binelli 1.3 è stato ritirato.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Binelli 2.1, Rutelli, 2.2, Binelli 2.3, 2.4 e 2.5. Parere contrario anche sugli emendamenti Rutelli 2.6 e 2.7, nonché sull'articolo aggiuntivo Binelli 2.01.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Binelli 3.1. Per quanto riguarda l'emendamento Muscardini Palli 3.2 chiedo scusa ai colleghi per la disattenzione commessa questa mattina nel Comitato dei nove, quando ho espresso parere contrario su quell'emendamento. In realtà, infatti, giovedì della scorsa settimana nelle Commissioni riunite vi fu una dichiarazione favorevole sull'emendamento da parte del Governo, rappresentato in quel momento dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Pandolfi, purché si addivenisse ad una formulazione compatibile con il contenuto del primo comma dell'articolo 3. A questo punto, quindi, il relatore esprime parere favorevole su tale emendamento, purché si addivenga ad una soluzione che sia compatibile con il nostro ordinamento, che non prevede il concetto giuridico di agenzia, di stampo anglosassone.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti Rutelli 3.3, Binelli 3.4 e 3.5. L'emendamento Rabino 3.6 è stato ritirato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rabino 3.7, Binelli 3.8, e 3.9, Rutelli 3.10 e Binelli 3.11 e 3.12, mentre accetto l'emendamento 3.13 del Governo; esprimo inoltre, sempre per quanto riguarda l'articolo 3, parere contrario sul subemendamento Poli 0.3.13.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Binelli 4.1, Rutelli 4.2 e 4.3. Esprimo anche parere contrario sugli articoli aggiuntivi Binelli 4-bis.01, 4-bis.02, 4-bis.03, 4-bis.04, 4-bis.05, 4-bis.06. e 4-bis.07. Parere contrario anche sugli articoli aggiuntivi Rutelli 4-bis.08. e Binelli 4-bis.09., 4-bis.010. e 4-bis.011.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Ianni 5.1 e sul subemendamento Binelli 0.5.1.1. L'emendamento Binelli 5.2 è stato dichiarato inammissibile.

GIAN CARLO BINELLI. Vorrei annunciare, signor Presidente, che il contenuto del mio emendamento 5.2, dichiarato inammissibile, verrà trasfuso in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Binelli. Prosegua pure, onorevole Pellizzari.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore per la XI Commissione*. L'articolo aggiuntivo Bruni 5.01 è stato ritirato, mentre l'articolo aggiuntivo Rabino 5.02 è stato dichiarato inammissibile. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.3 del Governo; parere contrario invece sull'emendamento Rutelli 6.1, sugli emendamenti Ianni 7.1, 7.2 e 7.3; l'emendamento Zambon 7.4 è stato dichiarato inammissibile. Accetto gli emendamenti 7.5 e 7.6 del Governo. Parere contrario sugli emendamenti Binelli 9.1, Rabino 9.2; esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo nella nuova formulazione che divide l'articolo in due commi.

Esprimo parere contrario invece sugli emendamenti Rutelli 10.1, Binelli 10.2 e Rabino 10.3; l'emendamento Rabino 11.1 è stato dichiarato inammissibile. Parere contrario sull'emendamento Pastore 12.1, parere favorevole sull'emendamento 12-bis.1 del Governo, parere contrario sugli emendamenti Pastore 12.2, Palopoli 12.3, Pastore 12.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Palopoli 12-bis.01, Palopoli 12-bis.02.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Palopoli 13.1 e 13.2, Di Giovanni 13.3, e Binelli 13.4 e sull'articolo aggiuntivo Binelli 13.01.

Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14-bis.01 del Governo; parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rutelli 15.01 e Binelli 15.02. Accetto l'emendamento del Governo 15.1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro*

dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, il parere del Governo concorda con quello espresso dal relatore con la precisazione che adesso farò.

Per quanto riguarda l'emendamento Binelli 3.9, che prevede al comma quinto di sopprimere le parole da: «e con l'agenzia» fino alla fine del comma, devo dire che per le esigenze di coordinamento che sono state illustrate dall'onorevole Reggiani, il Governo lo accetta dal momento che rappresenta soltanto la conseguenza della soppressione dell'articolo 8 del decreto-legge.

Colgo l'occasione per dire all'onorevole Reggiani che in una seduta della Commissione giustizia del Senato, alla quale ho partecipato è stata trovata una formula egregia che consente di sistemare questa materia nell'ambito del disegno di legge che è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e che per quel punto si sovrapponeva con la disposizione dell'articolo 8, poi soppressa dalla Commissione.

Devo aggiungere un'altra osservazione, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.1 del Governo: la cifra che il Governo propone di sostituire a quella di 16.090 milioni non è più 15.090 milioni, ma 15.150 milioni. Si tratta di una rettifica che deriva dall'emendamento 14.01.

Vengo da ultimo all'emendamento Muscardini Palli 3.2, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole. Il Governo si rende perfettamente conto del significato di questo emendamento; riteneva però che in Commissione si sarebbe potuto forse formulare in maniera che apparisse chiaro che l'organo di coordinamento del quale in esso si fa menzione non assorbe in sé i compiti della prevenzione e della repressione delle frodi, che sono propri invece degli organismi previsti a questo scopo, vale a dire dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del servizio sanitario nazionale.

Nell'attuale formulazione dell'emenda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

mento in questione sembra che questi compiti spettino all'organo di coordinamento, il quale invece ha propriamente funzione di coordinamento.

Se la Commissione ritenesse dunque di poter riformulare l'emendamento Muscardini Palli 3.2, il Governo potrebbe condividere il parere che è stato espresso dal relatore. Potremmo eventualmente studiare insieme la nuova dizione da adottare, in modo da far risultare che i compiti ivi previsti di prevenzione e repressione dalle frodi e sofisticazioni alimentari non spettano all'organo di coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché sono state avanzate richieste di votazioni a scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per le votazioni segrete mediante procedimento elettronico.

Sospendo la seduta fino alle 18.

**La seduta, sospesa alle 17,40,
è ripresa alle 18.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto, poiché dobbiamo procedere ad una serie di votazioni, a cominciare dall'emendamento Binelli 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, per non disturbare eccessivamente i colleghi, dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sia sull'emendamento Binelli 1.1, sia sull'emendamento Binelli 1.2.

Con il primo emendamento proponiamo di eliminare un inciso che è contenuto nel primo comma dell'articolo 1 del provvedimento, là dove si dice che la confisca consegue ai reati previsti dagli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di qualcuno.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI**

FRANCESCO MACIS. Tenuto conto che si tratta di reati gravi, come l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, oppure l'adulterazione di sostanze alimentari, eccetera, riteniamo che la confisca debba conseguire necessariamente, anche quando fortunatamente non vi sia la morte o la lesione grave o gravissima di taluno.

Con l'emendamento Binelli 1.2 proponiamo, d'altro canto, che la confisca consegua anche nelle ipotesi in cui il proprietario risulti estraneo al reato, ma dallo stesso processo penale risulti che egli è semplice prestanome o che comunque ha tratto profitto dall'attività delittuosa consistente nella contraffazione o nella adulterazione. In buona sostanza, si tratta di prevedere la confisca anche a carico di chi, con il semplice gioco del prestanome, intenda aggirare una disposizione del codice penale vigente.

Per queste ragioni, chiediamo alla Camera di approvare gli emendamenti Binelli 1.1 e 1.2, che si muovono sulla stessa strada indicata dal Governo ma con maggiore coerenza e incisività (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che sugli emendamenti Binelli 1.1 e 1.2 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	398
Maggioranza	200

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Voti favorevoli 208
 Voti contrari 190

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 397
 Maggioranza 199
 Voti favorevoli 208
 Voti contrari 189

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Amadei Ferretti Malgari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello

Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Bosco Bruno
 Bosco Manfredi
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Cannullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
De Martino Guido

Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato

Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bonalumi Gilberto
Casati Francesco
Corti Bruno
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Patria Renzo
Susi Domenico

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Binelli 1.3 è stato ritirato dai presentatori.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Binelli 1.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli. Ne ha facoltà.

GIAN GAETANO POLI. Nel preannunciare, signor Presidente, il voto favorevole del gruppo comunista su questo articolo aggiuntivo, vorrei indurre i colleghi a riflet-

tere su un dato davvero singolare: tutti parliamo di «decreto sul metanolo» ma incredibilmente la parola «metanolo» o «alcool metilico» non appare mai in questo testo.

La domanda che ci poniamo è dunque la seguente: è possibile che dopo aver scatenato questa autentica tragedia (questo è indubbio) il metanolo non venga regolamentato in maniera diversa? Noi crediamo che questo debba essere fatto, e con il nostro articolo aggiuntivo proponiamo di ripristinare non tanto l'imposta, quanto piuttosto il regime di sorveglianza sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico.

In pratica, si tratta di ripristinare il sistema dei controlli, dalla bolla di accompagnamento ai registri di carico e scarico alle segnalazioni all'UTIF alla sorveglianza della Guardia di finanza, tutte cose assolutamente necessarie. Sarebbe davvero incredibile se prendessimo determinate decisioni in conseguenza della tragedia dovuta al metanolo senza affrontare in modo equilibrato i problemi di cui ho parlato (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Anche su questo articolo aggiuntivo è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Binelli 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	400
Votanti	399
Astenuti	1
Maggioranza	200
Voti favorevoli	223
Voti contrari	176

(La Camera approva — Commenti)

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Binelli 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli. Ne ha facoltà.

GIAN GAETANO POLI. Signor Presidente, noi chiediamo di modificare il primo comma, prevedendo che, indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino casi di frodi e di sofisticazioni, oltre che la pericolosità per la salute pubblica, il sindaco adotti provvedimenti cautelari conseguenti.

È stato l'abbassamento della guardia nei confronti delle frodi e delle sofisticazioni a consentire la criminalità che si è manifestata nella tragedia riguardante il metanolo. Occorre intervenire apportando questa modifica per elevare le barriere nei confronti di tutte le frodi e di tutte le sofisticazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 2.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	407
Maggioranza	204
Voti favorevoli	227-
Voti contrari	180

(La Camera approva — Commenti)

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rutelli 2.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Binelli 2.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Poichè i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(È respinto — Commenti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Binelli 2.4.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 2.4, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	410
Maggioranza	206
Voti favorevoli	226
Voti contrari	184

(La Camera approva — Vivi commenti).

Si riprende la discussione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Binelli 2.5.

MARIO POCHEZZI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochezzi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 2.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	413
Maggioranza	207
Voti favorevoli	219
Voti contrari	194

(La Camera approva — Commenti).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Aiardi Alberto
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco

Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barontini Roberto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasini Oddo
 Binelli Gian Carlo
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Bonfiglio Angelo
 Borghini Gianfranco
 Bosco Bruno
 Bosco Manfredi
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Briccola Italo
 Brina Alfio
 Brocca Beniamino
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo
 Cafarelli Francesco
 Cafiero Luca

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Mario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller

Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Pedrazzi Cipolla Anna Marià
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Ruffini Attilio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Tamino Gianni
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si è astenuto all'articolo aggiuntivo Binelli 1.0.1:

Maceratini Giulio

Sono in missione:

Andreotti Giulio

Bambi Moreno
 Bonalumi Gilberto
 Casati Francesco
 Corti Bruno
 Galasso Giuseppe
 Matteoli Altero
 Patria Renzo
 Susi Domenico

Si riprende la discussione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ritirate il decreto!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Pazzaglia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rutelli 2.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli. Ne ha facoltà.

GIAN GAETANO POLI. Signor Presidente, annuncio l'astensione del gruppo comunista dal voto su questo emendamento in quanto la questione trattata dal medesimo è affrontata nell'articolo aggiuntivo 4-bis. 010 in un modo che ci sembra più appropriato, anche se le questioni sollevate dal collega Rutelli sono certamente fondate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Vorrei dichiarare il mio rammarico per la presa di posizione assunta dai colleghi comunisti. Con il presente emendamento si fa obbligo ai produttori di indicare, sulle etichette dei vini posti in commercio, la analitica composizione merceologica e chimica del contenuto. Sempre l'emendamento 2.6 lascia un congruo margine di tempo per poter decidere in merito. Riteniamo che questo emendamento introduca norme di trasparenza, di informazione e di tutela dei diritti dei consumatori.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei dire ai colleghi che il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

ministro Degan ha fatto osservare che fra gli emendamenti Binelli 2.3 e 2.5 vi è una contraddizione. Ritengo che in sede di coordinamento formale del testo approvato si possa ovviare a questo inconveniente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Rutelli 2.6, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	406
Votanti	249
Astenuti	157
Maggioranza	125
Voti favorevoli	71
Voti contrari	178

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rutelli 2.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Vorrei informare l'Assemblea che questo emendamento rappresenta una proposta subordinata rispetto al primo. Mi auguro perciò che il gruppo comunista vorrà assumere un atteggiamento diverso e che gli altri colleghi lo prendano in diversa considerazione. Di che cosa si tratta? Anzichè far obbligo, a chi immette vino in commercio, di riportare sull'etichetta il contenuto analitico di tutto ciò che è contenuto all'interno della bottiglia, tale emendamento propone che sull'etichetta sia almeno indicata la presenza ed i quantita-

tivi di alcool etilico, alcool metilico e dei metalli pesanti contenuti nel vino. Questa richiesta è, a nostro avviso, ragionevole e pertanto la sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rutelli 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	403
Votanti	247
Astenuti	156
Maggioranza	124
Voti favorevoli	92
Voti contrari	155

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Alibrandi Tommaso
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Capanna Mario
Caradonna Giulio
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Cavigliasso Paola
Ciocia Graziano
Citaristi Severino
Codrignani Giancarla
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Conte Carmelo
Contu Felice
Correale Paolo

Corsi Umberto
Costi Silvano
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Falcier Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Franchi Roberto

Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Guerzoni Luciano

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore

Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perugini Pasquale
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi

Quattrone Francesco
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Ruffini Attilio
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Sanza Angelo Maria
 Sarti Adolfo
 Savio Gastone
 Scaiola Alessandro
 Scarlato Guglielmo
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Seppia Mauro
 Serafini Massimo
 Serrentino Pietro
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sodano Giampaolo
 Sospiri Nino
 Stegagnini Bruno
 Sullo Fiorentino

Tamino Gianni
 Tedeschi Nadir
 Tesini Giancarlo
 Tiraboschi Angelo
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Tringali Paolo

Urso Salvatore

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vernola Nicola
 Vincenzi Bruno

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Ruttelli 2.6:

Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Amadei Ferretti Margari
 Ambrogio Franco
 Angelini Vito

Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
 Baracetti Arnaldo
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Boncompagni Livio
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Borghini Gianfranco
 Boselli Anna detta Milvia
 Bosi Maramotti Giovanna
 Brina Alfio
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Caferio Luca
 Calonaci Vasco
 Calvanese Flora
 Cannelonga Severino
 Canullo Leo
 Capecchi Pallini Maria Teresa
 Caprili Milziade Silvio
 Cardinale Emanuele
 Castagnola Luigi
 Cavagna Mario
 Ceci Bonifazi Adriana
 Cerquetti Enea
 Cerrina Feroni Gian Luca
 Chella Mario
 Ciafardini Michele
 Ciancio Antonio
 Ciocci Lorenzo
 Ciofi degli Atti Paolo
 Cocco Maria
 Colombini Leda
 Cominato Lucia
 Conte Antonio
 Conti Pietro
 Crippa Giuseppe
 Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana

Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda

Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvarro
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Si sono astenuti sull'emendamento Ruttelli 2.7:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora

Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciopardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Marrucci Enrico
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maira
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bonalumi Gilberto
Casati Francesco
Corti Bruno
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Patria Renzo
Susi Domenico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Binelli 2.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista su questo articolo aggiuntivo che introduce il giudizio con rito direttissimo, non in tutti i processi che comportano adulterazione di sostanze alimentari (il che sarebbe meramente demagogico perché sappiamo che questi processi normalmente comportano accertamenti peritali estremamente complessi e lunghi), ma allorché si segue la procedura prevista dalla legge n. 283 del 1962, che disciplina tutto il sistema di produzione e di vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

In tal caso la legge prevede che l'autorità amministrativa può accedere negli stabilimenti e nei luoghi di vendita, preleva campioni, li invia al laboratorio di profilassi provinciale e, qualora il risultato dell'analisi dimostri che talune sostanze sono contrarie alle norme di legge, ne dà notizia all'interessato, il quale può ricorrere e chiedere una revisione dell'analisi (revisione effettuata dall'Istituto superiore di sanità).

A conclusione di questo procedimento, l'autorità amministrativa ha l'obbligo, allorché accerta la presenza di sostanze tossiche, di trasmettere denuncia all'autorità giudiziaria. Solo in tal caso, quando vi è un accertamento peritale di primo e secondo grado, noi chiediamo che l'autorità giudiziaria proceda con rito direttissimo. Si tratta di un meccanismo rispettoso delle norme ed assolutamente praticabile, perché i casi in cui si chiederà la revisione e l'espletamento di una perizia saranno molto rari. Noi vogliamo che, in presenza di questi, vi sia una tutela efficace dei cittadini e dei produttori onesti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Binelli 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	409
Maggioranza	205
Voti favorevoli	226
Voti contrari	183

(La Camera approva).

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Binelli 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	403
Maggioranza	202
Voti favorevoli	226
Voti contrari	177

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Alibrandi Tommaso
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Andreoni Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Bosco Bruno

Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capanna Lario
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Cominato Lucia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Fontana Giovanni

Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Rebulla Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro

Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bonalumi Gilberto
Casati Francesco
Corti Bruno
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Patria Renzo
Susi Domenico

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare all'emendamento Muscardini Palli 3.2, di cui il Governo aveva chiesto la riformulazione. Tale emendamento però, in seguito alla approvazione ora avvenuta dell'emendamento Binelli 3.1, è precluso. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, l'approvazione, testé avvenuta, dell'emendamento Binelli 3.1 comporta, quanto meno, un momento di approfondita analisi (*Commenti all'estrema sinistra*) sulle conseguenze dei successivi emendamenti, tra i quali ad esempio l'emendamento Muscardini Palli 3.2, rispetto al quale la Commissione ha proposto un subemendamento. Mi pare, inoltre, abbastanza naturale che, dopo aver stabilito un diverso sistema, centrale e periferico, di coordinamento degli organismi preposti alla repressione e alla prevenzione delle frodi e delle sofisticazioni, non possano più essere tranquillamente votati emendamenti che tornino sul medesimo concetto di coordinamento. Quanto meno, signor Presidente, si ritiene, da parte del Governo, necessaria una sospensione, affin-

ché le questioni siano valutate con il dovuto approfondimento.

MARIO POCHETTI. Ma l'emendamento Muscardini Palli 3.2 è precluso!

PRESIDENTE. Onorevole ministro Pandolfi, l'emendamento Muscardini Palli 3.2, è, come ho detto poc'anzi, precluso in seguito all'esito della votazione dell'emendamento Binelli 3.1. La questione da lei sollevata riveste però carattere generale, e non concerne soltanto l'emendamento citato. A questo punto vorrei, perciò, capire esattamente se lei, signor ministro, chiedi una sospensione per consentire la riunione del Comitato dei nove.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente, chiedo una sospensione per consentire al Comitato dei nove delle Commissioni riunite di convocarsi con la presenza del Governo per valutare, anche tecnicamente, le conseguenze causate dagli emendamenti testé approvati.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è d'accordo con la proposta del Governo?

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore per la XI Commissione*. Sono d'accordo.

MARIO POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, raccomanderei una pausa breve, sia perché questa materia è da tempo oggetto di esame, e sia, tra l'altro, perché il Governo, in questo modo, non consente di attuare il calendario che la Camera ha stabilito.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,30,
è ripresa alle 19,40.**

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, nel corso della riunione del Comitato dei nove è emersa la possibilità di perseguire una qualche intesa su alcuni punti, sui quali già nel corso dell'esame in sede referente si erano profilate possibilità di accordo, che tuttavia non sono state conseguite nella formulazione tecnica degli emendamenti sia del Governo sia, in particolare, delle opposizioni.

Il Governo, signor Presidente, ritiene a questo punto non solo possibile, ma anche utile e consigliabile, sempre che ciò sia compatibile con il calendario dei lavori dell'Assemblea, che questa sera il Comitato dei nove possa approfondire e concludere l'esame dei punti in questione, in modo da riprendere successivamente il dibattito in Assemblea, con l'obiettivo di concludere con sufficiente rapidità l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, onorevole ministro (e mi rivolgo anche a lei, onorevole relatore), si tratterebbe di far riunire il Comitato dei nove questa sera, intorno alle ore 21 (ritengo che i colleghi dovranno anche recarsi a cena), per approfondire l'esame degli emendamenti che rimangono ancora da votare.

Qual è il parere del relatore sulla proposta dell'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste?

GIANMARIO PELLIZZARI, Relatore per la XI Commissione. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo quindi, se non vi sono obiezioni, che il seguito della discussione del disegno di legge n. 3677 possa essere rinviato alla seduta di domani mattina che avrà inizio, a tal fine, alle ore 10. A tale discussione farà seguito l'esame della proposta di modificazione del regolamento di cui al doc. II, n. 19, che era prevista per le ore 12.

Pertanto, se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Possiamo dunque passare ai successivi punti all'ordine del giorno, che prevedono il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo ad interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 e, il seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alle misure per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42.

Ricordo che nella seduta del 9 maggio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alle repliche.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli 1 e 2 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42».

(È approvato).

ART. 2.

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, come d'altronde è emerso nella discussione sulle linee generali, tende a sanare, seppure in via eccezionale, una particolare situazione riguardante i lavoratori di imprese che avevano in appalto l'attività edilizia nel comune di Palermo, situazione che ha indotto la regione Sicilia a proporre al Governo l'adozione di un provvedimento di urgenza.

Il decreto-legge fissa un'indennità, per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura pari all'importo del trattamento straordinario, commisurata alla retribuzione che i lavoratori destinatari delle norme in esame avrebbero percepito, nonché la copertura assicurativa ai fini pensionistici per i periodi di concessione della predetta indennità.

Riteniamo pertanto che questo disegno di legge possa essere approvato. Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del ministro del lavoro sulle esigenze di mobilità di questi lavoratori verso attività sostitutive, sempre nell'ambito del comune di Palermo.

Ritengo altresì che si debba porre attenzione allo sviluppo produttivo di attività che possano rendere più stabile un rapporto di lavoro che oggi è certamente precario.

A nome del gruppo socialista annuncio il voto favorevole sul disegno di legge, con l'augurio che si possano realmente

porre in essere rapporti di lavoro più stabili in un'area che è da tempo in crisi (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, avvertito che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (3671); e della concorrente proposta di legge Lobianco ed altri: Nuove norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (3657).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata; e della concorrente proposta di legge Lobianco ed altri: Nuove norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

Ricordo che nella seduta del 9 maggio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la Presidenza, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Toma 2.01, riguardante la tutela della denominazione d'origine del formaggio «mozzarella di bufala», trattandosi di materia non strettamente atti-

nente a quella del decreto-legge, che disciplina esclusivamente le modalità di confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata. Al provvedimento non residuano pertanto emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, è sostituito dal seguente:

“ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322”;

Al comma 2, dopo la parola “il prodotto”, sono aggiunte le parole: “, anche in più pezzi,”;

al comma 2, lettera f), dopo la parola “produzione” è soppressa la disgiunzione: “/o”».

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, è sostituito dal seguente:

“ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la provatura, la provola, la scamorza ed analoghi, è con-

sentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) denominazione di vendita;

b) elenco degli ingredienti;

c) termine minimo di conservazione;

d) quantità netta ovvero dicitura ‘da vendersi a peso’;

e) luogo di origine o di provenienza;

f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento;

g) condizioni opportune di conservazione”».

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Toma 2.01, dichiarato inammissibile dalla Presidenza, è riferito all'articolo 2 del decreto legge, è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al formaggio mozzarella di bufala, proveniente da zone individuate con proprio decreto dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, è riservata la denominazione di origine. Le caratteristiche del formaggio a denominazione d'origine «mozzarella di bufala» sono quelle indicate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979. Il prodotto mozzarella di bufala a denominazione d'origine deve essere immesso in commercio provvisto di particolare contrassegno atto a garantire permanentemente le origini e la identificazione del prodotto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

2. Le ditte produttrici di mozzarella di bufala sono tenute a consentire tutte le ispezioni dei locali di lavorazione e devono tenere e conservare i registri e la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza del prodotto e la modalità di lavorazione.

2. 01.

TOMA, BINELLI, BELLOCCHIO, GRASSUCCI, PALOPOLI, ANTONELLIS, COCCO.

Non essendo stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, che è del seguente tenore:

«La Camera,

premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 è stata riconosciuta la denominazione tipica del formaggio «Mozzarella di bufala»;

considerato che la produzione di tale formaggio avviene in zone geograficamente ben delimitate, con caratteristiche derivanti dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione;

ritenuto che l'attribuzione della denominazione di origine, in sostituzione di quella tipica, può contribuire meglio alla

tutela delle caratteristiche merceologiche del formaggio, con conseguente difesa dei produttori di latte di bufala e dei consumatori delle frodi e dalle sofisticazioni,

impegna il Governo

ad adoperarsi per il riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio mozzarella di bufala, adeguando, altresì, le sanzioni previste dalla legislazione vigente sulle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per le frodi e per la sleale concorrenza».

9/3671/1

«BRUNI, CAMPAGNOLI, RABINO, RINALDI, PELLIZZARI, FALCIER».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Bruni n. 9/3671/1.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bruni. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3672.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (3672).

Presenti e votanti	398
Maggioranza	200
Voti favorevoli	346
Voti contrari	52

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3671.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (3671).

Presenti	402
Votanti	241
Astenuti	161
Maggioranza	121
Voti favorevoli	188
Voti contrari	53

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 3657.

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alibrandi Tommaso

Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barantini Roberto
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cavigliasso Paola
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciccardini Bartolo
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Crivellini Marcello
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Del mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fornasari Giuseppe
Franchi Roberto

Galloni Giovanni

Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Ghinami Alessandro
Giovannini Elio
Gorgoni Gaetano
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Medri Giorgio
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermatini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Poggioloni Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi

Quattrone Francesco
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Sanese Nicola

Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino

Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge di conversione n. 3671:

Alasia Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auletta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo

Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Virgili Biagio

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bonalumi Gilberto
Casati Francesco
Corti Bruno
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Patria Renzo
Susi Domenico

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare al sesto punto dell'ordine del giorno che reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3637, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Data l'ora tarda, ritengo che il seguito della discussione debba essere rinviato ad altra seduta.

Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta odierna è stato assegnato alla VIII Commissione (Istruzione), in sede legislativa, il disegno di legge n. 3705.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa, le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati PERRONE: «Riforma del calendario scolastico» (675); ALOI ed altri: «Modifica del calendario scolastico» (760)— MASTELLA ed altri: «Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole» (2230); POLI BORTONE ed altri: «Modifica dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e riorganizzazione del calendario scolastico» (2249); RUSSO FERDINANDO: «Nuove norme sul calendario scolastico» (3481), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel suddetto disegno di legge n. 3705.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, desidero preannunciare che nella seduta di domani chiederò, ai sensi del quarto comma dell'articolo 137 del regolamento, che l'Assemblea fissi la data per lo svolgimento della interpellanza che insieme all'onorevole Formica ho presentato in materia di disciplina delle banche dati.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua richiesta, onorevole Labriola.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 21 maggio 1986, alle 10.

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (3677).

— *Relatori:* Pellizzari e Falcier.

— *(Relazione orale).*

2. — *Seguito della discussione della proposta di modificazione del regolamento:*

Proposta di modificazione degli articoli 36, 39, 40, 41, 44, 45, 73, 83, 85, 86, 88 e 94 (doc. II, n. 19).

— *Relatore:* Segni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custodia (269).

TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (362).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del
Corpo degli agenti di custodia (375),

NICOTRA: Norme in favore del personale
del Corpo di agenti di custodia (1792).

ANDÒ ed altri: Istituzione del Corpo
degli agenti di polizia penitenziaria
(1809).

Ordinamento del Corpo di polizia peni-
tenziaria (2024).

— *Relatore*: Romano.

La seduta termina alle 19,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,30.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE*

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La IX Commissione

preoccupata del fatto che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 250 mila esercizi commerciali e del 40 per cento delle attività artigianali rischiano lo sfratto;

rilevata la necessità di una rapida conclusione dell'esame delle questioni relative alla riforma della legge n. 392 del

1978 (equo canone) assicurando che i contratti per gli immobili destinati alla attività commerciale, artigianale, industriale e turistiche siano soggetti a regolamentazione e che sia garantita certezza per gli investimenti dei conduttori in caso di recessione del contratto;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni provvedimento tecnico temporaneo possibile, anche di carattere legislativo, che vieti la esecuzione delle sentenze di sfratto per il tempo necessario alla approvazione della legge prima richiamata.

(7-00290) « BULLERI, GEREMICCA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, CHELLA, JOVANNITI, POLESSELLO, SAPIO, FABRI, SATANASSI, CIOCCI ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — atteso che

non è stata tutt'ora stipulata una convenzione per i problemi sociali fra Italia ed Australia;

molti sono i nostri cittadini emigrati in Australia e che da una convenzione bilaterale potrebbero vedere soddisfatti i loro diritti previdenziali, assistenziali e condizioni di vita migliori anche con la possibilità di mobilità all'interno dei due Stati (Italia ed Australia) —:

se è fondata la « voce » che in data 23 aprile 1986 è stato sottoscritto dal primo ministro Howke in Roma un accordo bilaterale di sicurezza sociale;

qualora sia stato effettivamente sottoscritto tale accordo, se si ritenga utile accelerare ogni procedura per la necessaria ratifica per permettere il superamento dei « tanti disagi » che nostri connazionali hanno in essere per la mancanza di tale accordo bilaterale;

quali sono e siano i contenuti di tale accordo sia nell'ambito della previdenza (pensionistica) sia dell'assistenza (malattia e sanitaria), sia infortunistica (rendita e indennità giornaliera) o dei carichi di famiglia e ciò in attesa di conoscere il documento integrale. (5-02560)

PALOPOLI, BELLOCCHIO, PASTORE, AULETA, TAGLIABUE, GIOVAGNOLI SPOSETTI, CALVANESE, DARDINI E UMIDI SALA. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere — premesso che

l'azienda tabacchi dell'amministrazione dei Monopoli di Stato commercializza sigarette prevalentemente ad elevato contenuto di nicotina, catrami ed altre sostanze dannose;

che a tal fine l'azienda ha operato nell'ultimo biennio acquisti sempre più

massicci di partite di tabacco ad alta nicotina, sia promuovendo produzioni del tipo Bright « McNair » in Italia (in particolare in Umbria), sia ricorrendo ai mercati esteri —:

quali siano i motivi per i quali, nonostante ingenti spese e quarantennali ricerche avessero portato nel 1966 alla produzione nel nostro paese di tabacco a contenuto assai modesto di nicotina (0,01 per cento), tale linea sia stata di fatto abbandonata e vengano incentivate produzioni di varietà tabacchicole altamente nocive;

se ritengano inoltre che, come ha dimostrato il disastroso esito della campagna '85, tale indirizzo danneggi la produzione tabacchicola nazionale, la quale per caratteristiche dei terreni, climatiche e colturali è inadatta a tabacchi aromatici ricchi di nicotina;

se ritengano che tale indirizzo del Monopolio consegua pertanto il non invidiabile risultato di peggiorare la bilancia dei pagamenti, indurre crisi produttiva, danneggiare i consumatori;

se ritengano pertanto necessario ed urgente assumere iniziative affinché la azienda tabacchi dell'amministrazione dei Monopoli di Stato orienti la propria produzione, acquisto e commercializzazione verso le sigarette a più basso contenuto di nicotina, a tal fine promuovendo i conseguenti interventi di riconversione produttiva. (5-02561)

BELLOCCHIO E VISCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se in applicazione dell'articolo 28 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sia stata decisa l'abolizione delle note di trasmissione, iscrizioni e annotazioni (modelli 61-62-63 forniti dal Poligrafico dello Stato);

se risulti altresì vero che dalla mancata riproduzione delle note si sia pervertuti anche alla mancata riscossione del bollo ipotecario in ragione di lire 3.000 a facciata per le note da produrre in bollo;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

chi abbia preso tali decisioni e con quali mezzi di comunicazione siano state rese note alle conservatorie dei registri immobiliari;

se non ritenga tutto ciò lesivo degli interessi dell'amministrazione ed in palese contrasto con una corretta interpretazione della norma succitata, specie laddove la memorizzazione dei dati ancora non è stata attuata. (5-02562)

FERRARI MARTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere — atteso che in una recente risposta in Commissione si affermò che erano stati definiti tutti gli aspetti inerenti il disposto dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1985 che interessa i pensionati dei Fondi (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, gente dell'aria, gasisti e doganieri) —:

quali siano stati i concreti motivi che hanno ritardato la corresponsione dei giusti diritti di rivalutazione e perequazione delle pensioni in godimento da tutti gli interessati secondo le norme dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1985;

con quali criteri saranno corrisposti detti arretrati che come è noto hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985;

quali siano i motivi che hanno ritardato il raccordo fra Ministeri della difesa e del lavoro ai fini delle direttive ai distretti militari per fornire con procedure semplificate i fogli matricolari occorrenti agli interessati (ex combattenti, ecc.) per poter godere del previsto aumento di lire 15.000 mensili dal 1° gennaio 1985, sul cui provvedimento erano state fornite concrete assicurazioni. (5-02563)

BELLOCCHIO, RIDI, GRASSUCCI E RICCARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

attraverso quali iniziative intende porre fine all'esoso trattamento cui sono costretti a soggiacere i concessionari di

demanio marittimo i cui canoni annuali subiscono una continua lievitazione;

se ritenga giusto che, laddove i concessionari abbiano costruito, a proprie spese, strutture edilizie, incamerate dallo Stato, ma il cui onere della manutenzione è interamente a carico dell'esercente balneare, in quanto tenuto alla conservazione e al miglioramento con interventi di restauro molto costosi, esse siano elemento determinante della spirale di aumento dei costi delle concessioni;

se ritenga altresì morale che la misura del canone sia determinata non tenendo più conto solo dell'estensione dell'arenile, ma anche e soprattutto della locazione di opere fisse, e quindi, determinandone gli importi sulla falsariga dei valori di mercato di affitto degli esercenti commerciali che si trovano alle spalle degli stabilimenti;

se per tutto quanto detto non ci si trovi di fronte ad un vero e proprio gioco al rialzo condotto dalla pubblica amministrazione;

se non ritenga, infine, proprio per contribuire a rendere meno pesante lo investimento di capitale da parte dei concessionari, nel rispetto di quanto dispone il codice della navigazione sulla regolamentazione del regime concessorio, di fare in modo che, in presenza di opere inamovibili, l'autorità marittima proceda alla stipula di contratti pluriennali, della durata pari a quella necessaria per l'ammortamento del capitale investito. (5-02564)

CODRIGNANI E GUERZONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — in relazione alla denuncia rinnovata il giorno 15 maggio dalle associazioni che raccolgono i donatori volontari di sangue e che reclamano il varo urgente della legge quadro - ferma da otto anni in Parlamento - per razionalizzare il servizio trasfusionale;

premesso che sembrano del tutto ingiustificati sia il parere negativo, dato dal-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

la Commissione bilancio il 2 aprile dello scorso anno, ad una soddisfacente proposta della Commissione sanità, sia la posizione del Ministero del tesoro che giudica non remunerativo il servizio trasfusionale, dato che le valutazioni delle organizzazioni dei donatori volontari, a partire dall'AVIS, dimostrano che, al contrario, le USL sono in grado di trarne benefici non indifferenti;

tenuto conto che l'Italia è il solo paese europeo che riconosca formalmente soltanto la figura del donatore a pagamento e che dipenda per l'80 per cento dal mercato internazionale del plasma che, come è noto, non fornisce i requisiti di sicurezza necessari -:

che cosa intenda fare il Governo per rispondere alle giuste richieste delle associazioni dei donatori di sangue entrate in stato di agitazione;

come intenda dare soluzione, in tutte le regioni, al problema oggettivo del servizio trasfusionale in modo funzionale al servizio sanitario nazionale, garantendo la qualità del servizio stesso contro gli abusi, fornendo il personale necessario e adeguandone la professionalità. (5-02565)

VISCARDI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere - premesso che

la Gepi ha partecipato al salvataggio della Innocenti e della Maserati con l'imprenditore De Tomaso;

non sono stati sinora disponibili, per ovvie cautele di segreto aziendale, tutti gli elementi relativi agli impegni assunti dalla Gepi e dal signor De Tomaso e ai relativi apporti finanziari per il salvataggio della Innocenti e della Maserati, il numero di addetti ed il fatturato delle due aziende al momento dell'intervento ed alla data del 30 aprile 1986 -:

quali sono stati gli apporti finanziari complessivi sinora sborsati dalla Gepi, degli attuali rapporti societari del-

la finanziaria pubblica con De Tomaso e le valutazioni per un definitivo disimpegno della Gepi dalle società private.

(5-02566)

VISCARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - premesso che

dai giornali si è appreso dell'esistenza di un nuovo piano di riorganizzazione della FINSIDER nell'ambito del quale è prevista la divisione della DALMINE in due distinte società;

non sono comprensibili dalle notizie stampa le motivazioni di questo sostanziale distacco delle attività dalla DALMINE localizzate nel sud da quelle insistenti nell'area centro-nord;

è in atto da tempo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori un confronto sui nuovi assetti produttivi ed organizzativi della DALMINE che prevedono anche la chiusura degli uffici della sede a Milano -:

se non ritiene di dover intervenire, nell'ambito dei suoi poteri di controllo e di indirizzo, per bloccare questoennesimo tentativo di marginalizzazione delle attività produttive meridionali e conseguentemente riferire al Parlamento le iniziative intraprese per riaffermare l'indirizzo, più volte ribadito dal Governo, di voler difendere prioritariamente le attività produttive e l'occupazione nel Mezzogiorno. (5-02567)

ABETE. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

notizie aggiornate circa la SpA Cantieri Posillipo di Sabaudia, società della GEPI, alla luce delle preoccupazioni espresse più volte dai lavoratori dell'azienda circa il mantenimento dei livelli occupazionali e il sempre più frequente ricorso al subappalto da parte della società. In particolare il difficile momento occupazionale della realtà pontina e la funzione istituzionale della GEPI riguardo alle aree

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

meridionali ed ai suoi strutturali problemi occupazionali dovrebbero portare, ad avviso dell'interrogante, ad una strategia aziendale tesa a garantire, previa verifica delle capacità professionali presenti, il mantenimento ed il consolidamento della realtà occupazionale esistente;

se non ritenga che la diminuzione dell'occupazione nella area pontina da parte della società ed il sempre più frequente ricorso al subappalto ad aziende non comprese nel territorio di primario intervento della GEPI, pur in presenza di significative capacità professionali in loco, non siano in linea con gli obiettivi primari che la GEPI e le società da essa gestite dovrebbero proporsi;

in particolare, quali siano i motivi per i quali non sia giunta a definizione l'intesa di massima già in essere da parecchi mesi per la cessione dell'azienda - intesa che aveva portato la GEPI a sospendere immediatamente i contatti con gli altri soggetti interessati all'acquisto dell'azienda - e quali siano al momento le prospettive di soluzione per un assetto organico della società. (5-02568)

VISCARDI, VIGNOLA, RIDI, DEMITRY, CARIA, FACCHETTI E PELLICANÒ.
— Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere - premesso che

secondo i dati forniti dal ministro per il coordinamento della protezione civile al Senato nel marzo scorso, nella stagione estiva 1985 gli incendi sono stati 18.000 con una superficie percorsa dal fuoco di 187.851 ettari;

sempre secondo le indicazioni fornite dal ministro, i mezzi aerei a disposizione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) della protezione civile sono: 11 aerei ad ala fissa e 21 elicotteri, cui vanno aggiunti i mezzi aerei, peraltro molto limitati, che le regioni utilizzano autonomamente per effettuare le azioni di ricognizione e di primo intervento;

tale flotta si è dimostrata insufficiente nella campagna antincendi 1985, come dimostra, fra l'altro, la richiesta alla Francia di un concorso aereo per lo spegnimento degli incendi divampati sul monte Pollino;

secondo recenti dichiarazioni attribuite dalla stampa al capo di stato maggiore dell'esercito, generale Poli, i mezzi aerei dell'aeronautica militare che saranno posti a disposizione della protezione civile per la campagna antincendio 1986 dovranno essere ridotti al minimo per mantenere una riserva di ore di volo a favore della FIR (Forza d'Intervento Rapido) soprattutto a seguito dei recenti fatti di Lampedusa;

il 29 agosto 1984 il Consiglio dei ministri aveva autorizzato il potenziamento dei mezzi aerei da impiegare nell'attività della protezione civile, comprensivo dell'acquisizione di 2 velivoli CL-215 ed un certo numero di velivoli G-222 ed elicotteri CH-47;

il ministro per il coordinamento della protezione civile aveva presentato al CIPE, per il finanziamento sui fondi del FIO 1984, i progetti PROTEX ed ELIPROTEX che prevedevano l'acquisizione di 5 velivoli G-222 con configurazione antincendio e di 7 elicotteri CH-47 e che il CIPE, nella seduta del 22 febbraio 1985, ha deliberato un finanziamento per la sola acquisizione di 3 G-222 e di 3 CH-47;

mentre per i velivoli stranieri CL-215 è stato formalizzato l'acquisto con procedure d'urgenza che hanno reso disponibili i velivoli in meno di due mesi, per i mezzi aerei di produzione nazionale non è stato ancora perfezionato il contratto di acquisto nonostante la decisione CIPE risalga al 22 febbraio 1985;

il completamento dei progetti PROTEX ed ELIPROTEX non è stato ammesso dal CIPE al finanziamento del FIO 1986 nella seduta del 6 febbraio 1986, nonostante il positivo giudizio tecnico espresso dal Nucleo di Valutazione;

la BEI, esprimendo parere favorevole al finanziamento dei progetti PRO-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

TEX ed ELIPROTEX, ha raccomandato il completamento dei programmi —:

quali azioni intende perseguire il ministro della protezione civile per l'immediata formalizzazione dei contratti relativi all'acquisto dei mezzi aerei nazionali, che risulterebbero già disponibili, secondo quanto già deliberato dal CIPE per il FIO 1984;

quali azioni future intende effettuare per il completamento dei progetti suindicati secondo quanto stabilito dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 agosto 1984;

se, infine, il ministro non ritenga utile, ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, della tutela idrogeologica e della difesa ambientale, attuare un potenziamento delle attività di sorveglianza e controllo mediante pattugliamento aereo, in un sistema operativo integrato.

(5-02569)

MINERVINI E VISCO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

i commi 1° e 3° dell'articolo 5 del decreto del ministro del tesoro 5 novembre 1984 dispongono: « Gli enti ed organismi di cui all'articolo 1 possono effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del 4 per cento, due volte al mese (...). Nel caso in cui ricorrano indifferibili esigenze di spesa, gli enti ed organismi di cui al 1° comma possono effettuare, nel corso del mese, un ulteriore prelevamento, corredando l'ordinativo con una dichiarazione dei legali rappresentanti degli enti ed organismi medesimi che attestino l'urgenza e l'improcrastinabilità dei pagamenti »;

la sentenza della Corte costituzionale 24-29 ottobre 1985, n. 243, ha statuito che « per quanto sancito dal solo comma 4° dell'articolo 1, con riferimento agli enti ed organismi inclusi nella tabella A, la garanzia della "piena ed immediata

disponibilità" delle somme giacenti nelle rispettive "contabilità speciali" non può non concernere qualunque istituzione riguardata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Si tratta, in altri termini, di un principio generale dell'intero "sistema di tesoreria unica" in esame »;

la sentenza della Corte costituzionale di pari data n. 244 ha riaffermato « il principio informatore dell'intera legge n. 720 — già messo in evidenza dalla decisione n. 243 del presente anno — per cui la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza, giacenti nelle relative contabilità speciali, deve essere garantita anche agli enti ed organismi inclusi nell'annessa tabella B »; e per l'effetto ha annullato i commi 1° e 3° dell'articolo 5 del decreto del Ministro del tesoro 5 novembre 1984, sopra trascritti;

l'Università di Napoli, in applicazione di tale pronuncia, ha emesso ordinativo di contabilità speciale, accompagnandolo con una copia della ripetuta sentenza, ma il reggente della sede di Napoli della Banca d'Italia con nota 6 maggio 1986 si è limitato ad « assicurare di avere inoltrato la copia predetta agli uffici centrali dell'istituto, affinché sia promossa l'eventuale modifica — da parte del Ministero del tesoro — della normativa (...), avvertendo che « nel frattempo, questa sezione non potrà ovviamente dare corso al pagamento del cennato ordinativo »;

si dice che il Ministero del tesoro fonderebbe la disapplicazione della pronuncia della Corte costituzionale sulla mancata pubblicazione della sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*, in relazione all'articolo 136 comma 1° della Costituzione;

effettivamente, la sentenza in questione non risulta fin qui pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ed inesplicabilmente, posto che l'articolo 3 comma 5° della legge 11 dicembre 1984, n. 839, dispone che « nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale » —

dal Ministro del tesoro se intenda dare piena esecuzione alla sentenza n. 244

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

del 1985 della Corte costituzionale, e dal Ministro di grazia e giustizia perché la *Gazzetta Ufficiale* non abbia pubblicato la sentenza in discorso. (5-02570)

CIOCCI E POCHETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

con decreto del Presidente della Repubblica n. 717 del 12 ottobre 1985 è stata dichiarata la pubblica utilità di tutte le opere realizzate, nell'interesse della difesa, in località Monte Cavo Vetta del comune di Rocca di Papa (Roma);

tale decreto è stato impugnato di fronte al TAR del Lazio dal comune in quanto ritenuto illegittimo;

il consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si fanno voti affinché si stabiliscano immediati contatti tra tutte le amministrazioni interessate;

la fruizione pubblica di un bene archeologico, ambientale e paesaggistico quale la Vetta di Monte Cavo costituisce interesse primario per il comune, anche in riferimento ai progetti turistici e culturali del Parco regionale dei Castelli Romani di cui la Vetta ne rappresenta il cuore -:

se non ritiene urgente farsi promotore di una iniziativa al fine di trovare, insieme al comune di Rocca di Papa, alla provincia di Roma e alla regione Lazio, positive soluzioni ai problemi sollevati dal sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica nel rispetto delle reciproche esigenze e competenze.

(5-02571)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per evitare il paventato blocco degli scrutini, anche in considerazione del fatto che già, soprattutto in Puglia, sono recentemente « saltate » le riunioni dei consigli per la scelta dei libri di testo. (5-02572)

COLOMBINI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, PICCHETTI E CIOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica e della sanità.* — Per sapere - premesso

che da diversi giorni le strutture ospedaliere della città di Roma sono investite da ripetute agitazioni sindacali del personale dipendente con conseguenti disagi nella erogazione dell'assistenza e nella funzionalità dei servizi;

che tali agitazioni derivano dalla richiesta di avere la corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione dello straordinario, per gli anni 1978-1983, a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 106 del 1984;

che a seguito di ciò la Giunta regionale, in data 6 maggio 1986 è pervenuta ad un accordo con le organizzazioni sindacali con le quali si è impegnata a deliberare, ed ha poi deliberato l'estensione del giudicato del TAR ai lavoratori aventi diritto di tutte le USL del Lazio;

che il protrarsi e l'acuirsi di tali agitazioni stanno raggiungendo livelli assai preoccupanti in alcune USL, in quanto i lavoratori dipendenti reclamano il pagamento immediato di tali arretrati puntando sul fatto che già lo scorso anno la Unità sanitaria locale RM 11, e dall'8 maggio 1986 la Unità sanitaria locale RM 3, hanno provveduto a pagare l'intera somma dovuta nel primo caso e al 90 per cento nel secondo caso;

che tale situazione non solo crea una evidente disparità di trattamento tra lavoratori del servizio sanitario nazionale all'interno della stessa regione che rischia di sfociare in azioni che potrebbero compromettere in modo assai più grave l'erogazione della assistenza sanitaria con le immaginabili conseguenze per i cittadini;

le difficoltà per i comitati di gestione delle USL a contenere o a risolvere da soli tale situazione in quanto: 1) la regione Lazio solo ora - ignorando la legge regionale n. 58 - ha emanato le indicazioni per la redazione dei bilanci

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

di previsione per il 1986 in cui non ha fatto cenno al problema; 2) l'esercizio provvisorio per le USL è scaduto con il 30 aprile 1986 e si è determinato il blocco dei pagamenti da parte delle tesorerie delle USL;

la gravissima situazione in atto -:

se non ritengano doveroso, opportuno ed urgente intervenire, nell'ambito delle loro competenze;

con indicazioni precise, (dato che il giudicato del TAR riguarda un accordo contrattuale nazionale sottoscritto dal Governo) per concorrere all'immediata eseguibilità alla delibera della giunta regionale, affinché siano assicurati i necessari finanziamenti di modo che le USL laziali siano messe in grado di provvedere in tempi brevissimi alla liquidazione delle spettanze dei lavoratori;

per promuovere un incontro con il sindaco di Roma - massima autorità sanitaria comunale - il presidente della Giunta regionale del Lazio e i presidenti

delle USL ospedaliere romane e le organizzazioni sindacali per assumere le iniziative necessarie a riportare un clima di serenità e di normalità all'interno delle strutture sanitarie romane e del Lazio.

Si chiede inoltre di sapere quali sono stati i motivi che hanno impedito fin dallo scorso anno, in occasione di analoghe, seppur meno gravi, situazioni, di assumere le misure amministrative e finanziarie capaci di risolvere positivamente la vertenza;

infine si chiede che cosa intenda fare la struttura di controllo sugli istituti di credito visto che il Banco di Santo Spirito - in assenza di un finanziamento deliberatamente accertato e del blocco dei pagamenti da parte delle tesorerie delle USL in mancanza di bilanci e dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio oltre il 30 aprile - ha erogato un finanziamento di circa tre miliardi e mezzo alla USL-RM 3 di Roma per pagare al proprio personale la rivalutazione dello straordinario a seguito della sentenza del TAR. (5-02573)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

DI DONATO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per porre riparo alla situazione di grave disagio determinatasi in seno al personale di esercizio della amministrazione postale, con riflessi nocivi - per le sue implicazioni organizzative - sul funzionamento del servizio, ricordando in particolare che:

a) nei concorsi interni per l'accesso alle categorie superiori - si ricordano in particolare quelli banditi nel 1981 per l'accesso alle categorie IV e V - si sono privilegiati titoli di generica anzianità di servizio in luogo di quelli esprimenti una specifica professionalità, manifestata soprattutto attraverso il soddisfacente svolgimento delle mansioni relative ai posti messi a concorso; e ciò, nonostante che principio fondamentale della legge n. 101 del 1979 sia quello della rivalutazione della professionalità come elemento qualificante il rapporto di servizio del personale in tutte le fasi della sua carriera, e nonostante che la stessa norma che prevede i concorsi interni faccia riferimento al carattere professionale dei titoli su cui i concorsi devono basarsi;

b) l'inserzione del personale nei profili professionali corrispondenti alle diverse qualifiche professionali continua ad avvenire, pur dopo l'approvazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, non quale sintesi delle prestazioni lavorative effettivamente richieste ai dipendenti, come è nello spirito dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ma piuttosto in base ad un criterio puramente formale, con la conseguenza che i dipendenti vengono tuttora assegnati a categorie diverse ed inferiori rispetto a quelle nelle quali da molti anni prestano servizio;

c) che tale situazione è anche in contrasto con il principio contenuto nel-

l'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori, che deve ritenersi applicabile nella specie, poiché le leggi sul personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi hanno previsto l'assegnazione provvisoria (articolo 13 legge n. 101 del 1979 e articolo 42 legge n. 797 del 1981) del personale a mansioni di categoria superiore per il periodo massimo di un anno, mentre quando, come nella specie, tale periodo è stato di gran lunga superato, l'assegnazione deve diventare definitiva; viceversa corre voce che l'amministrazione sarebbe intenzionata a privare delle proprie funzioni un grandissimo numero di dipendenti, che nelle funzioni medesime hanno maturato da molti anni una lunghissima esperienza professionale spesso conseguendo anche titoli di abilitazione: tale è il caso dei dipendenti in atto assegnati a mansioni di vigilanti per la ripartizione della corrispondenza, ovvero a mansioni di revisori amministrativo-contabili, ancorché mansioni di categorie superiori - rispettivamente V e VI secondo la legge n. 797 del 1981 - di quelle cui formalmente appartengono; è evidente che un simile provvedimento inciderebbe in modo pesantemente negativo sulla efficienza dei servizi che non sarebbero affidati a personale con sufficiente preparazione professionale, laddove dipendenti come quelli sopra menzionati rischiano di venire sottoutilizzati.

L'interrogante chiede altresì se il ministro ritenga opportuna una revisione della legislazione vigente che sancisca il diritto dei dipendenti in questione a venire assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni sinora in modo soddisfacente espletate. (4-15423)

GORLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che Irena Urbanowicz domiciliata in via Rewolucji 1905, n. 295, Zgierz, Polonia, ha tutti i documenti delle autorità polacche per poter venire in Italia: l'unico documento mancante per poter entrare nel nostro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

paese è il visto che deve rilasciare il consolato italiano -:

quali sono le ragioni del ritardo della consegna del suddetto visto alla signora Urbanowicz. (4-15424)

SOAVE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Saluzzo (Cuneo), su richiesta del collegio sindacale ha trasmesso alla Banca d'Italia, in data 11 aprile 1985, documentazione recante il titolo: « Osservazioni e rilievi del Collegio sindacale, conseguenti indagine conoscitiva svolta nelle sedute del 28-29 marzo 1985 e del 2 aprile 1985, in ordine alla contabilità dei lavori di restauro dell'ex sede della Cassa di risparmio di Saluzzo »;

nessun riscontro è venuto dal competente organo della Banca d'Italia, al riguardo, nonostante i 13 mesi intercorsi;

sul contenuto della documentazione di cui sopra sono circolate voci allarmate e allarmanti;

sulla stampa locale, tali voci sono state riprese, ingenerando nella popolazione del territorio di competenza inquietudine e preoccupazione -:

se ritenga opportuno sollecitare i competenti organi della Banca d'Italia, affinché giunga, con sollecitudine, un pronunciamento della medesima a riguardo di una vicenda che suscita preoccupazione e turbamento. (4-15425)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se ritengano di dover assecondare la proposta della Comunità montana del Sarrabus-Gerrei diretta ad evitare il trasferimento alle miniere di Montezoni di lavoratori, già alle dipendenze della Samim e residenti a Villasalto (provincia di Cagliari), per la utilizzazione in attività produttive nella zona. (4-15426)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere notizie circa il riscatto del servizio militare - posizione n. 3447 - legge 8 marzo 1968, n. 152 del signor Colasuonno Raffaele nato ad Andria (Bari) il 15 gennaio 1920, il quale in data 27 febbraio 1984 ha inoltrato domanda di riscatto di 68 mesi di servizio militare. La Direzione INADEL di Bari in data 28 novembre 1985 ha trasmesso tutta la documentazione con elenco 121 alla Direzione generale INADEL di Roma. Si precisa che mentre al soggetto interessato è stato riconosciuto il riscatto del servizio non di ruolo dal 15 novembre 1965 al 31 marzo 1968 quale dipendente del comune di Andria e che già è in possesso delle determinazioni, non ancora gli è stato riconosciuto il riscatto del periodo militare. (4-15427)

LOPS. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere notizie circa il riconoscimento di invalidità del signor Caterino Savino nato a Corato (Bari) il 26 giugno 1928, operatore specializzato d'esercizi presso l'ufficio postale centrale di Corato, il quale in data 26 settembre 1984 è stato sottoposto a visita medica dalla commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Bari e gli è stata riscontrata una infermità perché affetto da ernia discale cervicale. Sulla base delle risultanze è stato riconosciuto al suddetto la causa di servizio e la infermità relativa è ascrivibile alla 8ª categoria di pensione - tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 nella misura massima. (4-15428)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che

in data 13 aprile 1979, la signora Lops Rosa nata a Corato (Bari) il 22 novembre 1937, dipendente della USL BA-5, avendo lavorato come dipendente in precedenza e di conseguenza assicurata all'INPS dalla ditta « Vito Dellino » di Bari - periodo 7 marzo 1959 al 6 luglio 1963

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

— ha chiesto alla Direzione generale degli istituti di previdenza, il ricongiungimento assicurativo presso la Cassa pensioni dipendenti enti locali, avvalendosi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979;

la USL BA-5 ha fornito tutta la documentazione e tenuto conto che all'oggi non vi è cenno di riscontro —:

che cosa osta alla definizione della pratica assicurativa. (4-15429)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il signor Piarulli Antonio nato a Corato (Bari) il 5 gennaio 1922, dipendente del comune di Corato, in data 28 ottobre 1983 ha inoltrato domanda alla Direzione generale degli istituti di previdenza per il riconoscimento del periodo 1959-1964 quale dipendente avventizio dello stesso comune;

il comune con la trasmissione del modello 107 categoria II del signor Piarulli in pari data, ha trasmesso tutta la documentazione —:

che cosa osti alla definizione della pratica suddetta. (4-15430)

AULETA E CALVANESE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

il commissario *ad acta* avrebbe previsto, nel redigendo piano regolatore generale di Agropoli (Salerno), la realizzazione di massicci insediamenti turistici, per circa 800.000 metri cubi, nella zona denominata « baia di Trentova »;

le forze politiche e sindacali, le associazioni ambientaliste e naturalistiche e le altre organizzazioni sociali esistenti nella zona hanno recentemente ribadito la necessità di salvaguardare quell'immenso parco naturale di irripetibile bellezza ed armonia rappresentato dalla

« baia di Trentova », evitando che enormi masse di cemento ne alterino e snaturino le particolari caratteristiche;

gli incontri, le richieste, i generali dissensi sui previsti insediamenti turistici nella « baia di Trentova » non sembra che abbiano indotto il commissario *ad acta* a riconsiderare la « cementificazione » di tale zona nel redigendo piano regolatore generale —:

se non ritengano di dover intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, per fare accogliere, dal predetto commissario *ad acta*, la richiesta tendente a salvare l'ambiente e il paesaggio di una delle poche zone della costa del Cilento non ancora « sommerse » dall'edilizia speculativa. (4-15431)

BELLOCCHIO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che con la sentenza del 2 dicembre 1983 decisione lavoro n. 7220 della Corte di cassazione, è stato sospeso il pagamento agli eredi dei ratei maturati sulle pensioni spettanti agli invalidi civili deceduti dopo il riconoscimento del diritto al trattamento, ma prima della deliberazione del CPABP —:

quali iniziative urgenti intendono adottare sia per evitare il contenzioso che certamente nascerà, che per evitare i permanenti ritardi burocratici, i quali, porterebbero « al taglio » anche dei ratei in successione delle indennità di accompagnamento spettanti agli invalidi civili non deambulanti, facendo pagare ai cittadini, danni di non scarsa rilevanza, atteso che, a differenza della pensione d'invalidità, legata all'ammontare del reddito personale conseguito nell'anno precedente dal richiedente, l'indennità, è concessa senza limiti di reddito, essendo corrisposta solo in presenza della grave menomazione accertata dalla commissione sanitaria, e quindi, come tali, detti ratei, non possono e non debbono ricadere nella sospensione prevista dalla citata sentenza. (4-15432)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

ALPINI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — premesso

che dal mese di aprile è in corso il trasferimento di tutti gli uffici finanziari di Terni al nuovo complesso immobiliare sito in via Bramante (alla periferia della città);

che in questo complesso è stata anche trasferita la caserma del comando di gruppo della Guardia di finanza intitolata ad un caduto in un attentato delle brigate rosse, « Tenente Franco Petrucci » di Montecastrilli (Terni) inaugurata con l'intervento del comandante generale del corpo, generale di Corpo d'armata Renato Lodi;

che detto complesso immobiliare, contrariamente alle attese dell'opinione pubblica che lo riteneva di proprietà dello Stato, è di proprietà della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL), che l'ha ceduto in locazione all'amministrazione finanziaria dello Stato;

che l'onere dei canoni di locazione dei vari uffici e della caserma della Guardia di finanza, ammonta, complessivamente, a circa un miliardo e mezzo all'anno, ossia oltre 4 milioni al giorno, senza considerare i relativi oneri di manutenzione —:

i motivi che hanno indotto il Governo a ricorrere ad una soluzione, tra l'altro instabile e tanto onerosa, quando lo Stato, comprese le regioni, le province, i comuni e le circoscrizioni, ha un onere complessivo, per canoni di locazione, per le varie strutture centrali e periferiche, di oltre cinque mila miliardi all'anno senza preoccuparsi, con un piano organico, di acquisire strutture in proprietà dello Stato medesimo. In questa situazione, certamente antieconomica, vi è poi il rischio, per esigenze del proprietario, di essere sfrattati, come si è verificato in alcuni casi. In tale deprecata ipotesi, si può comunque verificare che addirittura il comando della Guardia di finanza possa trovarsi, un domani, in questa situazione. Di questa politica, che non è certamente quella più volte enunciata dal Governo, di

contenimento della dilatazione della spesa pubblica, risentirà negativamente il già tanto dissestato bilancio dello Stato che, già con un disavanzo di oltre 720 mila miliardi, non consente i tanto attesi interventi per la ripresa economica e per l'occupazione, senza considerare poi il disagio di tutto il personale dipendente dello Stato che ha un trattamento economico veramente mortificante e che, con dignità e pazienza, attende ancora i sospirati miglioramenti. (4-15433)

ALPINI. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

a tutt'oggi non è pervenuta all'interrogante alcuna risposta alla sua interrogazione del 24 luglio 1985 relativa alla nota operazione valutaria del famoso « venerdì nero » del 19 luglio 1985 sul mercato mondiale dei cambi, operata dall'ENI;

tale operazione, attribuita ad un semplice « incidente tecnico », preoccupò tutta l'opinione pubblica e costò, al contribuente italiano, come accertato dalla Corte dei conti, oltre 36 miliardi;

che la Corte dei conti, sezione del Controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha condannato l'operato dell'ENI richiamando l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 che sancisce l'obbligo di operare secondo criteri di economicità;

che nella sentenza della Corte dei conti si rileva, nella incriminata operazione:

a) mancata adozione di idonee deliberazioni atte ad assicurare l'adeguata strutturazione della direzione finanziaria dell'ente e a garantire l'esistenza al suo interno di puntuali discipline organizzative e procedurali, con particolare riguardo all'assenza di specifiche direttive concernenti le modalità oggettive dell'operare, la suddivisione delle competenze interne e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

l'esatta individuazione dei poteri di rappresentanza all'esterno nella materia delle operazioni sui cambi;

b) mancanza di una « bilancia valutaria » di gruppo, la cui predisposizione, più volte richiesta, è elemento organizzativo ed operativo indispensabile per un ente, quale è l'ENI, che effettua frequenti operazioni valutarie assai spesso connotate da rilevante entità;

c) negligenza, leggerezza e insufficiente responsabilizzazione indotta anche dalle carenze organizzative degli appartenenti, ai vari livelli, alla struttura dell'ente nell'ambito della Direzione finanziaria di gruppo, evidenziate dai comportamenti dai medesimi tenuti in occasione degli eventi gestionali su cui la Corte ha condotto il proprio esame -:

quali provvedimenti sono stati adottati nei confronti dei responsabili e quali azioni sono state intraprese per il risarcimento del danno che, come sopra quantificato dalla predetta Corte dei conti (pagina n. 37 della relazione), risulta di lire 36.453.650.000 alla data del 19 luglio 1985. (4-15434)

CALONACI, DI GIOVANNI, PASTORE, BINELLI E AMADEI FERRETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

secondo notizie di stampa, alla fine dello scorso anno le direttive CEE non recepite dall'Italia nella sua legislazione erano 148, riguardanti l'attività di nove Ministeri, tra cui quello della sanità con ben 72 direttive, diverse delle quali concernenti i settori della sanità animale e dell'igiene degli alimenti;

fra tali direttive non recepite si troverebbero quelle relative: alla classificazione, imballaggio ed etichettatura degli antiparassitari; alla commercializzazione degli alimenti per animali; a varie malattie degli animali; agli additivi nella alimentazione degli animali -:

1) se risponde al vero che l'Italia è il paese comunitario che ha recepito

nella sua legislazione il minor numero di direttive CEE;

2) qual è l'elenco dettagliato delle direttive non recepite nel campo della veterinaria e dell'igiene e salubrità degli alimenti;

3) quali iniziative intende assumere per far sì che venga accelerato il processo di recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sanità. (4-15435)

BELLINI, TOMA E ZOPPETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

i motivi che hanno indotto il Ministero dell'agricoltura, pur avendo avuto comunicazione tempestiva della disponibilità di 91.600.000 piantine di fragole nazionali, a concedere ugualmente licenze di importazione dagli USA: a) determinando gravi danni ai fragolicoltori italiani; b) accrescendo i rischi sanitari, perché è difficile, se non impossibile controllare milioni di piantine, in quanto il materiale proveniente dagli USA deve essere garantito dalla assoluta assenza di parassiti quali il *dityienchus dipsaci*, *xantomonas fragariae*, e *phythoptora fragariae*; c) disattendendo l'accordo fra le organizzazioni professionali delle associazioni dei produttori di concerto con il Ministero dell'agricoltura di concedere licenze di importazione di piante di fragole per la campagna 1986 solo dopo aver assorbito le produzioni nazionali;

inoltre se ritiene di ritirare le licenze di importazione concesse fino ad ora, oppure sospendere la concessione di altre licenze di importazione dagli USA fino a quando non saranno esaurite le disponibilità di piantine di fragole di produzione nazionale moltiplicate con materiale di origine californiana. (4-15436)

FITTANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione esistente presso le Sezioni dell'Archivio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

di Stato di Catanzaro e Lamezia Terme. In queste due Sezioni, lavorano in locali angusti e poco adatti allo scopo, circa 200 persone, in gran parte lavoratori già organizzati in cooperative a norma della legge n. 285 del 1977 e successivamente assorbiti dall'amministrazione dello Stato;

se è vero che presso le due Sezioni sono impiegati funzionari in sopra numero;

se ha notizie del clima di intimidazione che esisterebbe presso le sopra citate Sezioni e degli atti contro la persona e la morale che si eserciterebbero nei confronti di dipendenti;

se non ritiene di dovere disporre una ispezione per accertare le condizioni di lavoro presso le Sezioni dell'Archivio di Stato di Catanzaro e Lamezia, la veridicità circa il comportamento di taluni dipendenti e per adottare le misure più idonee in grado di dotare gli uffici di ambienti adeguati e di normalizzare la situazione dei rapporti fra il personale.

(4-15437)

FITTANTE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere - premesso che

con decreto del ministro dell'interno è stata istituita la caserma dei carabinieri di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro);

allo scopo è stato realizzato l'immobile necessario, da tempo pronto e disponibile;

è stato assegnato il contingente dei carabinieri -;

se è vero che il mancato avvio del servizio è da attribuirsi alla non avvenuta nomina del comandante il presidio;

quali tempi sono previsti per l'entrata in funzione della caserma;

se non ritengono di dovere ridurre al minimo tali tempi, tenuto conto della situazione dell'ordine pubblico nella zona che presenta non pochi motivi di preoccupazione per l'espandersi della delinquenza organizzata.

(4-15438)

FITTANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza che la ditta SGS di Marturano, appaltatrice del servizio di pulizie dell'aeroporto di Lamezia Terme, oltre che di quelli di Reggio Calabria e di Crotona, ha licenziato due dipendenti con la motivazione del soprannumero e della mancata assegnazione di lavori aggiuntivi;

se è vero che dalla data della stipula del contratto, sono state assegnate alla suddetta ditta le commesse per le pulizie dei locali ATI, vigili del fuoco e AGIP e che contemporaneamente è stato ridotto il personale dipendente da 15 a 10 unità;

se è vero che le pulizie straordinarie effettuate nei mesi di agosto, settembre e metà ottobre 1985, la suddetta ditta ha presentato alla « Civilavia » una contabilità per 150 milioni, che per la natura dei lavori eseguiti e per la manodopera impiegata, non si giustifica e deve essere ridotta a non più di 120 milioni;

se si può ritenere che i recenti licenziamenti costituiscono un elemento di pressione per ottenere il pagamento della intera somma, anche se non motivatamente giustificata con le necessarie carte contabili;

se ha notizia che i sindacati unitari, reagendo alle iniziative della ditta SGS (stillicidio di licenziamenti, ritardi nei pagamenti dei salari, distribuzione ore lavorative, ecc.), hanno proclamato cinque giorni di sciopero che, se attuati, metterebbero in condizioni di inagibilità igienico-sanitaria lo scalo di Lamezia-Terme, proprio all'inizio del periodo di maggiore traffico di aviogetti e di passeggeri;

quali sono le iniziative urgenti che intende assumere per risolvere la vertenza e per avviare a definitiva soluzione il problema della pulizia e della manutenzione dei servizi aeroportuali di Lamezia Terme e degli altri scali calabresi.

(4-15439)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso: *a)* che da circa due anni presso la pretura di Linguaglossa è vacante il posto di cancelliere titolare e che da tale periodo le relative mansioni sono state svolte, con applicazioni saltuarie, dai cancellieri delle preture di Giarre o Randazzo; *b)* che una sola addetta dattilografa è prevista in organico e che la stessa, per legittimi motivi di salute, è da qualche tempo in permesso, così lasciando in assoluta « solitudine » il pretore del mandamento; *c)* che, stante anche le nuove competenze affidate alle preture dalle leggi nn. 399 e 400 del 1984, il carico dell'arretrato aumenta sempre più (procedimenti penali, civili, esecuzioni, adempimenti amministrativi ecc.); *d)* che tale intollerabile stato di cose ha da tempo provocato legittime proteste della classe forense (ogni udienza è, quando è possibile tenerla, in forse sino all'ultimo momento) e diffuso malumore tra i cittadini utenti di giustizia — quali urgenti, indispensabili provvedimenti si intendono adottare per riportare normalità di attività nell'importante mandamento (Linguaglossa, Castiglione e Piedimonte Etneo) e, in particolare, per nominare il cancelliere e aumentare a due unità l'organico di segretario dattilografo, al fine di indicare presenza istituzionale in settore nevralgico della vita consociata. (4-15440)

ALASIA, MANFREDINI E GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

quale giudizio dà il Governo circa la sospensione da parte del « Pentagono Americano » della operatività del contratto con la Fiat-Allis per la fornitura di trattori;

quali eventuali spiegazioni sono state fornite sia da parte dei contraenti sia da parte delle autorità statunitensi;

quali iniziative intende prendere il Governo per salvaguardare, assieme alla questione generale di principio, anche le prospettive concrete di un nostro prodotto che aveva riscosso unanimi apprezzamenti. (4-15441)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

se non ritengano sommamente iniquo e vessatorio il fatto che sulle bollette ENEL le imposte erariali e l'addizionale sui consumi facciano parte della base imponibile IVA e quindi vengano gravate della relativa imposta sul valore aggiunto, facendo così pagare al contribuente una assurda imposta sulla imposta, priva di qualunque legittimità e di cui lo Stato si appropria quale ulteriore, ennesimo balzello sui consumi;

quale sia stato per gli anni 1983-1984-1985 il gettito di tale vessazione e se non si ritenga, anche nel quadro della ormai indifferibile piena riforma fiscale, revocare le risoluzioni della Direzione grandi tasse del Ministero delle finanze n. 363270 del 16 novembre 1977 e 350586 del 16 marzo 1982 che hanno ribadito l'obbligo della odiosa ipertassazione.

(4-15442)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

quali siano i criteri sulla base dei quali vengono selezionati e poi scelti gli editori dei cataloghi relativi alle mostre promosse dal Ministero o dalle soprintendenze;

se costituisca un criterio tassativo la valutazione scientifica della attività editoriale svolta in precedenza e se ci siano stati anche casi di cataloghi affidati per la stampa ad editori alla prima od alle prime esperienze;

se costituiscono ulteriori ed esclusivi criteri selettivi l'esperienza nel settore, la sicura affidabilità nelle consegne e precedenti collaborazioni offerte ad enti scientifici e null'altro;

quali siano i modi attraverso i quali si perviene alla conoscenza di editori su piazza in possesso dei requisiti richiesti e quali siano le modalità con le quali vengono effettuate le scelte;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

in particolare se vengono richieste offerte da parte di tutti gli editori su piazza, se vengono richiesti anche ad operatori fuori piazza, se ci si affidi ad una trattativa privata, ad una gara pubblica, ad una licitazione o a semplici personali conoscenze da parte di funzionari delle soprintendenze o dei componenti dei Comitati scientifici od alla loro memoria;

se sussista almeno qualche onere a carico della soprintendenza per la stampa dei cataloghi, quali ad esempio, le fotografie del materiale, la redazione dei brani esplicativi della esposizione ed altro ancora;

se sia esatto che per l'affidamento della stampa e della edizione del catalogo non si faccia mai una gara di appalto;

se il Ministro e le soprintendenze siano del tutto indifferenti al prezzo di vendita che l'editore decide di praticare per il catalogo, non importando nulla al Ministro ed alle soprintendenze che il basso o l'elevato prezzo consenta una maggiore od una minore diffusione dei cataloghi e quindi la maggiore o la minore crescita culturale che ne deriva, essendo - questa del prezzo - questione di esclusivo interesse dell'affidatario in relazione ai criteri economici che esso intende seguire;

se tale indifferenza del Ministero e delle soprintendenze si estende in conseguenza anche al numero di copie edite sì che l'editore possa ad esempio stamparne indifferentemente 100, 1000 o 100.000 senza che al Ministero e alle soprintendenze importi nulla che il catalogo sia diffuso solo tra pochi intimi o ad una moltitudine;

se sia esatto che nessuna copia dei cataloghi sia mai data gratuitamente alle soprintendenze;

se sia esatto invece che le soprintendenze le acquistino ed in tali casi in quali quantitativi, per quali destinatari, ed a quali prezzi rispetto a quelli dei cataloghi;

quali siano stati i cataloghi di mostre realizzate dal Ministero e dalle so-

printendenze che siano stati stampati negli anni 1983, 1984, 1985 e sino alla data della risposta del presente atto di sindacato ispettivo, dove siano state realizzate le mostre, dove siano stati stampati i cataloghi, chi ne siano stati (e dove abbiano sede) gli editori, se risultino quale siano stati i prezzi praticati al pubblico per ciascuno, specificando il numero delle pagine e delle riproduzioni fotografiche in ciascuno contenute se e quante copie ed a quale titolo, sempre per ciascun catalogo, siano state distribuite alle soprintendenze. (4-15443)

PARLATO E MANNA — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere - premesso che

da tutto il mondo giungono continuamente notizie relative alla individuazione, al recupero, al restauro, alla valorizzazione espositiva dei relitti di antiche navi individuate sul fondo marino;

nella rada di Napoli, in un punto indicato con assoluta precisione nel « piano idrografico della città di Napoli » del 1824, pubblicato nel 1848 nella relativa pianta, giacciono i relitti del vascello San Gioacchino (64 cannoni), della fregata « Pallade » (40 cannoni), della corvetta « Flora » (24 cannoni) e di altre navi, su fondali profondi appena venti-trenta metri;

che trattasi delle navi della marina borbonica affondate deliberatamente e stupidamente dall'ammiraglio Nelson l'8 gennaio 1799, allorquando le truppe francesi, che avrebbero dato luogo alla sanguinosa parentesi della « repubblica napoletana » del 1799, stavano per raggiungere Napoli;

che il recupero, il restauro, la valorizzazione espositiva dei relitti in parola darebbe a Napoli un rilevante contributo non solo alla difesa della memoria storica e culturale della città ma anche all'ampliamento della sua offerta turistica -:

quali iniziative intenda assumere ai fini della rilevazione dei fondali, della individuazione dei relitti, di un programma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

relativo al loro recupero, nel quadro della funzione istituzionale che compete al dicastero. (4-15444)

SEPIA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza del grave disservizio postale che si verifica, da qualche tempo nell'ambito della regione Toscana con particolare riferimento al recapito della corrispondenza e degli stampati. Al riguardo si desidera segnalare il caso della rivista sociale *Il Giardino Fiorito*, i cui fascicoli, consegnati all'ufficio poste Bologna ferrovia - settore stampe - il giorno 14 marzo 1986 venivano recapitati nella città di Firenze a decorrere dal 9 aprile e nella città di Siena dal 12 aprile 1986.

Se non si ritiene opportuno verificare l'adeguatezza della struttura operativa della Direzione regionale delle poste di Firenze - comparto distribuzione corrispondenza - al fine di evitare tutti i disagi simili a quello citato. (4-15445)

VISCARDI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se è vero ed in base a quali norme, in deroga alla legge 19 febbraio 1984, n. 863, sono stati autorizzati contratti di formazione-lavoro ed assunzioni a richiesta nominativa presso la società MONTEFIBRE - stabilimento di Acerra (Napoli) mentre tuttora sussistono sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 legge 12 agosto 1977, n. 675 per numerosi lavoratori dello stesso gruppo (ex RHODIATOCE ex RESIA di Casoria). (4-15446)

CALONACI E BELARDI MERLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

a S. Gimignano (Siena) esisteva una istituzione a carattere educativo di origine leopoldina, proprietaria di un immobile, denominata Conservatorio di S.

Chiara, che dopo avere assolto a vari compiti, ultimo quello nel campo scolastico, ha cessato ogni attività da vari decenni;

nel 1982 il suddetto immobile è stato acquistato dal comune di S. Gimignano per l'importo di circa 120 milioni, investiti dal consiglio di amministrazione del Conservatorio di S. Chiara in titoli di Stato;

il 10 gennaio 1984 tale Conservatorio è stato sciolto e trasformato in ente morale;

detto ente è mancante di consiglio di amministrazione poiché il ministro della pubblica istruzione non ha ancora provveduto a nominarlo;

tale inadempienza ha fatto sì che da due anni nessuno possa provvedere ad amministrare il capitale dell'ente, che resta pertanto inutilizzato; il che ha indotto oltre un anno fa il Monte dei Paschi di Siena a dichiarare formalmente di ritenersi « sollevato da ogni obbligo », in quanto impossibilitato, in mancanza del consiglio dell'ente morale, a stipulare una nuova convenzione -:

se non ritenga di dover provvedere subito alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione;

se non intenda garantire che in tale consiglio sia nominata un'adeguata rappresentanza dell'amministrazione comunale di S. Gimignano, anche in ragione del fatto che la istituzione in parola ha sempre mantenuto un carattere locale.

(4-15447)

ARMELLIN, CARLOTTO E ZAMBON. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere - premesso che la Repubblica Federale di Germania, in relazione ai recenti avvenimenti di inquinamento radioattivo, pretende di eseguire ulteriori proprie analisi ai vini italiani che vengono colà esportati, nonostante ci sia la certificazione dell'autorità sanitaria italiana;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

considerato che questa procedura rende estremamente difficoltosa la prassi e rallenta le operazioni di esportazione, con la conseguenza che vengono favoriti operatori vinicoli di altri paesi della CEE con grave danno per il nostro settore vitivinicolo -

quali interventi voglia adottare il Governo perché sia superata celermente questa anomala penalizzante procedura.

(4-15448)

GERMANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza del grave stato di disagio in cui versa la categoria degli imprenditori siciliani per il mancato funzionamento del Comitato per l'albo nazionale dei costruttori presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo; disagio reso ancora più pesante per la recente soppressione dell'Albo regionale degli appaltatori;

se risulta a verità che il citato comitato regionale, a causa della ritardata nomina di due componenti, non si riunisce dal luglio 1985 e che, ancora oggi, avvenuta la nomina, si è in attesa della registrazione del relativo decreto e che, quindi, non si possono prevedere date per la ripresa del funzionamento;

se è vero che sono giacenti presso il predetto comitato regionale circa 800 pratiche tra nuove iscrizioni e variazioni e che il personale distaccato al comitato regionale, costituito soltanto da tre unità (capo-ufficio, dattilografa ed archivistica), nonostante la competenza e la capacità sempre dimostrate, non potrà smaltire il lavoro giacente prima di parecchi mesi dalla ripresa del funzionamento del comitato;

se non ritenga opportuno:

interessare gli organi competenti per la sollecita registrazione del decreto di nomina dei componenti mancanti, onde consentire l'immediato funzionamento del comitato;

disporre un aumento del personale del comitato per una sollecita evasione delle pratiche giacenti;

assumere iniziative di ordine legislativo per il raddoppio automatico degli importi d'iscrizione, al fine di ristabilire un giusto rapporto tra costi di produzione ed importi d'iscrizione;

se non ritenga infine opportuno disporre che vengano resi noti i criteri di valutazione applicati dalle Commissioni dei Comitati per l'attribuzione di importi e categorie, al fine di evitare fatti discriminanti e conseguire trasparenza e linearità di comportamenti. (4-15449)

RONZANI, MIGLIASSO E DANINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, per l'ecologia, dell'agricoltura e foreste e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso

che il ministro per l'ecologia in questi giorni ha comunicato al sindaco del comune di Villa del Bosco (Vercelli) che la costruzione della diga sul torrente Ravanella « evidenzia notevoli elementi di perplessità » e che le conseguenze di tale costruzione sarebbero negative sotto il profilo: 1) ambientale e paesaggistico: distruzione dell'ultima zona rimasta integra della Baraggia il cui patrimonio vegetazionale e faunistico presenta aspetti di particolare rarità e unicità; 2) climatico: danni per la coltura viticola nelle zone limitrofe; 3) geologico: per le caratteristiche del terreno e le difficoltà tecniche emerse per cui sono state chieste verifiche sulla tenuta dell'invaso in corso d'opera; 4) rischio per l'incolumità pubblica dei comuni vicini, in particolare di Villa del Bosco, il cui abitato si trova a ridosso della costruenda diga;

che in seguito a tali valutazioni il ministro per l'ecologia ha ritenuto di dover proporre la sospensione « dei lavori sino a quando non saranno acquisiti tutti gli elementi necessari » —

se, di fronte ad affermazioni di tale gravità, non ritengono di dover ordinare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

l'immediata sospensione dei lavori di costruzione della diga sul torrente Ravasanello in località Villa del Bosco. (4-15450)

NICOTRA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - premesso che dal 1° giugno 1986 la compagnia di navigazione Tirrenia ha disposto la soppressione dello scalo a Siracusa della corsa settimanale Malta-Siracusa-Catania-Reggio Calabria-Napoli e viceversa, nonché la soppressione dello scalo a Catania della corsa bisettimanale Reggio Calabria-Catania-Siracusa-Malta -:

se non intenda intervenire per ripristinare sia la fermata a Siracusa della citata corsa, sia la fermata a Catania dell'altra corsa in considerazione degli interessi che le due aree portuali hanno acquisito nel tempo e anche per evitare disagi ai passeggeri. (4-15451)

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quanti anni ancora dovranno attendere le migliaia di giovani partecipanti al concorso per 373 posti di segretario presso l'Intendenza di finanza, per conoscere l'esito delle prove sostenute nel giugno dell'84. (4-15452)

RONZANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso

che i posti a sedere sul diretto Biella-Genova di domenica 18 maggio 1986 non sono stati sufficienti, tant'è che in alcune tratte più di 70 persone hanno dovuto viaggiare in piedi;

che tale situazione depone a favore del mantenimento della relazione diretta che viceversa verrà soppressa a partire dal 1° giugno con l'argomento che essa « interessa una clientela numericamente esigua » come affermato recentemente dal ministro;

che il traffico potrebbe essere superiore se il treno in oggetto non fosse

soggetto ad inutili e frequenti perdite di tempo che ne allungano i tempi di percorrenza;

che un incremento del traffico passeggeri si verifica proprio in questa stagione e che per tutta risposta il Ministero ha invece deciso di sopprimere il collegamento;

che una conferma di quest'ultimo fatto viene anche dalla decisione di alcune aziende private di istituire un servizio di *pullman* con cui supplire alla soppressione della relazione diretta -:

se non ritenga di dover riconsiderare l'intera questione ripristinando il Biella-Genova almeno nel periodo estivo o se, in via subordinata, non ritenga di dover o garantire tale collegamento alcuni giorni alla settimana o assicurare una relazione diretta Biella-Alessandria venendo così incontro ad una legittima richiesta avanzata da tutte le forze politiche, sociali e istituzionali locali. (4-15453)

JOVANNITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

la signora Di Donato Anna, nata a Castelfrentano (Chieti) il 22 novembre 1913, ivi residente in via Buon Consiglio, 43, orfana inabile di Di Donato Giuseppe, titolare della Pensione di Guerra n. 820776, sin dal 1978, ha avanzato istanza per chiedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, la concessione della pensione di guerra;

in data 26 gennaio 1981, la Commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti, ha riscontrato un quadro clinico complessivo per il quale ha dichiarato la Di Donato « inabile al lavoro proficuo in modo permanente, presumibilmente dal 1977 » -:

quali sono le ragioni che impediscono una rapida definizione della pratica n. 275660, intestata alla signora Di Donato, e se non ritiene, anche in relazione alle precarie condizioni di salute della richiedente, ogni possibile intervento teso alla risoluzione della pratica. (4-15454)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

TRAMARIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che la sera del 15 maggio 1986 il giovane Giorgio Badin di Mestre veniva travolto e ucciso dall'espresso 220 Trieste-Venezia mentre camminava lungo la linea ferroviaria:

se corrisponde al vero che le Ferrovie dello Stato hanno multato la famiglia del ragazzo colpevole di transitare in un luogo vietato;

quali sono i motivi reali che inducono la macchina burocratica a non fermarsi neppure di fronte alla morte e al dolore per la perdita di una persona cara.
(4-15455)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se risponde a verità che alcune decine di dipendenti dell'ATI - come ha denunciato la Cignal - hanno richiesto all'azienda di poter essere trasferiti da Roma a Napoli dove ha sede quella che dovrebbe essere la principale se non la esclusiva base operativa dell'ATI e che sinora questi trasferimenti, motivati da obiettive ragioni di famiglia e che comunque dovrebbero essere più che naturali, non sono stati ancora concessi;

se risponde a verità che la resistenza delle aziende a concedere detti trasferimenti si sostanzia nella politica antimeridionalistica che la distingue da quando si sono delocalizzate dal Mezzogiorno - e continuano a delocalizzarsi - uffici e direzioni di ogni grado, e nonostante che in termini operativi il trasferimento su Napoli non solo non comporti problemi ma non possa né debba comportarli essendo impropria ed « illegittima », se mai, la base operativa di Roma e non viceversa;

se intenda svolgere ogni intervento teso ad obbligare l'ATI, e per quanto di ragione l'ALITALIA, a cessare la politica di tradimento costante della funzione e della vocazione meridionale per le quali l'ATI venne costituita a Napoli, cominciando con il concedere i trasferimenti richiesti.
(4-15456)

PARLATO, MANNA, BAGHINO E MATTEOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che

nei giorni 22, 23 e 24 aprile gli altoparlanti installati nella stazione Termini hanno diffuso ripetutamente « annunci di servizio » invitando l'utenza a visitare una mostra fotografica allestita dalla FILT-CGIL;

non risultava né tuttora risulta che possa essere utilizzato l'impianto radio della stazione per propagandare un sindacato e le sue iniziative, né gli accordi ed i protocolli di intesa prevedono tali possibilità;

né il direttore compartimentale di Roma né il capo stazione titolare di Roma Termini si son peritati di rispondere alle proteste avanzate dalla CIGNAL-Ferrovieri in ordine a questo indecoroso episodio di favoritismo nei confronti di una privata associazione, realizzato facendo usufruire la CGIL di impianti e strutture pubbliche a questo uso esclusivo destinati -:

chi abbia avuto la geniale, condiscendente idea di autorizzare la propaganda radio della mostra fotografica della CGIL, quali provvedimenti amministrativi siano stati adottati nei suoi confronti, e se nella eventualità che la fattispecie rientri nella ipotesi prevista dalla legge come reato sia stata interessata la Procura della Repubblica di Roma.
(4-15457)

PARLATO, MANNA, BAGHINO E MATTEOLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso

che le condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti i lavoratori postelegrafonici del reparto « Pacchi Ferrovia » sono divenute insostenibili come ha denunciato ripetutamente la CIGNAL;

per non parlare di quello che accade nel periodo pasquale e natalizio, allor-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

quando si accumula una spaventosa giacenza di 100.000 (!) pacchi, gli ambienti sono assolutamente invivibili: umidi e freddi, poco areati (è persino guasto da tempo il relativo impianto) producono frequenti disturbi che colpiscono ripetutamente i lavoratori;

che la fatica fisica da sostenere è enorme giacché il nastro trasportatore, installato recentemente, non funziona affatto ed è fermo pur corrispondendosi elevati importi alla ditta CML (di cui sarebbe opportuno conoscere la titolarità, la sede, la struttura) per la manutenzione giornaliera che non viene effettuata tanto che l'impianto è coperto da un fitto strato di polvere;

che ciò è ancora più sorprendente giacché l'impianto sarebbe costato oltre un miliardo ed è stato installato, con un salto tecnologico all'indietro, dopo essersi disfatti di una macchina ripartitrice elettronica che avrebbe potuto esser riparata con qualche milione;

che si verifica così che i lavoratori del reparto, molti dei quali ultrasessantenni, son costretti a svolgere attività di facchinaggio trasportando a spalla da un luogo all'altro pacchi del peso minimo di venti chilogrammi, per immetterli nelle « botole », - l'80 per cento delle quali rotte, non lubrificate, pesantissime, e che devono esser trainate o spinte a mano - per la suddivisione per località;

che per motivi (ancora una volta) misteriosi a Napoli si scaricano pacchi destinati anche alla Calabria ed alla Sicilia, con ulteriori perdite di tempo e logoranti attese da parte dei destinatari;

che lo spazio degli ambienti di lavoro anche a causa della « lavorazione » di circa 15.000-20.000 pacchi quotidiani per effetto di quanto sopra è angusto mentre il personale è carente e non viene consentita adeguata prestazione di ore straordinarie;

che il disagio dei lavoratori si aggrava ulteriormente, se possibile, per la chiusura pomeridiana e notturna del bar-men-

sa (in relazione al cui servizio si chiedono di conoscere i contenuti contrattuali del rapporto intercorrente con la amministrazione) grazie alla quale i lavoratori applicati a tali turni, in particolare i messaggeri e coloro che risiedono nei paesi vicini, non possono più usufruire, contro ogni prescrizione contrattuale, del ristoro e della mensa -

quali iniziative ispettive e risolutive dei problemi sollevati, vogliono assumere per porre rimedio immediato alle precarie condizioni ambientali e di lavoro nelle quali i postelegrafonici sono costretti a prestare la loro opera. (4-15458)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che:

la precarietà della assistenza sanitaria nell'Unità sanitaria locale 35 di Napoli ha raggiunto livelli preoccupanti, come è dimostrato dal recente episodio di intossicazione di 48 degenti, ricoverati all'ospedale di San Leonardo di Castellamare di Stabia, ai quali sono stati somministrati cibi avariati, forniti dalla ditta Edilfor di Gragnano, e nonostante la delibera del 12 febbraio n. 78 di questo anno preveda che « la direzione sanitaria deve operare controlli preventivi affinché assicurati agli ammalati un vitto qualitativamente soddisfacente e conforme a quanto previsto dalle diete e dal capitolato di appalto » -:

quali siano i contenuti di detto capitolato, quale sia il prezzo di ciascun pasto, quando sia fissata la scadenza della fornitura, chi siano i titolari della Edilfor e se abbiano rapporti di parentela o di affari con qualcuno dei membri del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale 35 e con qualcuno dei politici, eminenti e non della zona;

a chi risalga la responsabilità del mancato controllo preventivo sulla somministrazione dei precotti o, peggio, del contenuto positivo dei controlli effettuati;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

quale sia stata la causa precisa della intossicazione e le sue conseguenze; i motivi per i quali essendo disponibili 500 milioni che avrebbero potuto essere utilizzati per il completamento e la messa in opera della cucina dell'ospedale San Leonardo si sia preferito ricorrere alla fornitura esterna di precotti;

quali oneri furono esattamente necessari nel passato per dotare cucine delle necessarie attrezzature, quali, sempre esattamente, esse fossero e se risponda a verità che esse sono state - in parte - poco alla volta rubate, senza che nessuno muovesse un dito;

quale sia l'esito delle indagini della magistratura la quale sulla sconcertante vicenda ha aperto una inchiesta;

se non vi siano elementi sufficienti, in questa ed in numerosissime altre « disfunzioni » per commissariare l'Unità sanitaria locale 35 e, in mancanza, come si intenda procedere perché gli ammalati ricoverati nelle sue strutture non vedano in ulteriore pericolo, per il solo fatto del ricovero a San Leonardo, la loro vita.

(4-15459)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se intenda intervenire per acclarare natura e responsabilità dello sconcertante episodio che segue e far ripristinare la legalità, essendo la questione - pur nella sua limitatezza - emblematica di una diffusa mentalità arrogante che può sussistere solo nella ignavia o nella correttezza dei pubblici poteri napoletani: in uno dei residui, suggestivi angoli dei quartieri Chiaia esisteva un vicolo - S. Arpino - l'accesso al quale veniva effettuato per mezzo di una rampa di scale;

tra il 1975 ed il 1977 alla impresa « Mazzarella » - che doveva effettuare lavori di ristrutturazione di un fabbricato posto nel vicolo - fu concesso dal comune di ricoprire temporaneamente la gra-

dinata per effettuare il trasporto in loco dei materiali edili;

l'impresa in questione realizzava così un ripidissimo accesso carrabile ma soprattutto alcuni *garages* nel fabbricato in questione, posto, come si è detto, lungo la gradinata che, provvisoriamente ricoperta, non ha visto più la luce essendo « funzionale » alle abusive opere realizzate nel detto fabbricato;

nonostante che la licenza edilizia prevedesse solo la temporanea copertura delle scale, nonostante che i *garages* abbiano procurato due volte l'intervento della magistratura, nonostante che il consiglio di quartiere abbia protestato sia nell'83 che nell'85, nonostante che gli abitanti della zona abbiano richiesto a viva voce il ripristino della scala, nonostante l'intervento svolto da qualche amministratore comunale e dello stesso ufficio tecnico comunale, le protezioni di cui gode l'impresa Mazzarella devono essere assai « autorevoli » dato che nulla si è ancora mosso;

quale sia la situazione, di fatto e di diritto, delle opere in questione, e se la protervia della impresa Mazzarella sia legata a responsabilità omissive o peggio a collusioni con ambienti della amministrazione comunale di Napoli che sinora non ha comminato l'obbligo della riduzione in pristino né ha disposto la confisca dei *garages*, né l'abbattimento, né - soprattutto - la diretta riduzione dei luoghi in pristino stato, con lavori in danno della impresa Mazzarella.

(4-15460)

NICOTRA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali siano i motivi per cui è stata disposta la soppressione in Siracusa dell'ufficio di sanità marittima e se non intenda rivedere la decisione.

(4-15461)

BELLUSCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che le dichiarazioni rilasciate da un alto ufficiale, con finalità con ancora

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

del tutto chiarite, hanno riproposto il tema dei rapporti tra Italia e Libia -:

1) se le iniziative attribuite dall'alto ufficiale ai nostri servizi segreti - e largamente note - sono la conseguenza di una scelta politica di fondo che il Governo italiano compì agli inizi degli anni '70;

2) se si sono avute deviazioni - e in che cosa consistono - rispetto a quelle scelte;

3) se possa ritenersi che, strada facendo, ad un disegno politico di fondo si possa essere sostituito un preciso calcolo di natura manageriale di potentati economici privati e pubblici che hanno finito per determinare le linee della politica estera italiana nei confronti della Libia senza più alcuna garanzia politica per il nostro paese. (4-15462)

CALONACI, DI GIOVANNI E SOAVE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

secondo notizie di stampa, sostanze estrogeniche e medicinali, sequestrati recentemente dai NAS a Piovani di Fossano, risulterebbero di fabbricazione francese, il che presupporrebbe la esistenza di un canale di contrabbando di tali sostanze tra Francia ed Italia;

da vari anni i consumatori italiani vanno giustamente rivolgendo una maggiore attenzione alla salubrità dei prodotti alimentari;

ogni allevatore serio sente il dovere di immettere nel mercato prodotti di qualità rispondenti alle norme igienico-sanitarie, ed è, quindi, interessato ad eliminare il commercio abusivo di farmaci veterinari e l'uso di sostanze estrogeniche -:

se corrisponde al vero la notizia, fornita dalla stampa, di cui in premessa;

le presumibili ragioni di tale contrabbando di medicinali;

quali misure intende adottare affinché siano estesi il controllo e la vigilanza nei confronti di tali fenomeni, a tutela della salute pubblica. (4-15463)

FINI E MATTEOLI. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere - premesso che a Grosseto negli scorsi giorni ignoti vandali hanno nottetempo devastato le scuole medie ed elementari di via Bulgaria e via Spontini e che il 17 maggio si è svolto un vertice, presieduto dal questore a cui hanno partecipato i comandanti della PS, della Guardia di finanza, dei vigili urbani, dei carabinieri nonché il provveditore agli studi, il sindaco e altre autorità, nel corso del quale è stato predisposto un piano di prevenzione e intervento contro ogni atto vandalico ai danni del patrimonio pubblico -:

in cosa concretamente sia consistito detto piano, atteso che nella notte tra il 17 e il 18 maggio, altre tre scuole di Grosseto (istituto commerciale di via Latina; liceo scientifico; scuola elementare di via Sicilia) nelle cui vicinanze non era evidentemente stato predisposto alcun servizio di vigilanza, sono state oggetto di incursioni vandaliche che le hanno gravemente danneggiate. (4-15464)

BERSELLI. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

il 21 dicembre 1985 nei locali della Direzione di esercizio delle Ferrovie padane in Ferrara si riunì la Commissione composta dai signori Bonasoni dottore ingegnere Giuseppe (direttore di esercizio), Fiorini dottor Paolo (ispettore principale) e Barigazzi dottor Giorgio (vice ispettore) che procedette ad esaminare tre candidati per gli esami di concorso per un posto di segretario di 3^a classe avventizio presso gli uffici della Direzione delle Ferrovie padane in Ferrara; i tre candidati riportarono i seguenti punteggi: Ricci Sergio (idoneo) 35, Vecchioli Carlo (idoneo) 32 e Maccaferri Antonio (non idoneo) 25;

Sergio Ricci venne assunto il 2 gennaio 1956, Antonio Maccaferri il 1° giugno 1956 e Carlo Vecchioli il 4 aprile 1961;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

il signor Antonio Maccaferri, essendo risultato non idoneo, fu assunto quasi cinque anni prima del signor Carlo Vecchioli, che era invece risultato idoneo, anche in funzione di una falsa attestazione del Direttore di esercizio dottor ingegnere Giuseppe Bonasoni -:

se sia stata aperta una inchiesta per accertare le relative responsabilità e quali iniziative di sua competenza abbia adottato od intenda adottare, da un lato, per assicurare che episodi analoghi non abbiano più a ripetersi e, dall'altro, per reintegrare il signor Carlo Vecchioli del pregiudizio da lui sofferto sia in termini economici che di carriera per l'essere stato assunto con cinque anni di ritardo;

se in riferimento a quanto sopra esposto sia mai stato aperto un procedimento penale e che esito abbia avuto.

(4-15465)

VISCO E MINERVINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 i contribuenti persone fisiche che hanno percepito redditi soggetti alla ritenuta d'acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato dei sostituti di imposta attestante l'ammontare delle somme percepite; considerato che sono molto frequenti i casi di sostituti di imposta che non inviano tempestivamente al contribuente i relativi certificati o non li inviano affatto nonostante ripetute richieste e che il mancato invio dei certificati provoca per il contribuente l'impossibilità di far valere in sede di dichiarazione dei redditi le ritenute già versate, il che comporta una indebita duplicazione di imposizione cui non di rado si aggiunge una fraudolenta sottrazione di somme all'erario da parte di alcuni sostituti di imposta -:

a) se non ritenga di dover stabilire che fin dalle prossime dichiarazioni dei redditi i contribuenti che, pur dichiarando correttamente i loro imponibili non sono tuttavia in grado di produrre certi-

ficati non inviati dai sostituti di imposta, siano comunque autorizzati a detrarre le ritenute d'acconto subite, in base alla allegazione della copia della fattura emessa e degli estremi del pagamento ottenuto. E comunque quali provvedimenti intenda prendere per evitare che alcuni contribuenti subiscano una duplice imposizione sullo stesso reddito senza possibilità di recupero delle somme versate e non dovute, e che viceversa, altri contribuenti possano impunemente sottrarre somme all'erario o comunque provocare un danno irreparabile ad altri contribuenti;

b) poiché esiste attualmente una procedura di incrocio automatico delle dichiarazioni dei sostituti di imposta con quelle degli altri contribuenti che consente di verificare se questi ultimi hanno effettivamente dichiarato tutti i redditi percepiti e per i quali è stata effettuata la ritenuta d'acconto; se è prevista una analoga procedura che operi in senso inverso, incrociando le informazioni desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dei singoli contribuenti con quelle dei sostituti di imposta in modo da controllare il comportamento fiscale di questi ultimi in base ai redditi dichiarati dai primi, e qualora tale procedura non esista, se non ritenga di doverla introdurre in modo da disincentivare comportamenti come quelli più sopra ricordati. (4-15466)

VISCO, MINERVINI E BASSANINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - in relazione ad informazioni confuse e contraddittorie sul problema della tassabilità o meno dei guadagni di capitale derivanti da compravendite di titoli azionari, diffuse dalla stampa, e che possono ingenerare equivoci ed indurre in errore i contribuenti, considerata la prosimità della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, e tenuti presenti i rischi cui potrebbero andare incontro i contribuenti in presenza di eventuali indagini di natura tributaria ed extra tributaria - se non ritenga di dover intervenire a chiarire esplicitamente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

quale sia l'interpretazione effettiva che nella pratica l'amministrazione dà del concetto di « intento speculativo » di cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, soprattutto in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 3 comma secondo del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853, in modo da evitare errori od omissioni non volute, e di assicurare ai contribuenti criteri di riferimento certi e non equivoci. (4-15467)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga di dover rivedere i criteri di formazione delle squadre di educazione fisica alla luce delle difficoltà logistiche emerse negli anni scorsi ed allo scopo di rendere realmente fruibile e valido l'insegnamento;

se non ritenga inoltre inesatto, e quindi da correggere, il calcolo effettuato dal sistema informativo della pubblica istruzione in merito alla DOA di educazione fisica della provincia di Lecce, considerato che nel decreto del provveditore di Lecce del 23 aprile 1986 (prot. 16845/C10 - Div. II - Sez. I) era espressamente detto che « per educazione fisica femminile risultano in soprannumero 3 docenti da riassorbire e pertanto i posti effettivamente disponibili sono 6 »;

se non ritenga di dare disposizione per far provvedere col sistema manuale alla composizione delle squadre di educazione fisica, considerato che alcuni elementi di valutazione sfuggono col sistema meccanizzato. (4-15468)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che per il concorso a 30 posti di collocatore per la regione Puglia, le cui prove scritte sono state sostenute nel 1985, si prevede che le ammissioni possano conoscersi soltanto nel 1987;

se, considerato che i compiti da correggere sono 27 mila, non ritengano di dover invitare la Commissione a lavorare senza interruzione alcuna e di procedere alla nomina di sottocommissioni perché appare disumano che 9 mila giovani disoccupati debbano attendere ben tre anni solo per conoscere una loro eventuale ammissione a sostenere la prova orale. (4-15469)

SERVELLO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e degli affari esteri.* — Per sapere se hanno disposto appropriate indagini su quanto — con precisi riferimenti — riportano alcuni organi di stampa circa il traffico di opere d'arte che sarebbe stato intrattenuto con antiquari italiani dall'ex presidente delle Filippine, Marcos, e da sua moglie Imelda.

Premesso:

che il cosiddetto « museo segreto » di Imelda ospita tuttora una straordinaria collezione di opere d'arte italiane che Marcos e la moglie sono stati costretti ad abbandonare al momento della fuga da Manila, circostanza confermata dallo stesso direttore del *Metropolitan Museum*;

che tra i tesori di cui l'intraprendente donna aveva fatto incetta, si trova un « Michelangelo », acquistato dall'antiquario fiorentino Mario Bellini;

che questo personaggio — pur negando di avere effettuato la vendita in questione — ha però ammesso di avere avuto in diverse occasioni contatti con la signora Imelda;

che le opere, ora abbandonate, stanno ammuffendo nel *Metropolitan Museum* di Manila, perché in condizioni ambientali non adatte;

l'interrogante chiede quali iniziative siano state assunte per accertare, anzitutto, se le opere sono autentiche, come siano state sottratte al nostro patrimonio artistico e, infine, le iniziative assunte per il loro recupero. (4-15470)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

SERVELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere l'esito delle indagini poste in essere per la difesa dell'ambiente, con riferimento ai lavori abusivi di cava che verrebbero effettuati presso la cascina Baraggia-Roma, di Abbiategrosso (Milano), dall'impresa Platti, e ciò con grave pregiudizio e danno di una zona del parco che vede compromessi la bonifica agricola e gli andamenti altimetrici dei costoni circostanti. (4-15471)

SERVELLO E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - confermando quanto documentato con interrogazione in data 17 luglio 1985, a cui, sebbene sollecitata, non è stata data ancora risposta, in merito alle anomale situazioni riscontrate all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinico San Matteo di Pavia -:

se si intenda intervenire con urgenza per sanare le situazioni determinate da scontri di potere tra gruppi di amministratori, tecnici e sindacalisti, condizionati da personaggi politici locali;

infine, se siano stati disposti accertamenti a proposito dei lavori appaltati molti anni fa e che continuano a ingoiare miliardi, nella più sconcertante incertezza circa la effettiva destinazione delle strutture. (4-15472)

BERSELLI, FORNER, MUSCARDINI PALLI, PARIGI E RUBINACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

per quale motivo non sono ancora stati iniziati i lavori di consolidamento degli argini del fiume Adige già programmati da parte delle competenti autorità ed in particolare dal magistrato delle acque di Venezia;

se non ritenga che tali lavori debbano venire iniziati con la massima urgenza in quanto il disgelo delle nevi porta il livello del fiume Adige ad alzarsi dal mese di maggio in poi;

se sia a conoscenza del fatto che le popolazioni di Salorno (Bolzano) e delle zone limitrofe sono estremamente preoccupate per questo stato di cose, anche perché negli anni scorsi il fiume Adige è straripato cagionando ingenti danni.

(4-15473)

MUSCARDINI PALLI, PARIGI, RUBINACCI, BERSELLI, FORNER, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI E TASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - considerato che per legge gli enti proprietari di beni immobili quali appartamenti da affittare, ed in special modo banche ed assicurazioni dovrebbero segnalare presso l'albo pretorio dei tribunali la disponibilità degli appartamenti sfitti, considerato che tale legge non è mai rispettata o è aggirata con l'esposizione di elenchi di appartamenti ceduti in locazione prima della esposizione dell'elenco stesso, considerato il grave problema abitativo specie nelle grandi città anche a causa degli sfratti e della normativa vigente (equo canone) -:

se il ministro abbia effettuato controlli, intenda promuovere verifiche, voglia immediatamente intervenire per garantire il rispetto della normativa vigente e il corretto rapporto tra i cittadini.

(4-15474)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che

la regione Veneto, il comune e la provincia di Venezia, le organizzazioni sindacali, nazionali, regionali e territoriali si sono nuovamente riuniti, unitamente ai lavoratori dell'Alluminio Italia, per verificare il rispetto degli impegni assunti dal Governo, sulla questione dell'attività sostitutiva dell'Alluminio Italia a Porto Marghera;

non risultano ancora rispettati gli accordi in sede di Governo del 4 dicembre 1982, confermati dalla Commissione interministeriale in data 13 dicembre 1984

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

presso il Ministero delle partecipazioni statali e da successivi comunicati del Governo e del Cipi -:

se non ritenga di promuovere presso la Presidenza del Consiglio un incontro urgente tra tutti i Ministeri interessati al fine di ricercare una soluzione definitiva all'attività sostitutiva dell'Alluminio Italia di Porto Marghera. (4-15475)

FALCIER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che

la Corte dei conti sta attraversando un periodo di profondo disagio per l'assenza del suo presidente;

tale assenza si traduce in ritardi e difficoltà nell'attività della Corte stessa;

pur nella permanenza di tale situazione si è provveduto in data 5 maggio alla sostituzione del segretario generale -:

se non ritenga di intervenire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuno, o, nell'ambito delle sue competenze, per favorire che il prestigioso incarico di presidente della Corte sia tempestivamente e definitivamente coperto con persona di equilibrio e di alta professionalità da assicurare il sereno svolgimento delle delicate funzioni dell'istituto.

(4-15476)

FALCIER E MALVESTIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

il comune di Mirano (Venezia) ha richiesto l'autonomia della sezione staccata dell'istituto professionale statale per l'agricoltura di Castelfranco Veneto;

tale autonomia è stata richiesta in quanto a Mirano esiste ed opera fin dal 1968 una scuola per l'agricoltura con 114 iscritti e 7 classi ed una consolidata esperienza didattica con un'utenza proveniente da vari distretti scolastici;

il consiglio regionale, esprimendo la propria proposta al Ministero della pubblica istruzione, ha posto la richiesta del comune di Mirano all'ottavo posto della graduatoria;

il consiglio comunale di Mirano ha ribadito l'opportunità e la necessità di ottenere l'autonomia del suddetto istituto allo scopo di garantire il funzionamento dello stesso -:

se non ritenga, nell'ambito della discrezionalità e tenuto conto delle ragioni obiettive che sono alla base della richiesta del comune di Mirano, di concedere la richiesta autonomia dell'istituto professionale statale per l'agricoltura - sede di Mirano. (4-15477)

MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che nella città di Pavia un luogo storico e cioè presso porta Milano sono stati abbattuti 5 grandi alberi di notevole interesse ambientale per fare spazio ai basamenti di cemento atti a sostenere una scultura in bronzo dell'artista Pomodoro e che solo dopo aver abbattuto gli alberi l'amministrazione ha dovuto rinunciare al progetto per la presenza nel sottosuolo di fognie e tubature del gas;

quali iniziative intenda prendere il ministro per invitare i sindaci a maggiore salvaguardia e rispetto per il patrimonio ambientale e naturale. (4-15478)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che in alcuni asili di Pavia nonché di San Martino Siccomario - Zinasco molti bambini presentino l'improvvisa apparizione sul viso e sulle mani di vesciche e strane forme di dermatosi, simili a quelle comparse sulle gambe e le mani di alcune persone che hanno avuto contatti con l'erba dei prati attorno a Vigevano, che tali manifestazioni si sono verificate nelle prime settimane del mese

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

di maggio e che molti ritengono siano dovute alla contaminazione del terreno e dell'aria a seguito della nube tossica, quali controlli intenda predisporre. (4-15479)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

da molti anni opera presso il teatro San Carlo la impresa di pulizie « Il Gabbiano »;

detta impresa è affidataria di numerosi altri enti per cui conto esplica il medesimo servizio;

mentre i lavoratori distaccati presso tali enti godono - vedasi tra gli altri il caso dell'Enel - del medesimo trattamento retributivo riservato ai dipendenti della azienda presso la quale opera, non altrettanto avviene per i tredici dipendenti - sempre i medesimi - che da oltre sette anni operano nel teatro San Carlo;

durante questi anni altre persone dipendenti da imprese operanti in vari settori (facchinaggio, manutenzione impianti elettrici, etc.), nello stesso teatro sono state assunte direttamente dall'Ente mentre altrettanto è stato rifiutato ai tredici dipendenti della detta impresa di pulizia -:

se intendono intervenire perché l'Ente:

a) non insista nelle discriminazioni tra dipendenti di imprese appaltatrici privilegiandone taluni e disattendendo le giuste attese di altri, anche in vista del fatto che in caso di giudizio potrebbe essere tenuto obbligatoriamente alla assunzione in vista delle modalità con cui avviene la prestazione;

b) comunque nelle more corrisponda a « Il Gabbiano » un importo che gli consenta di retribuire i tredici lavoratori in misura analoga a quanto viene corrisposto ai dipendenti dell'Ente di similari qualifiche ad evitare - anche qui - discriminazioni intollerabili. (4-15480)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri della sanità, per il coordinamento della protezione civile, per l'ecologia e dell'interno.* — Per conoscere - premesso che

al centro di una area fortemente urbanizzata di Napoli quale è il quartiere flegreo, con la presenza di rioni quale il « Villaggio Lauro » ed il « Duca d'Aosta » trovasi un grande deposito per la conservazione e la distribuzione del gas di città e che non risulta che siano stati effettuati recentemente controlli sul rispetto delle norme di antincendio e sui dispositivi di sicurezza;

dopo lo scoppio ed il « rogo » dell'AGIP l'impegno coralmente assunto dai rappresentanti ad ogni livello delle istituzioni locali, circa la delocalizzazione degli impianti inquinanti e/o ad alto rischio non ha avuto alcun sviluppo;

l'unica iniziativa che si registra è quella della petizione popolare lanciata dai Gre (Gruppi di ricerca ecologica) che vanno raccogliendo migliaia di firme per la delocalizzazione degli impianti pericolosi esistenti nella zona orientale ed occidentale della città di Napoli;

il consiglio di quartiere di Fuorigrotta dopo una interrogazione presentata in ordine al predetto gasometro dai consiglieri circoscrizionali del MSI-destra nazionale Carlo Lamura e Lidio Aramu, ha votato il 22 aprile 1986 - alla unanimità - l'ordine del giorno presentato dall'intero gruppo consiliare circoscrizionale del MSI-destra nazionale nel quale invita « il Prefetto ed il sindaco di Napoli ad intervenire presso la Compagnia napoletana del gas (Napoletanagas) affinché siano posti in essere tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi ai fini di delocalizzare tale struttura in un luogo più rispondente agli elementari criteri di sicurezza e di tranquillità per la popolazione » -:

quali concrete e precise iniziative il Sindaco di Napoli ed il Prefetto della provincia di Napoli abbiano assunto, e ove esse non siano ancora in essere o non abbiano prodotto effetti, quali passi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

urgentemente vogliono muovere pel senso auspicato dal consiglio di quartiere di Fuorigrotta. (4-15481)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga di dover rivedere quanto disposto con il decreto ministeriale 24 marzo 1986 e diffuso con circolare ministeriale n. 82 del 25 marzo 1986 in merito alla determinazione e ripartizione della DOA per l'anno scolastico 1986-87;

altresì se con detto decreto non abbia inteso defraudare i provveditorati delle competenze loro conferite in virtù dell'articolo 13 della legge n. 270 del 1982 e disattendere le norme volute dal Parlamento italiano, riducendo arbitrariamente a 25 le DOA;

se non comprenda che in assenza di altre norme di sanatoria per il precariato, tale provvedimento è del tutto punitivo per i docenti del Meridione che invano attendono lo scorrimento previsto dalla legge n. 326. (4-15482)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

come è possibile che venga considerato esatto il calcolo contenuto nel tabulato del Ministero della pubblica istruzione in rapporto alla situazione (al 15 aprile 1986) del Provveditorato di Lecce, ed in particolare come è possibile che mentre per la classe XXXIX/A (educazione tecnica nella scuola media) su un totale di 724 è indicata una dotazione organica previsionale di 594 e una DOA di 66 e per la classe LVII/A italiano, storia, geografia, nella scuola media su un totale di 1.461 ed una dotazione organica previsionale di 1.435 vi sia una DOA di soli 36 posti;

come intenda provvedere subito a riparare all'errore commesso. (4-15483)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il motivo per il quale il comune di Melissano è stato escluso dalle zone classificate come svantaggiate ai sensi della legge n. 984 del 1977 nonostante che il valore dei terreni della provincia di Lecce sia di gran lunga inferiore a quello di altre zone d'Italia già classificate come svantaggiate, stando alle conclusioni cui è pervenuto un recente studio condotto dalla Associazione agricoltori di Lecce. (4-15484)

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se acconsente alla riproduzione fotografica del Castello di Acaya (Lecce) su francobolli della serie ordinaria « Castelli d'Italia », in considerazione del fatto che il Monumento, realizzato da Giangiacomo degli Acaya, architetto militare di Carlo V, fra la fine del 1400 e l'inizi del 1500, rappresenta un esemplare di estremo interesse. (4-15485)

POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanti altri anni dovrà attendere il signor Martella Vincenzo di Surbo, cui sei anni addietro (17 dicembre 1980) è stata riconosciuta la VIII categoria della pensione di guerra (pos. n. 9103381), per gli emolumenti dovuti. (4-15486)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, a seguito della sentenza n. 8 emessa dalla Corte costituzionale in data 9 aprile 1986 con la quale si dichiara « fondata la censura di incostituzionalità sollevata dal TAR per la Sicilia, sezione di Catania, con le ordinanze nn. 374, 375, 376 e 378, r.o. 1985, dell'articolo 50, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, e dunque costituzionalmen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

te illegittima l'esclusione dai giudizi di idoneità a professore universitario associato gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, il ministro intenda assumere immediatamente i provvedimenti consequenziali. (4-15487)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

la circolare ministeriale n. 277 dell'8 agosto 1975 dispone la costituzione in ogni Provveditorato agli Studi di un apposito Gruppo di lavoro formato da docenti esperti in educazione speciale, comandati (distaccati) con il compito di coordinare e assistere il complesso dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap (compiti poi ulteriormente chiariti e ampliati dalla successiva circolare ministeriale n. 216 del 3 agosto 1977);

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, articoli 8 e 9 dispone il necessario possesso di apposito titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap -:

se è a conoscenza del fatto che in alcuni Provveditorati agli Studi, come ad esempio in quello di Firenze, non tutti gli insegnanti comandati nei Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati sono in possesso del diploma di specializ-

zazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 né addirittura di precedenti esperienze documentate con alunni handicappati;

se non reputa assurdo e incongruente che tale personale non qualificato componente alcuni Gruppi di lavoro sia preposto di fatto alla direzione degli insegnanti di sostegno, provvisti invece di regolare titolo di specializzazione;

se non reputa tutto ciò lesivo in maniera determinante della qualità di direzione e coordinamento delle strategie scolastiche di integrazione degli handicappati;

se ha previsto dei rimedi a tale tipo di situazione, anche in considerazione del fatto che esiste ormai un notevole numero di insegnanti di sostegno in possesso di regolare titolo di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

se non reputa necessario in particolare emanare quanto prima una disposizione uniforme sul piano nazionale per regolamentare in maniera definitiva la formazione dei Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica degli handicappati, stabilendo in primo luogo graduatorie e titoli (fra cui l'indispensabile requisito del diploma di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975) necessari al loro accesso. (4-15488)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE

POLIDORI, FAGNI, RICCARDI, MANCA NICOLA, BARZANTI E SERAFINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso

che nel dicembre 1983 il comune di Piombino respinse il progetto di ampliamento e di trasformazione a carbone della centrale di Torre del Sale presentato dall'Enel;

che il comune di Piombino successivamente commissionò studi di impatto ambientale e socio-economico;

che sulla base di questi studi il comune di Piombino e l'Associazione intercomunale n. 25 presentarono alla regione, all'Enel, all'Iri e alla Presidenza del consiglio un proprio progetto di sviluppo, di diversificazione economica e di risanamento ambientale;

che tra le condizioni di fattibilità del progetto vi è quella dell'allontanamento dalla città di alcuni impianti Deltasider: cokeria, agglomerato e carbonili, come chiaramente evidenziato dagli stessi studi di impatto ambientale a cui prima facevano riferimento;

che il progetto complessivo ha ottenuto risposte, per le parti di loro diretta competenza, dalla regione Toscana e dallo stesso Enel;

che tale ingiustificato ritardo, oltre a rendere impossibile la soluzione del problema, non può essere assolutamente utilizzato per una eventuale decisione d'imperio da parte del Governo con il ricorso ai metodi paventati nella recente delibera Cipe riguardante la localizzazione degli impianti energetici -:

valutata la preoccupazione e l'accresciuta sensibilità delle popolazioni investite dalla realizzazione di impianti a rischio,

che cosa il Governo intenda fare, e se intenda rispondere in tempi brevi alle sollecitazioni pervenutegli di richiesta di incontro avanzate dalle amministrazioni comunali e dalle popolazioni della zona.
(3-02724)

MACCIOTTA E SANFILIPPO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - considerato che

il 7 maggio 1986, un incendio di grandi proporzioni si è verificato presso lo stabilimento Selm di Priolo (SR);

nell'arco di 12 mesi, nella zona industriale di Siracusa si sono verificati oltre 20 incidenti di piccole, medie e grandi dimensioni;

questi fatti hanno destato allarme vivissimo tra i lavoratori e le popolazioni e che solo per caso non si registrano vittime -:

quali iniziative siano state assunte, o si intendano assumere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni.
(3-02725)

PRETI, BECCHETTI, CASINI PIER FERDINANDO, ZOPPI E STEGAGNINI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali la REL ha una partecipazione maggioritaria al capitale della nuova AUTOVOX. Questo è l'unico caso in cui la REL ha sempre respinto le offerte di imprenditori privati italiani disposti ad assumere la gestione di una società del gruppo;

2) se il Ministero dell'industria è consapevole della situazione dell'AUTOVOX ove i privati detengono attualmente il 46 per cento del capitale e, nonostante tale consistente partecipazione, hanno dovuto assistere, senza possibilità di difesa, ad una gestione disastrosa e contraddittoria rispetto alle finalità della REL;

3) i motivi per i quali la REL ha lasciato l'AUTOVOX senza vertice gestio-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

nale e operativo per oltre 6 mesi, creando così una situazione di paralisi dell'azienda e, di conseguenza, di gravi difficoltà anche finanziarie;

4) perché la REL ha procrastinato per ben 15 mesi l'attuazione del programma CIPI di ristrutturazione e rilancio dell'AUTOVOX. Tale fatto ha provocato alla AUTOVOX un *deficit* di oltre 23 miliardi, nel primo anno di gestione REL, non ostante che il personale dell'azienda fosse stato quasi dimezzato;

5) se è vero che gli azionisti privati hanno avviato nei confronti della REL un'azione giudiziaria per *mala gestio* dell'AUTOVOX;

6) se è vero che la REL, ignorando l'accordo (raggiunto sotto gli auspici del Ministero dell'industria) con gli azionisti privati italiani dell'AUTOVOX e con la società giapponese PIONEER, che prevedeva il controllo italiano della società, sta tentando di dare la maggioranza dell'AUTOVOX ai giapponesi i quali diventerebbero così destinatari dei finanziamenti pubblici italiani. (3-02726)

ZOPPI, GUERRINI, BECCHETTI, DUTTO, STEGAGNINI, BELLOCCHIO, MEMMI E COLUCCI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei confronti del

presidente della REL, Piero Panozzo, da parte della Procura della Repubblica di Orvieto. La predetta azione penale, a quanto risulta dagli atti del tribunale di Orvieto, è stata promossa su ordinanza del giudice civile perché nel corso di una causa è emerso che il Panozzo si era fatto versare da una società controllata dalla REL la somma di 150 milioni;

2) se il ministro, a fronte di quanto sopra, intende adottare provvedimenti urgenti e cautelativi anche nell'ambito della politica di moralizzazione annunciata ripetutamente dal Governo;

3) se il ministro è a conoscenza dei seguenti fatti:

a) il signor Panozzo è uomo di fiducia del socio in affari internazionali di Francesco Pazienza, Mario Ricci, il quale a suo tempo lo nominò amministratore delegato dell'Autovox;

b) la politica perseguita dalla REL, alla luce di tale circostanza, sembra assumere aspetti non chiari poiché mira a trasferire esclusivamente a gruppi stranieri i benefici derivanti da finanziamenti pubblici italiani. Tale fatto è palesemente contrario ai fini istituzionali della REL;

4) se il ministro, tenendo conto anche del fatto che il regime di *prorogatio* del vertice REL si protrae ormai da oltre 8 mesi con esiti non edificanti dal punto di vista del rilancio di questo polo, reputa urgente un riordino, oltre che morale, anche gestionale del settore. (3-02727)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1986

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri - in relazione ai gravissimi atti di guerra perpetrati dal Governo di Pretoria contro le sedi dell'*African National Congress* in Zimbabwe, Botswana e Zambia sotto il pretesto della lotta contro il terrorismo, in violazione del diritto di sovranità internazionalmente protetto;

tenuto conto che è recente la denuncia di *Amnesty International* contro le autorità del Sud Africa che, tra il luglio 1985 e il febbraio 1986, hanno arrestato

oltre 2.000 bambini sotto i 16 anni, di cui alcuni sono stati sequestrati per mesi senza che le famiglie fossero informate della detenzione, mentre altri sono stati anche picchiati e torturati -;

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per impedire che la lotta dell'Occidente contro il terrorismo divenga per il Governo di Pretoria un alibi per reprimere il movimento *antiapartheid*;

se il Governo italiano non ritenga di dover accogliere le proposte di sanzioni economiche nei confronti del regime sud africano.

(2-00892) « CODRIGNANI, MASINA, ONORATO, BASSANINI, NEBBIA ».